

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXXII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
(Anno 1999)

(Articolo 4, comma 4, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109)

Presentata dal Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Trasmessa alla Presidenza il 5 giugno 2000

VOLUME II

PAGINA BIANCA

INDICE

DOCUMENTAZIONE

SEZIONE PRIMA

REGOLAMENTI

1. Funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	Pag. 7
2. Codice di comportamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	» 13
3. Funzionamento del Servizio delle ispezioni e degli accertamenti	» 17
4. Funzionamento della Segreteria tecnica	» 23
5. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio dei lavori pubblici	» 27
6. Interventi regolatori dell'Autorità	» 31
7. Irrogazione di sanzioni pecuniarie	» 33
8. Categoria dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso	» 35
9. Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità	» 41
10. Audizioni periodiche delle formazioni associative	» 47
11. Amministrazione e contabilità	» 49

SEZIONE SECONDA

PARERI

1. Schema di regolamento sui lavori pubblici, ex articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni	Pag. 59
2. Schema di regolamento sulla qualificazione ex articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni	» 67
3. Schema di capitolato generale di appalto ex articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni	» 73

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Schema di decreto ministeriale ex articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Pag. 79

SEZIONE TERZA

ATTI DI REGOLAZIONE E DETERMINAZIONI

Atti di regolazione

1. Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ai settori esclusi Pag. 87
2. Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori ex articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. » 95

Determinazioni

3. Danno erariale. Pag. 109
4. Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere » 111
5. Offerte anomale. » 113
6. Autorizzazione subappalto » 117
7. Opere affini. » 119
8. Frazionamento degli incarichi di progettazione » 121
9. Merito tecnico nella valutazione delle offerte » 123
10. Servizio di monitoraggio » 125
11. Individuazione della Nozione di «chiunque ne abbia interesse» per le richieste di ispezione » 131
12. Norme di sicurezza nei cantieri. » 135
13. Contratti misti » 139
14. Applicazione del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55. » 143
15. Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria » 145

SEZIONE QUARTA

PROTOCOLLI, COMUNICATI E SCHEDE

1. Protocollo generale Autorità-Conferenza permanente Stato-regioni Pag. 149
2. Protocollo d'intesa Autorità-regioni e province autonome » 153
3. Comunicati » 157
4. Schede di rilevazione » 169

Sezione I

REGOLAMENTI

- 1 Funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- 2 Codice di comportamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- 3 Funzionamento del Servizio delle ispezioni e degli accertamenti
- 4 Funzionamento della Segreteria tecnica
- 5 Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio dei lavori pubblici
- 6 Interventi regolatori dell'Autorità
- 7 Irrogazioni sanzioni pecuniarie
- 8 Categoria di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso
- 9 Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- 10 Audizioni periodiche delle formazioni associative
- 11 Amministrazione e contabilità

PAGINA BIANCA

Funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

(Deliberazione del 18 marzo 1999)

Articolo 1. - Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

TITOLO I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio**Articolo 2. - Assunzione delle funzioni, dimissione e sostituzione dei componenti**

1. Nella prima riunione il Presidente e i componenti dichiarano formalmente di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ove il Presidente o un componente incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al comma precedente, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Presidente riferisce ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dal Consiglio; alla relativa riunione non partecipa l'interessato.

4. Fermo restando lo svolgimento di attività scientifiche, di studio o di ricerca e di partecipazione a convegni, seminari anche con finalità formative, in quanto espressioni della libertà di pensiero, per le altre che possono costituire situazioni di incompatibilità i consiglieri ne fanno previa comunicazione al Consiglio.

Articolo 3. - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione delle delibere del collegio, vigila sull'attività degli uffici e sulla corretta attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti il Consiglio, secondo l'ordine deliberato dal Consiglio all'inizio di ogni anno.

3. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza i quali debbono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Articolo 4. - *Componenti*

1. Ciascun componente dura in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e rimane in funzione fino alla nomina del successore.
2. Il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.
3. Le dimissioni sono presentate al Presidente dell'Autorità. Il Consiglio, sentito l'interessato, le trasmette con le proprie osservazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
4. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, il Presidente ne dà notizia al Presidente del Senato e della Camera dei deputati ai fini della sostituzione.
5. Al Presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Articolo 5. - *Uffici del Consiglio*

1. La Segreteria del Consiglio è composta da un responsabile e da addetti di segreteria, assegnati secondo i criteri fissati dal Consiglio stesso.
2. Alle dipendenze del Consiglio e sotto la direzione del Presidente è posto l'Ufficio comunicazione, composto dal responsabile e da uno o più addetti di segreteria.

Articolo 6. - *Riunioni*

1. Le riunioni del collegio sono valide se sono presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
2. I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al Presidente.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dirigente generale della Segreteria tecnica assistito da un funzionario dell'ufficio.
4. Il Consiglio può deliberare all'unanimità, all'inizio della riunione, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un componente.
5. Il Consiglio può deliberare all'unanimità di procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di propri funzionari ed esperti. Le suddette audizioni debbono essere verbalizzate.
6. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti generali dei servizi.

Articolo 7. - Convocazione ed ordine del giorno

1. L'Autorità si riunisce nella sua sede di Roma. E' ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'utilizzazione di altra sede. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza e sono di norma settimanali.
2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la riunione, unitamente alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ogni componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e ha il diritto di formulare richiesta motivata di convocazione del collegio. In tale ultimo caso, il Presidente cura che la convocazione avvenga entro cinque giorni dalla richiesta.
4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all'unanimità prima dell'inizio di ciascuna riunione.
5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più relatori tra i componenti il Consiglio.

Articolo 8. - Deliberazioni

1. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti i componenti, le persone addette agli uffici e i consulenti.
3. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9. - Verbalizzazione delle riunioni

1. Il Dirigente generale della Segreteria tecnica o il componente del collegio designato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato le dichiarazioni a verbale, ove richieste, e la delibera adottata.
2. Il verbale delle riunioni è messo a disposizione del Presidente e dei componenti, per l'approvazione almeno tre giorni prima della successiva riunione.

Articolo 10. - Funzioni di indirizzo del collegio

1. Il Consiglio delibera gli indirizzi generali dell'attività della Segreteria tecnica, del Servizio ispettivo, dell'Osservatorio sui lavori pubblici e delle altre strutture dell'Autorità, ivi comprese quelle relative alla Camera arbitrale e al sistema di qualificazione delle imprese.

TITOLO II - Organizzazione dei servizi

Articolo 11. - *Disposizioni generali*

1. Con appositi regolamenti saranno stabilite le competenze e modalità di funzionamento dei servizi dell'Autorità, di cui all'articolo precedente, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni.

Articolo 12. - *Segreteria tecnica*

1. La Segreteria tecnica :

- a) cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Consiglio e ne custodisce gli atti;
- b) assicura le dotazioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio e di ufficio studi o altri di diretta collaborazione con il Consiglio stesso;
- c) cura l'istruttoria e formula proposte per l'adozione degli atti regolamentari e dei provvedimenti organizzativi di competenza del Consiglio;
- d) recepisce i risultati ed i dati delle attività degli altri Servizi, per la loro elaborazione necessaria ai fini delle funzioni del Consiglio, non curate dagli altri servizi e secondo i criteri determinati dal Consiglio medesimo;
- e) cura la pubblicazione sul "Bollettino dell'Autorità" dei regolamenti.

Articolo 13. - *Servizio ispettivo*

1. Il Servizio ispettivo, nell'ambito delle funzioni assegnate dalle norme vigenti:

- a) acquisisce denunce e segnalazioni e propone al Consiglio le determinazioni da assumere;
- b) cura il monitoraggio delle diseconomicità e irregolarità rilevate nelle ispezioni, secondo i criteri fissati dal Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio sulle risultanze delle ispezioni e formula proposte sui provvedimenti da adottare.

Articolo 14. - *Osservatorio*

1. L'Osservatorio studia e formula proposte in ordine alla individuazione dei dati da acquisire, alla utilizzazione di quelli in possesso di altre amministrazioni o strutture, al sistema informativo funzionale allo svolgimento dell'attività.

Articolo 14 bis. - Assegnazione del personale

1. Le funzioni del personale di livello dirigenziale sono attribuite con deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente, sentiti i Dirigenti generali, secondo criteri di funzionalità e di ampia flessibilità.
2. Con le stesse modalità è assegnato il personale ai servizi dell'Autorità.
3. Nell'ambito di ciascun servizio, provvedono i Dirigenti generali, dandone comunicazione al Presidente che ne informa il Consiglio.

Articolo 15. - Rinvio

1. Per gli altri servizi dipendenti o ai quali sovrintende l'Autorità sarà provveduto dopo l'emanazione delle norme regolamentari relative.

Articolo 16. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in un numero del Bollettino dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

PAGINA BIANCA

**Approvazione del codice di comportamento dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici**
(Deliberazione del 7 aprile 1999)

L'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Considerata l'esigenza di definire i principi guida del comportamento di tutti i propri operatori nell'esercizio delle rispettive loro attività, ossia i componenti, incluso il presidente, e i dipendenti, inclusi i dirigenti generali; Tenuto conto dell'esperienza maturata nella materia da altri organismi, anche indipendenti, che hanno già affrontato la questione, la specificità delle attività istituzionali svolte dall'Autorità nonché la esigenza che tutti i pubblici dipendenti operino con lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza;

Delibera:

è approvato il codice di comportamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino.

Allegato

**Codice di comportamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

Articolo 1. - Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti, compreso il presidente, e dei dipendenti, compresi i dirigenti generali dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata Autorità.
2. Il testo del presente codice è consegnato ai componenti ed ai dipendenti dell'Autorità.

Articolo 2. - Principi

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità, ferme le condizioni di incompatibilità previste, per i primi dall'articolo 4, comma 3 e dell'articolo 5, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 si impegnano a non intraprendere attività economiche o finanziarie che possano comunque

confliggere oggettivamente con il corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni ad operatori del settore lavori pubblici neanche a titolo gratuito, se non autorizzati dall'Autorità.

3. I dipendenti sono tenuti a comunicare all'Autorità le attività, rientranti nelle previsioni dei commi uno e due, che i componenti delle loro famiglie anagrafiche svolgono o intendono intraprendere.

4. I componenti e i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni, le attrezzature, le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio.

5. Nello svolgimento dei loro compiti i dipendenti usano e custodiscono con cura e in modo corretto i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio adoperando ogni utile accorgimento per la loro conservazione e funzionalità.

6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'orario di servizio e di lavoro, i dipendenti svolgono la loro attività in modo efficiente e con diligenza dedicando la giusta quantità di tempo e di energie per il tempestivo disbrigo delle pratiche adoperandosi, anche in collaborazione con altri dipendenti, per l'individuazione di soluzioni che assicurino la realizzazione degli obiettivi dell'Autorità.

7. I componenti ed i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Articolo 3. - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità è tenuto a comunicare alla segreteria del Consiglio dell'Autorità: l'adesione ad associazioni ed organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono far parte di associazioni ed organismi i cui interessi siano o appaiano in contrasto con i fini perseguiti dall'Autorità.

Articolo 4. - Obblighi di astensione

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità deve astenersi dal concorrere all'adozione di decisioni che possano coinvolgere direttamente o indirettamente, propri interessi economici.

2. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del componente o del dipendente all'adozione della decisione possa ingenerare sfiducia nei confronti dell'Autorità, o danneggiarne l'immagine.

Articolo 5. - Obbligo di riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

Articolo 6. - Rapporti con i mezzi di informazione

1. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità.

Articolo 7. - Regali e altre utilità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non chiederanno, né accetteranno, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente, o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore. Essi, inoltre, non accetteranno compensi da parte dei medesimi soggetti per la partecipazione a convegni, missioni, incontri di studio e di lavoro, e daranno comunicazione all'Autorità dei rimborsi ricevuti per le spese sostenute.

Articolo 8. - Imparzialità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali agiranno in modo imparziale e non useranno trattamenti preferenziali ad alcun soggetto, pubblico o privato.

Articolo 9. - Miglioramento professionale

1. I componenti ed i dipendenti con qualifica dirigenziale si impegnano a migliorare la loro competenza professionale e a sollecitare il rafforzamento di quella di tutti i dipendenti, anche tramite lo studio individuale e la partecipazione a seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento.

PAGINA BIANCA

Funzionamento del Servizio delle ispezioni e degli accertamenti
(Deliberazione del 25 maggio 1999)

TITOLO I - Ispezioni ed accertamenti

Articolo 1. - Piano degli accertamenti e delle indagini campionarie

1. Sulla base delle risultanze dei dati acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio, di proposte formulate dal Servizio ispettivo o di denunce e segnalazioni di chiunque vi abbia interesse, il Consiglio dell'Autorità delibera il piano degli accertamenti, nonchè delle indagini campionarie da svolgere dal Servizio ispettivo per la verifica della regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.

Articolo 2. - Acquisizione delle segnalazioni, denunce e proposte

1. Le denunce e segnalazioni sono assegnate al servizio ispettivo e sottoposte al Consiglio dell'Autorità con la proposta di archiviazione, di istruttoria o di svolgimento d'ispezione.

Articolo 3. - Attività istruttoria

1. I poteri istruttori sono esercitati direttamente dal Consiglio dell'Autorità ovvero da questo delegati al Servizio ispettivo.

2. Nel caso di richieste di documenti, informazioni e chiarimenti alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, relative ai lavori pubblici in corso o da iniziare, al conferimento d'incarichi di progettazione ed agli affidamenti di lavori, quando debbano essere estese, in modo uniforme, a più entità od organismi, il Consiglio ne individua l'oggetto e stabilisce i criteri ai quali occorre attenersi nell'istruttoria. In questo caso le singole richieste sono sottoscritte dal dirigente generale del Servizio ispettivo.

3. Spetta al Consiglio avvalersi della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le questioni d'ordine tecnico e del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089; disporre perizie e analisi economiche e statistiche e consultare esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. La consultazione d'esperti può essere attuata anche per mezzo di audizioni da parte del Consiglio.

4. Le risposte alle richieste di cui ai commi 2 e 3 sono esaminate dal Servizio che, nel termine fissato dal Consiglio, riferisce allo stesso ovvero al componente dell'Autorità, ove previamente designato come relatore.

5. Il Direttore generale competente partecipa, senza diritto a voto e per fornire chiarimenti, alle adunanze del Consiglio tenute per le deliberazioni conseguenti ai risultati delle ispezioni e degli accertamenti istruttori.

Articolo 4. - *Ispezioni*

1. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità che dispone una ispezione contiene la indicazione del termine entro il quale gli accertamenti vanno eseguiti e se agli stessi il Servizio ispettivo debba provvedere direttamente o per il tramite dell'organo dello Stato individuato dal Consiglio che di esso abbia inteso avvalersi.
2. Il Servizio ispettivo riferisce sui risultati delle ispezioni, con le proprie proposte, al Consiglio ovvero al componente dell'Autorità, se designato come relatore.

Articolo 5. - *Interventi regolatori*

1. Qualora dalle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti istruttori emerga un'azione amministrativa non conforme alla disciplina del settore, per dubbi interpretativi circa il contenuto delle regole, il Consiglio può attuare un intervento regolatore, secondo le modalità individuate nel seguente comma.
2. L'Autorità adotta con deliberazione del Consiglio l'intervento di cui al comma precedente dopo un preliminare esame, sulla base dei dati ed elementi forniti dai servizi competenti, con l'ausilio, ove necessario, di consulenze e previa audizione delle amministrazioni interessate e di rappresentanze delle categorie produttive.

Articolo 6. - *Deliberazioni sulle irregolarità*

1. Il servizio riferisce al Consiglio in ordine alle irregolarità accertate nel corso delle ispezioni e comunicate agli organi amministrativi competenti e segnala i casi in cui sono intervenute regolarizzazioni.
2. Spetta al Consiglio disporre la trasmissione degli atti e dei rilievi agli organi di controllo, anche interno, deliberare la trasmissione degli atti e dei propri rilievi al Pubblico Ministero penale o alla Procura generale antimafia, secondo le competenze, ovvero, quando dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario alla Procura generale della Corte dei conti, nonché ai soggetti interessati.

Articolo 7. - *Segnalazione al Governo e al Parlamento*

1. I risultati di indagini e di istruttorie e, in generale, i dati delle attività in materia di lavori pubblici acquisiti dall'Autorità sono rielaborati ed esaminati dal Servizio, per dare attuazione alla previsione normativa di segnalazione al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione dei fenomeni

particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici.

2. La segnalazione di cui al comma precedente è da effettuare nelle ipotesi in cui risultino i seguenti elementi: ricorrere di fenomeni e non di singole irregolarità; gravità della irregolarità; esistenza di poteri di intervento del Governo e del Parlamento; opportunità che siano comunque informati dei fatti relativi.

3. La segnalazione, su motivata proposta del Servizio è deliberata dal Consiglio dell'Autorità il quale, ove lo ritenga, può seguire il procedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 8. - Rapporti del Servizio ispettivo con altri Servizi

1. Le elaborazioni curate dal Servizio sono trasmesse alla Segreteria tecnica ai fini delle competenze assegnate alla Segreteria stessa.

TITOLO II - Organizzazione del Servizio

Articolo 9. - Struttura e organizzazione del Servizio

1. Il Servizio ispettivo si articola nell'Ufficio di segreteria e nella Sezione ispettiva che operano alle dirette dipendenze del direttore del Servizio.

2. Il Consiglio può costituire, avvalendosi del personale del servizio, sentito il direttore del Servizio, unità organizzative temporanee per condurre specifiche ispezioni, ovvero gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti, designati ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per la trattazione di problemi specifici, anche di carattere giuridico-economico e gestionale, rilevanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento di linee guida all'attività ispettiva.

3. La ridefinizione degli uffici e delle rispettive dotazioni organiche è deliberata dal Consiglio, sentito il direttore del Servizio.

Articolo 10. - Direttore del servizio

1. Il direttore del Servizio ispettivo svolge i compiti previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento dell'Autorità; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e le altre funzioni delegategli dal Presidente; conferisce ai dirigenti designati l'incarico di condurre le verifiche e gli accertamenti disposti dal Consiglio cui riferisce sul risultato delle ispezioni; formula le proposte nelle materie previste dal presente regolamento ed assicura ai componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento della loro funzione.

2. Il direttore del Servizio sovrintende al funzionamento degli uffici al fine di assicurarne il buon andamento e ne coordina l'attività, vigilando affinché essa sia svolta secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dal Consiglio e verificando la completezza degli atti, dei documenti e delle relazioni. Egli è inoltre responsabile della coerenza delle proposte di deliberazione al Consiglio con gli indirizzi deliberati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sul funzionamento dell'Autorità.

3. Il direttore del Servizio è responsabile della gestione della spesa iscritta nei relativi capitoli assegnati al centro di responsabilità "Servizio ispettivo" ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità.

Articolo 11. - *Ufficio di Segreteria*

1. L'Ufficio di segreteria, che opera alle dirette dipendenze del direttore del Servizio, studia e formula proposte in ordine ai provvedimenti da adottare nelle materie di competenza del Servizio. In particolare:

- svolge l'analisi di norme e progetti normativi relativi all'attività ispettiva;
- esamina e rielabora i risultati di indagini e di istruttorie e, in collaborazione con l'Osservatorio, tutti i dati in generale acquisiti ai fini della predisposizione di proposte per le ispezioni e le indagini campionarie sulla regolarità delle procedure di affidamento, nonché per le segnalazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento;
- coadiuva la Sezione ispettiva nello svolgimento delle indagini e degli accertamenti a questa demandati, fornendo l'attività di supporto necessaria secondo le disposizioni del direttore del Servizio.

Articolo 12. - *Sezione ispettiva*

1. La Sezione ispettiva svolge l'attività di verifica, di accertamento ed ogni altra assegnata dal direttore del Servizio in attuazione delle delibere del Consiglio.

2. In particolare, la Sezione ispettiva:

- esamina le denunce e le segnalazioni acquisite dal Servizio predisponendo le relative proposte di istruttoria, di svolgimento di ispezione ovvero di archiviazione;
- formula proposte di richiesta di parere agli organi consultivi dell'Autorità in ordine a particolari questioni di ordine tecnico o artistico-ambientale, nonché di perizie, analisi o consultazione di esperti circa elementi rilevanti ai fini istruttori;
- esamina le risposte alla richiesta di documenti, predispone la relativa relazione al Consiglio e propone le risoluzioni conseguenti.

3. I dirigenti svolgono l'attività ispettiva delegata al Servizio, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, nei termini e secondo le modalità indicate nel relativo incarico e ne riferiscono al direttore.

4. Qualora i poteri istruttori siano esercitati direttamente dal Consiglio i dirigenti designati coadiuvano i componenti del Consiglio e ad essi rispondono del loro operato, compiendo gli specifici atti loro richiesti.

Articolo 13. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in un numero del bollettino dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

PAGINA BIANCA

Funzionamento della Segreteria tecnica

(Deliberazione del 9 giugno 1999)

Articolo 1. - *Attività della Segreteria tecnica*

1. Le istruttorie riguardanti le attività di competenza della Segreteria tecnica sono avviate ad iniziativa della Segreteria stessa o su richiesta del Consiglio.
2. La Segreteria tecnica formula proposte motivate in ordine ai provvedimenti dei quali propone l'adozione.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6 del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità i dirigenti dei Settori possono essere chiamati a riferire in Consiglio.

Articolo 2. - *Struttura della Segreteria tecnica*

1. La Segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente generale, è articolata nei seguenti Settori:
 - a) Segretariato;
 - b) Affari istituzionali e giuridici;
 - c) Risorse umane e finanziarie.A ciascuno dei suddetti settori è preposto un dirigente.
2. Alle dipendenze funzionali del Consiglio, ai sensi degli articoli 5 e 12, comma 2, del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità sono posti i seguenti uffici:
 - a) Segreteria del Consiglio;
 - b) Ufficio comunicazione;
 - c) Ufficio studi.
3. Gli uffici di cui al comma 2 sono organicamente inquadrati nella Segreteria tecnica.
4. Il controllo interno, di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità, cui è preposto un dirigente, svolge la sua attività autonomamente e riferisce direttamente al Consiglio.

Articolo 3. - *Funzioni del Dirigente generale della Segreteria tecnica*

1. Il Dirigente generale della Segreteria tecnica svolge i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento dell'Autorità; coadiuva il Presidente per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; esercita le funzioni delegategli dal Presidente e assicura ai componenti dell'Autorità ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento delle loro funzioni.
2. Il Dirigente generale della Segreteria tecnica coordina gli uffici del Consiglio e sovrintende ai Settori in cui si articola la Segreteria tecnica affinché le relative attività siano svolte secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Consiglio.

3. Il Dirigente generale della Segreteria tecnica è responsabile della gestione della spesa iscritta nei relativi capitoli assegnati al centro di responsabilità "Segreteria tecnica" ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Articolo 4. - *Segretariato*

1. Il Settore Segretariato:

- a) cura ogni adempimento necessario per le riunioni del Consiglio, nonché delle commissioni istituite dal Consiglio stesso, dei gruppi di studio e di lavoro, e ne custodisce i relativi atti;
- b) assicura supporto e collaborazione alle attività dei consulenti ed esperti nominati dal Consiglio;
- c) cura la diffusione delle deliberazioni degli Organi collegiali; fornisce supporto e collaborazione al Dirigente generale della Segreteria tecnica nella redazione del processo verbale delle riunioni del Consiglio e cura la verbalizzazione delle riunioni degli altri Organi collegiali;
- d) acquisisce e diffonde la documentazione di carattere economico, giuridico e normativo di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;
- e) cura la redazione del notiziario stampa e la diffusione di stampati e documenti;
- f) cura lo sviluppo e la gestione del sistema informativo e della rete telematica, ivi compresi l'assistenza agli utenti, lo sviluppo dell'automazione degli uffici e le problematiche applicative; provvede alla gestione delle attività inerenti il protocollo;
- g) provvede alla organizzazione ed alla gestione della biblioteca.

Articolo 5. - *Settore Affari Istituzionali e Giuridici*

1. Il Settore affari istituzionali e giuridici:

- a) cura l'istruttoria e formula proposte per l'adozione degli atti regolamentari e dei provvedimenti di competenza del Consiglio, non assegnati ad altri servizi, ed esprime pareri, ove richiesti, su ogni questione sottoposta all'esame del Consiglio stesso;
- b) presta consulenza giuridica ai Servizi, ai Settori e agli Uffici, esprimendo pareri su specifiche questioni formulate dai responsabili delle singole unità organizzative;
- c) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico comunitario ed internazionale; cura i rapporti con le istituzioni comunitarie ed internazionali; provvede all'organizzazione di seminari, convegni e gruppi di lavoro;
- d) elabora i risultati ed i dati dell'attività degli altri Servizi ai fini della Relazione al Parlamento e di ogni altra iniziativa, non assegnata alle competenze di altri servizi, deliberata dal Consiglio;

- e) è incaricato della trattazione del contenzioso, mantenendo a tal fine direttamente i rapporti con l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 6. - Settore Risorse Umane e Finanziarie

1. Il Settore Risorse Umane e Finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, l'amministrazione e la formazione del personale e l'organizzazione del lavoro. E' articolato in ufficio affari generali, ufficio amministrazione e contabilità e ufficio del personale. In particolare:

- a) provvede all'approvvigionamento ed alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità curando i relativi adempimenti; predispone le misure applicabili per la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro;
- b) predispone gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità e al trattamento economico dei dipendenti;
- c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità, provvedendo a tal fine al trattamento giuridico dei dipendenti, alla formazione e all'aggiornamento professionale ed alla organizzazione del lavoro; cura altresì la gestione delle relazioni sindacali.

Articolo 7. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

PAGINA BIANCA

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio dei lavori pubblici

(Deliberazione del 13 luglio 1999)

TITOLO I - Istituzione e attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici

Articolo 1. - *Istituzione e attività*

1. Alle dipendenze dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è costituito ed opera l'Osservatorio dei lavori pubblici, cui è preposto un dirigente generale di livello C.
2. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome.
3. I modi e i protocolli dell'articolazione regionale dell'Osservatorio sono definiti dall'Autorità, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2. - *Compiti del Consiglio dell'Autorità*

1. Il Consiglio dell'Autorità:

- definisce criteri, modi e procedure per il funzionamento della sezione centrale e di quelle regionali e per l'acquisizione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale per la loro elaborazione e pubblicità;
- individua gli atti, i dati e gli elementi comunicati all'Osservatorio da trasmettere anche ad altri servizi;
- dispone, con il bilancio di previsione, le risorse necessarie per le sezioni regionali, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base dei modi e protocolli di cui all'articolo 1, comma 3;
- approva, su proposta del Dirigente Generale, gli schemi delle convenzioni necessarie per l'operatività dell'Osservatorio, da attuare attraverso collegamenti con analoghi sistemi dell'amministrazione ed enti indicati nell'articolo 4, comma 15 della legge 109/94;
- definisce le elaborazioni dei dati informativi concernenti i lavori pubblici ai fini della Relazione al Parlamento.

Articolo 3. - *Individuazione dei criteri di raccolta e elaborazione dei dati*

1. Il Consiglio approva, sulla base della proposta del Dirigente Generale dell'Osservatorio, i criteri per la raccolta e la elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale.

2. I criteri di raccolta sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il Dirigente Generale riferisce nel mese di novembre di ogni anno sulla rispondenza funzionale dei dati raccolti, delle modalità di acquisizione e dei criteri di elaborazione adottati e propone le modifiche ritenute necessarie.

Articolo 4. - *Determinazione dei costi standardizzati e pubblicazione*

1. Il Dirigente generale riferisce al Consiglio nel mese di ottobre di ciascun anno sui criteri per la determinazione dei costi standardizzati di cui all'articolo 4, comma 16, lettera b) della legge 109/1994.
2. Sulla base dei criteri approvati, l'Osservatorio determina i costi di cui al comma precedente che sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Articolo 5. - *Segnalazioni al Consiglio*

1. Secondo i criteri definiti dal Consiglio dell'Autorità su relazione dei Dirigenti Generali del Servizio ispettivo e dell'Osservatorio, la Sezione Centrale, anche su indicazione delle Sezioni regionali, valuta con cadenza semestrale i dati raccolti ed elaborati al fine di segnalare al Consiglio dell'Autorità le deviazioni dell'attività amministrativa dai principi indicati nell'articolo 1, comma 1 della legge 109/94, nonché dai criteri desumibili dalle indicazioni contenute nell'articolo 4 della legge stessa nella individuazione delle competenze dell'Autorità.

TITOLO II - Sistema ed organizzazione dell'Osservatorio

Articolo 6. - *Sezione Centrale*

1. La Sezione Centrale dell'Osservatorio si articola nei seguenti Settori :
 - Laboratorio Informativo
 - Valutazioni di Processo
 - Analisi e Metodologie
 - Informazione e Comunicazionea ciascuno dei quali è preposto un dirigente.
2. Il personale è assegnato ai Settori con delibere del Consiglio, su proposta del Dirigente generale. Le funzioni del personale di livello dirigenziale sono attribuite con le medesime modalità secondo i criteri di funzionalità, di ampia flessibilità e di collegamento dell'attività degli uffici.
3. La definizione delle dotazioni organiche dei Settori è deliberata dal Consiglio sentito il Dirigente generale.

Articolo 7. - Funzioni del Dirigente generale

1. Il Dirigente generale svolge i compiti attribuiti dalla legge e dal Regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. In particolare, oltre ai compiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento:

a) propone al Consiglio:

- i criteri di impostazione ed il programma annuale delle attività da svilupparsi a cura dei Settori di cui all'articolo 6; e riferisce con cadenza semestrale sui risultati conseguiti;
- i modi e gli ambiti della pubblicazione e della conoscibilità dei dati dell'Osservatorio, diversi da quelli previsti dalla legge n. 109/94;
- le iniziative necessarie per la realizzazione di un collegamento informatico con stazioni appaltanti nonché con le regioni e ne cura la gestione;
- le iniziative per garantire l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- le iniziative per la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale e per la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione di tutti i soggetti operanti nel settore;

b) riferisce al Consiglio, ai fini della deliberazione del «Piano degli accertamenti», in merito alle risultanze dei dati acquisiti e elaborati dall'Osservatorio;

c) sovrintende ai Settori di cui all'articolo 6, affinché le relative attività siano svolte secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dal Consiglio e verifica la completezza degli atti, dei documenti e delle relazioni;

d) è responsabile della gestione della spesa iscritta nei relativi capitoli assegnati al centro di responsabilità «Osservatorio dei lavori pubblici», ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità;

e) è designato, con delibera del Consiglio, quale referente dell'Autorità presso l'AIPA (Autorità per Informatica nella Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 10, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e della circolare AIPA n. 18/41 del 29 marzo 1993;

Articolo 8. - Laboratorio Informativo

1. Il Laboratorio Informativo è costituito dal complesso delle strumentazioni informatiche (hardware e software) e dalle risorse umane specializzate che supportano tutta l'attività delle strutture dell'Osservatorio. Il Laboratorio provvede alla progettazione e gestione delle reti e delle procedure, alla tenuta e all'aggiornamento degli archivi informatici dell'Autorità e a quanto altro necessario per il funzionamento dell'Osservatorio.

Articolo 9. - Settore Valutazioni di Processo

1. Il Settore Valutazioni di Processo svolge le attività di analisi e di valutazione, con riferimento alla programmazione triennale ed agli elenchi annuali di lavori pubblici, dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera, il rispetto delle norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni.

Articolo 10. - Settore Analisi e Metodologie

1. Il Settore Analisi e Metodologie svolge secondo criteri generali approvati dal Consiglio, attività di studio e di supporto alle decisioni, finalizzate alla selezione ed elaborazione dei dati, alla individuazione degli «indicatori» più significativi per l'evidenziazione delle disfunzioni nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici.

Articolo 11. - Settore Informazione e Comunicazione

1. Il Settore Informazione e Comunicazione, secondo i criteri generali definiti dal Consiglio, garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni, ed adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità; consente, su richiesta, l'accesso agli atti, secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; cura l'organizzazione e la gestione delle iniziative che il Consiglio decide di affidare in materia di informazione.

Articolo 12. - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Interventi regolatori dell'Autorità

(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

Articolo 1. - *Ufficio competente*

1. Nei casi previsti dall'articolo 5 del Regolamento del Servizio delle ispezioni e degli accertamenti e dall'articolo 5 del Regolamento dell'Osservatorio agli adempimenti amministrativi occorrenti per l'attuazione degli interventi regolatori provvede la Segreteria tecnica.

Articolo 2. - *Attività istruttoria preliminare*

1. Il Consiglio dell'Autorità delibera sull'ammissibilità dell'intervento regolatore sulla base di apposita relazione della Segreteria tecnica che cura i conseguenti adempimenti, ove ritenuti necessari.

2. Il Dirigente generale della Segreteria tecnica assume la responsabilità del conseguente procedimento, da concludere entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della delibera; cura la formazione ed il deposito presso la Segreteria del Consiglio di un fascicolo contenente la documentazione attinente al disposto intervento regolatore, unitamente ad ogni elemento o dato rilevante ai fini della risoluzione delle questioni; ivi compreso l'eventuale parere del Servizio di cui all'articolo 1.

3. Il Presidente della Autorità nomina il relatore e fissa la data della riunione per la discussione.

Articolo 3. - *Attività istruttoria*

1. Nella adunanza prefissata, il Consiglio, delibera, ove necessaria, l'acquisizione di pareri e, ove ritenga di poter definire il procedimento, delibera sulla base dello schema proposto dal relatore un atto denominato determinazione.

2. Qualora sia ritenuta necessaria una fase di audizioni, il Consiglio delibera la predisposizione di un documento e il termine entro il quale le Amministrazioni e le categorie interessate possono depositare memorie scritte ed atti pertinenti alle questioni trattate.

3. La Segreteria tecnica provvede alle operazioni occorrenti allo svolgimento della audizione disposta dal Consiglio, informando tempestivamente i soggetti invitati con la trasmissione agli stessi di copia del predisposto documento di base.

Articolo 4. - Audizione

1. Alla riunione fissata per l'audizione, oltre a coloro che sono stati invitati ed ai dirigenti dei Servizi dell'Autorità interessati alla questione, possono partecipare altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi dal Presidente dell'Autorità.
2. Il Presidente dell'Autorità, ovvero il componente del Consiglio da lui designato, apre la discussione esponendo sinteticamente i termini della questione ed i problemi interpretativi ad essa sottesi.
3. I partecipanti all'audizione possono intervenire nella discussione secondo l'ordine e nel rispetto dei termini di durata fissati dal Presidente.
4. L'attività di verbalizzazione e l'acquisizione degli atti e documenti prodotti sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

Articolo 5. - Deliberazione dell'atto di regolazione

1. Il Consiglio delibera sulla redazione dell'atto di regolazione nella stessa seduta in cui è stata tenuta l'audizione, ovvero in una riunione successiva alla quale sono chiamati per esprimere il proprio avviso i Dirigenti generali che hanno effettuato le segnalazioni di cui all'articolo 1.
2. L'atto di regolazione è sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio. Copia dello stesso, a cura del Dirigente generale della Segreteria tecnica, è trasmesso agli interessati, ai partecipanti all'audizione, pubblicato nel Bollettino dell'Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, diffuso con i mezzi di comunicazione.

Irrogazione di sanzioni pecuniarie (Deliberazione del 28 dicembre 1999)

Articolo 1. - *Norme applicabili*

1. Nell'ipotesi di violazione dei doveri di informazione di cui all'articolo 4, comma 6 e 17 e di esatta dichiarazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1 *quater*, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689, il regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa, nonché le seguenti ulteriori disposizioni.

Articolo 2. - *Contestazione della violazione*

1. Entro il termine di giorni trenta dalla conoscenza della violazione di cui all'articolo precedente, il Dirigente generale del Servizio ispettivo, ovvero il dirigente previamente delegato, provvede alla contestazione della violazione.
2. L'atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla violazione e l'indicazione di un termine non superiore a trenta e non inferiore a venti giorni durante i quali l'interessato può prendere visione del fascicolo ed estrarre copie dei relativi atti e presentare eventuali giustificazioni scritte da depositare nella Segreteria del Consiglio dell'Autorità. Contestualmente all'atto di contestazione viene data comunicazione del provvedimento del Presidente di fissazione dell'adunanza del Consiglio per la trattazione delle questioni.
3. Alla notificazione dell'atto di contestazione si provvede, di regola, a mezzo del servizio postale.
4. Qualora da elementi acquisiti successivamente alle contestazioni, appaia evidente l'insussistenza delle infrazioni contestate, ovvero la sua imputabilità al destinatario dal relativo atto, il Consiglio dell'Autorità può disporre l'archiviazione d'ufficio e della quale sarà data comunicazione all'interessato.

Articolo 3. - *Determinazioni dell'Autorità*

1. Scaduto il termine di cui all'articolo precedente, comma 2, il Presidente dell'Autorità designa il relatore.
2. Nella riunione fissata, l'interessato può comparire di persona ovvero farsi rappresentare da altro soggetto designato, con delega stesa anche in calce alla comunicazione di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio dell'Autorità, valutati gli atti e le giustificazioni proposte dispone l'archiviazione ovvero l'irrogazione delle sanzioni. L'atto è depositato nella Segreteria entro dieci giorni dalla data dell'adunanza e

comunicato, ove si tratti di dipendenti pubblici, alla Amministrazione di appartenenza.

4. A cura della Segreteria, il provvedimento di irrogazione della sanzione è notificato, all'interessato, con indicazione delle modalità di pagamento, nonché del termine e dell'autorità giurisdizionale alla quale è possibile proporre ricorso.

Articolo 4. - Riscossione delle sanzioni

1. Nel caso di mancato pagamento della sanzione, alla riscossione a mezzo ruolo, provvede il competente Ufficio della Segreteria tecnica.

**Categorie di documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso**
(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'articolo 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Sentiti i dirigenti generali dei Servizi dell'Autorità.

Delibera
il seguente regolamento:

Articolo 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorità o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 24, comma 2.

Articolo 2. - Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- b) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
- c) rapporti informativi nonché note personali caratteristiche, a qualsiasi titolo compilate, riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
- d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

- e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonché quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
 - f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
 - g) atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale e/o accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da terzo non portatore di un interesse diretto e personale;
 - h) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o salute limitatamente ai motivi;
 - i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
 - l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
2. Sono inoltre, escluse dall'accesso tutte le note, appunti, comunicazioni d'ufficio salvo che questi non abbiano costituito il necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso atti e documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona.

Articolo 3. - Atti interdetti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
- a) atti e documenti che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di uffici della Autorità;
 - b) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione;
 - c) atti e documenti relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il Consiglio dell'Autorità della vigilanza dei lavori pubblici,
 - d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri;
 - e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali;
 - f) atti e documenti che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti l'Autorità, dei dirigenti e impiegati della Autorità stessa che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza.

Articolo 4. - Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso alle categorie di atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

- a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti;
- b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;
- c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Articolo 5 - Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Articolo 6. - Procedimento di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. L'accesso può altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

3. Il richiedente sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

4. L'estrazione di copie di atti è sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dall'Autorità e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio.
5. Il suddetto pagamento è disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.

Articolo 7. - *Pubblicità*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Domanda di accesso agli atti e di documenti amministrativi

All'Ufficio.....

Il sottoscritto.....

Nato a.....il.....residente in.....

Via/piazza.....c.a.p.....

Chiede di prendere visione dei sottoindicati atti e/o documenti:

.....
.....
.....
.....
.....

(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:

.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

Documento di riconoscimento.....

n..... rilasciato il

da.....

Il sottoscritto

Responsabile dell'ufficio.....

.autorizza la presa visione di atti e/o documenti.

Data

Firma

Richiesta di copia di atti e documenti amministrativi

Il sottoscritto
.nato a
il residente
.in via/piazza c.a.p.
tel. n.

Chiede copia dei sottoindicati atti e/o documenti:

.....
.....
.....
.....
.....

(indicare per ciascun atto o documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta:

.....
.....
.....
.....

Data

Firma

Documento di riconoscimento
n. rilasciato il

da

Riservato all'ufficio
(timbro dell'ufficio)

Il sottoscritto
Responsabile dell'ufficio

autorizza il rilascio.

Data

Firma

Riservato all'Ufficio

(timbro dell'Ufficio)

**Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza della
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
(Deliberazione del 28 dicembre 1999)**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge n. 109/94;

Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione degli articoli 2 e 4, della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Sentiti i dirigenti generali dei Servizi;

**Delibera
il seguente regolamento:**

Articolo 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Autorità sulla vigilanza dei lavori pubblici, sia che conseguano a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza della Autorità devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 2. - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Autorità, della richiesta o della proposta.

Articolo 3. - Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Autorità, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241/90 e dell'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 4. - Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, in un albo istituito nella sede della Autorità.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Articolo 5. - *Partecipazione al procedimento*

1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso la sede della Autorità sono rese note, mediante l'affissione nell'albo di cui al precedente articolo 4, comma 2, o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Articolo 6. - *Termine finale del procedimento*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, con l'Autorità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'Autorità provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Autorità dall'obbligo di provvedere con ogni

sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o regolamenti dell'Autorità costituisce altresì il termine entro il quale l'Autorità stessa deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Articolo 7. - Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16 commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorità può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può, comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 dello stesso articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Articolo 8. - Pareri e valutazioni facoltativi

1. Quando l'Autorità fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso in cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Articolo 9. - Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Articolo 10. - Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11. - Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, l'Autorità verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Articolo 12. - Forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dall'Autorità. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Articolo 13. - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso. Per i procedimenti in corso alla stessa data, i termini di conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Audizioni periodiche delle formazioni associative
(Deliberazione del 10 febbraio 2000)

L'Autorità' per la vigilanza sui lavori pubblici

Delibera
Il seguente regolamento:

Articolo 1. - Audizioni periodiche

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici convoca con cadenza annuale i rappresentanti di Amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nazionali operanti nel settore dei lavori pubblici.
2. Sono convocate le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori partecipanti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 2. - Convocazioni

1. L'atto di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) luogo, giorno ed ora dell'audizione;
 - b) ordine del giorno dell'audizione, eventualmente corredato da documenti base per la discussione;
 - c) termini e modalità per l'accreditamento dei partecipanti;
 - d) termini e modalità con cui possono essere presentate le osservazioni.
 - e) di esso è data notizia su due quotidiani nazionali.

Articolo 3. - Ordine del giorno e verbalizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono proporre, entro il decimo giorno precedente la data dell'audizione, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
2. Dell'audizione viene redatto resoconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità.

Articolo 4. - Accredimento delle associazioni

1. I soggetti che intendono partecipare alle audizioni comunicano i nominativi dei partecipanti, in possesso, ove occorre, dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 5. - *Audizioni straordinarie*

1. Oltre alle audizioni periodiche di cui all'articolo 1, l'Autorità può convocare anche su richiesta dei soggetti di cui allo stesso articolo, audizioni straordinarie su singoli argomenti o temi particolari, stabilendo di volta in volta le opportune modalità di convocazione e di partecipazione.
2. Audizioni straordinarie possono essere, inoltre, convocate al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze e delle proposte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1 che siano portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi.

Amministrazione e contabilità

(Deliberazione del 18 marzo 1999)

Articolo 1. - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità stessa.

2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio".

Articolo 2. - Principi fondamentali

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:

- a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
- b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
- c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;
- d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
- e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
- f) equilibrio tra le entrate e le spese;
- g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
- h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.

Articolo 3. - Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'art.5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Articolo 4. - Conservazione delle somme impegnate

1. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.

Articolo 5. - Limiti di spesa e programmazione finanziaria

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 6. - Attribuzioni

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorità o, per sua delega, dai Dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi Servizi.
2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale dovrà essere apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Articolo 7. - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.
3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità amministrativa, per la cui individuazione si richiamano i principi del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Articolo 8. - Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
2. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
4. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità amministrativa, si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli.

Articolo 9. - Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della Segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

Articolo 10. - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresì, le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.
2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

Articolo 11. - Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni.

1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:
 - a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
 - b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.
2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorità sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

Articolo 12. - Spese per compensi a personale estraneo

1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo:
 - a) nei casi previsti dall'art.4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;
 - b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorità al momento del conferimento dell'incarico.
2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorità. Il parere di congruità di cui all'art. 20 non è richiesto.

3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarità dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.

Articolo 13. - *Piccole spese*

1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.
2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che deve essere trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.
3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'art.11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

Articolo 14. - *Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorità, al personale ed agli esperti è effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennità stesse.

Articolo 15. - *Rendiconto e controllo della gestione*

1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unità previsionali di base, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
2. Il rendiconto è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.
3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.
4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Articolo 16. - Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17. - Servizio di cassa interno

1. Il Presidente può autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito, dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economo-cassiere, inquadrato nella Segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'art.13 con il quale si può provvedere, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonché al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorità.

Articolo 18. - Responsabilità dell'economo-cassiere

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Articolo 19. - Manutenzione dei beni

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:

- a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
- b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Articolo 20. - Norme contrattuali di carattere generale

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addvenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto sono di competenza

del Direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformità dei principi generali stabiliti per l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.

5. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può avvalersi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

Articolo 21. - *Collaudi e verifiche*

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potrà prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente dell'Autorità.

3. Il collaudo non potrà comunque essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreché non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Articolo 22. - Controllo interno

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286 che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.

Articolo 23. - Adeguamento limiti di somma

1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli e le previsioni di stanziamento sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili e possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 24. - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato:

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

DPR 5 giugno 1985, n. 359;

DPR 23 maggio 1988, n. 190;

Legge 3 aprile 1997, n. 94;

Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

PAGINA BIANCA

Sezione II

PARERI

- 1 Schema di regolamento sui lavori pubblici, ex art.3 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
- 2 Schema di regolamento sulla qualificazione ex art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni
- 3 Schema di capitolato generale di appalto ex art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
- 4 Schema di decreto ministeriale ex art.14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni

PAGINA BIANCA

**Schema di regolamento sui lavori pubblici, ex art. 3 legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni**

(Parere del 17 marzo 1999)

In riferimento allo schema di regolamento suindicato, si formulano le seguenti osservazioni e proposte.

1. La disciplina relativa alla adozione del regolamento, di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, non prevede in modo esplicito la preventiva consultazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di cui al successivo art. 4. La legittimazione di tale Autorità ad interloquire nel procedimento di formazione del regolamento stesso sembra, tuttavia, ricavarsi dal disposto di cui al comma 4, lett. e, dello stesso art. 4: la previsione, ivi contenuta, relativa al potere dell'Autorità di "formula(re) al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento", sembra, infatti, sottintendere il riconoscimento all'Autorità medesima della facoltà di esprimere le proprie osservazioni anche con riferimento alla fase iniziale di redazione del considerato atto normativo.

Si precisa, tuttavia, che in questa prima fase l'Autorità limiterà le proprie considerazioni relativamente soltanto ai punti della bozza di regolamento che riguardano specificamente la sua organizzazione e funzionamento, ovvero a quelli che con tali punti hanno specifica e diretta correlazione.

2. Nello schema di regolamento è prevista, al comma 2 dell'art. 1, la non applicabilità dello stesso alle regioni ed alle province autonome, per i lavori pubblici da esse affidati in appalto o in concessione, nonché agli enti infraregionali per i lavori finanziati in maniera prevalente dalle regioni e dalle province autonome. E' fatta eccezione - ed è pertanto prevista l'applicabilità, anche a tali enti, del regolamento - per i lavori finanziati in misura prevalente dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato. La norma appare chiaramente intesa ad evitare interferenze con la competenza legislativa e regolamentare delle regioni e province autonome in materia di lavori pubblici di interesse regionale (art. 117 della Costituzione e relative norme dei rispettivi statuti per le regioni ad autonomia speciale). La stessa tiene, evidentemente, conto del fatto che i regolamenti governativi, compresi quelli cosiddetti delegati o autorizzati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale e che lo strumento della delegificazione, previsto dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988, non può operare per fonti di natura diversa e tra le quali intercorre un rapporto di competenza e non di gerarchia. E la norma risulta formulata nei termini indicati, verosimilmente, per un'esigenza di stretta conformazione alla decisione della Corte costituzionale n. 482, del 7 novembre 1995, che, nella parte finale del punto 8 del "considerato in diritto", nel ribadire le indicate affermazioni, esplicitamente esclude "l'applicabilità dell'emanando regolamento" di cui all'art. 3, legge n. 109 del 1994, alle regioni.

Non si è tenuto conto, tuttavia, della struttura composita dell'esaminanda bozza di regolamento e del fatto che la stessa, oltre a norme che attengono propriamente alla prevista delegificazione peraltro relativa anche a disposizioni che non attengono specificamente alla materia dei lavori pubblici, contiene anche norme di mera attuazione dei principi generali contenuti nella legge n. 109 del 1994. E non si è considerato che - con la prevista generalizzata inapplicabilità dell'emanando regolamento alle regioni e province autonome - si finisce, pertanto, con l'esentare le stesse dall'obbligo dell'osservanza anche di quelle norme, contenute nello schema in esame, che non hanno alcuna afferenza con la materia dei lavori pubblici di interesse regionale, ovvero che risultano concepite come attuazione ed esplicitazione dei principi generali della legge n. 109 del 1994, che pure sono stati ritenuti dalla Corte costituzionale (indicata sentenza n. 402 del 1995) vincolanti per le regioni, anche a statuto speciale, e province autonome, in quanto costituenti grande riforma economico sociale. Per il primo degli indicati profili, e limitandosi a considerare soltanto le norme che hanno attinenza con le competenze dell'Autorità di vigilanza, non sarebbe, in tal modo, vincolante per le regioni e province autonome, ad esempio, il titolo X dello schema di regolamento, ancorché lo stesso attenga ad una materia processualciviltistica, quale è quella riguardante la definizione delle controversie da parte di una Camera arbitrale. E così ancora non sarebbe vincolante per le regioni e province autonome la normativa, che pure è di tipo esclusivamente civilistico, relativa, sempre a titolo di esemplificazione, alle società di ingegneria (art. 52), alle società cooperative (art. 53), alle garanzie (titolo VII). Ma soprattutto non sarebbero applicabili alle regioni e province autonome, sempre a titolo di mera esemplificazione, le norme di cui al capo II della bozza di regolamento, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, che - come tante altre norme contenute nello schema in esame - attengono all'esecuzione ed alla attuazione dei principi indicati nella legge - quadro, di cui non ampliano il contenuto innovativo dell'ordine giuridico generale, perché si limitano a regolarne soltanto la strumentazione attuativa.

Sul piano più strettamente normativo va, poi, considerato che, in tale direzione conduce anche il disposto di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 109/1995, non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995), secondo cui il predisponendo regolamento, insieme alla legge, "costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6"; il che non può non implicarne, sia pure nel limite derivante dalla necessità di rispettare la parallela competenza, legislativa e regolamentare, delle regioni e delle province autonome in materia di lavori pubblici di interesse regionale, di una sua valenza generale e non limitata ai lavori di esclusiva competenza statale. Il problema derivante dalle indicate ed apparentemente contrapposte esigenze - a giudizio di questa Autorità - può, peraltro, essere risolto, non tanto prevedendo, come si propone, la generalizzata inapplicabilità dell'emanando regolamento alle regioni e province autonome, quanto, piuttosto, avendo cura di espungere- in esito ad una puntuale esegesi e-

tenendo conto dell'individuazione dei principi generali propri della legge quadro come fatta dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 402/1995)-dal regolamento medesimo quelle norme che, in quanto relative specificamente alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale e non, tuttavia, "coessenziali e di necessaria integrazione" dei principi generali contenuti nella legge quadro, siano in concreto idonee, per tale loro caratterizzazione, ad interferire con la concorrente e rimasta salva competenza, legislativa e regolamentare, delle regioni e province autonome.

Consegue che il comma 2 dell'art. 1 della bozza di regolamento dovrebbe essere soppresso; ovvero, per il caso che si voglia comunque prevedere una norma di salvaguardia per le competenze regionali, lo stesso dovrebbe essere così formulato:

"2. Le disposizioni del presente regolamento che non concorrono a costituire l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ed art. 3, comma 2 primo periodo, della legge n. 109/1994, non si applicano alle regioni e alle province autonome per i lavori pubblici da esse affidate in appalto o in concessione, ad eccezione di quelli finanziati in misura prevalente dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato, nonché agli enti infraregionali per i lavori finanziati in misura prevalente dalle regioni e dalle province autonome".

3. L'art. 3 dello schema di regolamento, così come formulato, non sembra tenere conto delle modificazioni apportate, con gli artt. 2 e 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415, alla precedente normativa concernente la qualificazione e la definizione delle controversie e delle relative competenze attribuite all'Autorità. Inoltre, non si è considerata la necessità per l'Autorità stessa di avvalersi, nelle more di attivazione delle procedure di mobilità, di personale già appartenente alla pubblica amministrazione, ed in ogni caso, per specifiche e particolari esigenze, di apporti esterni.

Si rappresenta, infine, l'opportunità di una disposizione che consenta - in considerazione della autonomia ed indipendenza di cui è dotata - la consultazione diretta da parte dell'Autorità del Consiglio di Stato, in deroga al disposto di cui all'art. 14 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 che implica, allo stato, la necessaria mediazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché, la possibilità per l'Autorità stessa, di avvalersi, in casi eccezionali - come è del resto già previsto - per la propria difesa ed assistenza, di professionisti del libero foro, senza, tuttavia, l'osservanza delle formalità indicate dall'art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Consequentemente l'art. 3 potrebbe essere così riscritto:

"1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e le modalità di autorizzazione e di vigilanza del sistema di qualificazione e l'esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione e di vigilanza sulla Camera arbitrale sono disciplinati con regolamenti adottati dall'Autorità stessa a maggioranza assoluta.

2. Per l'esercizio della propria attività di vigilanza, nelle more dell'attivazione dei processi di mobilità, l'Autorità può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ai fini di un eventuale inserimento nei propri ruoli. Inoltre, ove ricorrano esigenze di elevata o specifica professionalità, l'Autorità potrà avvalersi di supporti esterni definendo, attraverso apposito regolamento, le modalità di conferimento degli incarichi.
 3. L'Autorità ha facoltà di procedere direttamente alla consultazione del Consiglio di Stato.
 4. L'Autorità nei giudizi innanzi a qualsiasi giurisdizione si avvale normalmente della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato. Per particolari e giustificate circostanze può avvalersi di professionisti del libero foro senza osservare le formalità di cui all'art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
 5. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento."
4. Tra i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici vi è quello relativo all'irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dei commi 7 e 17 dell'art. 4 della legge n. 109 del 1994. Alla sanzione di cui al comma 7 dell'art. 4 fa, poi, riferimento il comma 1 quater dell'art. 10, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge n. 415/1998.

Atteso, tuttavia, che la sanzione di cui al comma 7 dell'art. 4 presuppone una formale e specifica richiesta di informazioni rimasta inevasa da parte dell'Autorità, può sorgere il problema se, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1 quater, che ad essa rinvia, sia sufficiente, per l'irrogazione della sanzione, la mancata dimostrazione all'ente aggiudicatore del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; ovvero, invece, non sia necessario, per l'irrogazione della sanzione medesima, l'ulteriore passaggio della richiesta di informazioni o chiarimenti da parte dell'Autorità che resti, a sua volta, inevasa, ovvero che implichi la comunicazione di dati o la trasmissione di documenti falsi.

Per come è attualmente formulato, il comma 1 dell'art. 6 dello schema di regolamento sembra privilegiare la seconda indicata interpretazione; per l'eventualità che si ritenga, invece, di optare per la prima delle possibili soluzioni, appare opportuno aggiungere al detto comma 1, dopo il n. "17" e prima della parola "della", l'espressione "e del comma 1 quater dell'articolo 10".

Va, poi, considerato che all'originario testo, il comma 9 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 ha aggiunto due periodi in base ai quali "i provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo. La riscossione avviene mediante ruoli".

Tale aggiunta è stata fatta, tuttavia, con esplicito riferimento alla sola fattispecie di cui all'indicato comma 7 dell'art. 4; sicché, vertendosi, peraltro, in materia di sanzioni amministrative per la quale è escluso il ricorso all'interpretazione analogica, dovrebbe ritenersi che essa non debba valere per la diversa ipotesi di cui al successivo comma 17 dell'art. 4 della legge. Atteso, poi, che trattasi, nell'uno e nell'altro caso, di violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, dovrebbe trovare applicazione, per entrambi i casi, la normativa generale vigente in materia e di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la conseguenza che, tenuto conto del disposto del relativo art. 12-ferma restando l'applicazione di tale normativa anche per l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4 legge n. 109/1994, per la parte relativa alla fase di accertamento e contestazione dell'infrazione, in quanto non modificata dal disposto dei periodi aggiunti con il richiamato comma 9 art. 9 legge n. 415 del 1998- si dovrebbe ritenere che sussista, invece, diversità di trattamento tra le due ipotesi considerate per la parte riguardante l'impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione: dovendosi, per il caso di cui al comma 7, ricorrere al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e dovendosi, invece, per l'ipotesi di cui al comma 17, adire il giudice ordinario (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981), da individuarsi nel giudice di pace dopo la riforma di cui ai comma 3 e 4, n. 4 dell'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Non risultando, peraltro, particolari ragioni che possano giustificare l'indicata diversità di regime, appare opportuno l'inserimento nell'emanando regolamento di una norma che ne disponga l'unificazione, estendendo la disciplina introdotta per l'ipotesi di cui al comma 7 anche alla fattispecie di cui al comma 17 art. 4 legge n. 109/1994. In realtà, a ben considerare, in tali sensi sembra già orientata la bozza di regolamento, di cui il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6, che prevede l'impugnabilità al giudice amministrativo dei provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria, è esplicitamente riferito ad entrambe le fattispecie di cui ai comma 7 e 17. Pare, tuttavia, opportuna una maggiore esplicitazione di tale intento, introducendo nell'emanando regolamento un articolo (5 bis) il cui primo comma potrebbe essere così formulato:

"1. Le disposizioni di cui ai periodi aggiunti all'art. 4, comma 7, della legge n. 109, dal comma 9 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, trovano applicazione anche per l'ipotesi di cui al comma 17 dell'art. 4 stessa legge."

Quanto, poi, alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 6 della bozza di regolamento, sembra opportuno - tenendo conto dell'articolazione del procedimento come disciplinato dalla più volte menzionata legge n. 689 del 1989, che prevede una distinzione tra la fase di accertamento e di contestazione della violazione ed una fase di irrogazione della sanzione - stabilire che, alla prima delle fasi indicate, l'Autorità provvede a mezzo del servizio ispettivo, inserendo, tra le parole "Autorità" e "provvede" - di cui al comma 1 del detto art. 6 - l'espressione "a mezzo del servizio ispettivo".

Con l'occasione potrebbe, altresì, essere anche resa esplicita la disposizione, risultante dal complessivo sistema in materia di sanzioni pecuniarie, secondo cui, per quanto non espressamente derogato, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sicché, al comma primo dell'art. 5 bis, potrebbe aggiungersi un ulteriore comma così formulato:

"2. Salvo quanto previsto nel comma 1, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni".

Il comma 1 quater dell'art. 10 della legge, come introdotto dall'art. 3 della legge n. 415/1998, attribuisce, inoltre, all'Autorità il potere interdittivo della sospensione delle imprese dalle procedure di aggiudicazione, su segnalazione dell'ente aggiudicatore relativa all'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ammissione alle gare. La norma va coordinata con il comma 7 dell'art. 8 della legge stessa, cui essa espressamente rinvia e che, fino al 31 dicembre 1999, attribuisce detto potere al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori ed a cui quindi le segnalazioni ricevute dall'Autorità vanno inviate. Sicché, nell'indicato art. 5 bis potrebbe essere inserito un ulteriore comma che reciti:

"3. Fino alla data del 31 dicembre 1999, l'Autorità trasmette al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori le segnalazioni ad essa inviate dai soggetti aggiudicatori ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 10 della legge".

Va tenuto, poi, conto del fatto che il comma 7 dell'art. 8 della legge, in precedenza richiamato, ha introdotto un limite temporale, da tre a sei mesi, per la sospensione delle imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, che, peraltro, può aver luogo soltanto per le ipotesi previste dalla direttiva 93/37/CEE, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ed è stabilita l'abrogazione delle norme incompatibili con tale prescrizione relative alla sospensione ed alla cancellazione dall'albo dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Nulla, poi, è previsto per quanto attiene alla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione, nei limiti di durata indicati, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999; l'ultima parte del richiamato comma 7, che attribuisce alle stazioni appaltanti il potere relativo "all'esclusione dalla partecipazione alle procedure", sembra, infatti, riguardare la sola possibilità di diretta non ammissione alla gara, sempre che vi sia stata una precedente sospensione e per il periodo dalla stessa previsto.

Dal complessivo sistema sembra, peraltro, che tale competenza, dal 1 gennaio 2000, debba essere esercitata, per la sua posizione, dall'Autorità a mezzo di procedimento, trattandosi di sanzione meramente interdittiva, da definirsi da parte della stessa Autorità.

Dal tutto consegue la necessità di una integrale riscrittura dell'art. 73, e, per ragioni di interpretazione analogica della legge, dell'art. 51 dello schema di

regolamento; nonché l'opportunità di una norma che espliciti agli indicati principi, che può costituire un ulteriore comma all'art. 5 bis e che può essere così formulata:

"4. Dal 1° gennaio 2000 alla sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvede l'Autorità di cui all'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109. Con apposito regolamento l'Autorità stessa disciplinerà il relativo procedimento interdittivo".

5. Con riferimento, poi, alla normativa della bozza di regolamento relativa alla Camera arbitrale, si osserva che l'istituzione della stessa, prevista dall'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n.109, presso l'Autorità di vigilanza non sembra implicare soltanto la sua allocazione presso detta Autorità, sottintendendo anche una potestà di vigilanza sul suo funzionamento ed un potere repressivo verso i componenti.

Per non rendere, poi, indeterminato il compenso da liquidarsi agli arbitri, sembra opportuno inserire un esplicito riferimento ai limiti fissati col decreto di cui all'art. 32, comma 2, della legge.

Sembra opportuno, infine, precisare che il complessivo onere economico per il funzionamento della camera arbitrale, di cui va assicurata l'economicità di gestione, va posto a carico di coloro che vi fanno ricorso; e che comunque il relativo funzionamento non comporti un aggravio finanziario per l'Autorità di vigilanza.

Si propone conseguentemente di inserire nel testo di cui all'art. 148 del predisponendo regolamento le seguenti integrazioni:

- a) al comma 3 del detto art. 148, dopo la parola "pubblici", di cui al secondo rigo, aggiungere le parole "che ne vigila l'operato e che, per gravi violazioni, può disporre la revoca della nomina con provvedimento motivato";
- b) inserire al comma 9 dell'art. 148, dopo le parole "fissati in via generale" e prima delle parole "tenendo conto", l'espressione "sulla base del decreto di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 109";
- c) aggiungere al comma 10 dello stesso art. 148 l'ulteriore periodo: "Ove non coperto dalle spese poste a carico dei litiganti, all'onere economico per il funzionamento della Camera arbitrale si provvede con assegnazione da parte del Ministero del tesoro con l'unità previsionale di cui al precedente periodo".

PAGINA BIANCA

Schema di regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n.109, e successive modificazioni
(Parere del 9 giugno 1999)

1. Nel disegno delineato dalla legge - quadro in materia di lavori pubblici, obiettivo prioritario è la qualità delle opere e dei lavori. Sono tenute a perseguirlo entrambe le parti implicate nella loro realizzazione: la pubblica amministrazione in qualità di committente e le imprese private quali soggetti esecutori. La prima deve organizzarsi ed operare in modo da assicurare la realizzazione di un prodotto - l'opera pubblica - che sia il migliore possibile rispetto alle sue esigenze. E tanto deve fare conformando la sua condotta a criteri di efficienza ed efficacia ed adottando procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. I privati, a loro volta, qualificandosi professionalmente ed improntando il loro operato ai principi oltre che della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso modo i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai soggetti privati operatori devono essere preventivamente sottoposti a certificazione di qualità.

2. Il comma 20 dell'art. 8 della Legge, per il conseguimento della indicata finalità, prevede l'istituzione, con apposito regolamento governativo, di un sistema di qualificazione per tutti i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo (appaltatori, concessionari e subappaltatori) di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU. Deve trattarsi di un sistema unico ed articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori. Il regolamento dovrà altresì stabilire quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici d'importo inferiore a 150.000 ECU.

Il meccanismo di selezione dei soggetti affidatari di lavori pubblici - incentrato, nel precedente sistema, nell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori - risulta, in tal modo, completamente ridisegnato.

Da segnalare, tuttavia, che l'innovazione riguarda i soli soggetti direttamente coinvolti nell'esecuzione dei lavori e non attiene, pertanto, ad altri soggetti impegnati a titolo diverso nella realizzazione dei lavori medesimi.

Il nuovo sistema di accesso al mercato dei lavori e delle opere pubbliche entrerà in vigore il 1° gennaio del 2000; fino a tale data, la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 come integrato dalle disposizioni dell'apposito decreto dello stesso presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 comma 2, indicata legge n. 55/1990.

3. Il neo previsto meccanismo di qualificazione deve essere attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati

dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici. All'iniziale previsione, propria della prima stesura della legge, di "enti di accertamento pubblici e organismi di certificazione pubblici o di diritto privato.." è stato, quindi, preferito un sistema che devolve il riconoscimento della qualificazione in via esclusiva a soggetti di attestazione di diritto privato.

E tanto è stato fatto in coerenza con il principio di partecipazione che caratterizza la fase attuale dell'azione amministrativa; in conformità, inoltre, alla tendenziale attenuazione dell'intervento autoritativo e pubblicistico che caratterizza il neo previsto ordinamento sui lavori pubblici.

4. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000; b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla indicata lett. a); c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. E' demandato al regolamento di definire la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati per un periodo non inferiore a cinque anni e in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità. La facoltà e il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU.

5. Il procedimento di autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici all'attività di attestazione implica l'acquisizione di un parere di un'apposita Commissione consultiva istituita presso l'Autorità di vigilanza. L'emanando regolamento deve fissare il numero e le modalità di nomina dei componenti di tale Commissione, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati.

Proprio questa composizione induce a ritenere che si sia inteso dar vita ad un organismo rappresentativo, fermo restando, per l'attività dell'Autorità di vigilanza, il supporto tecnico-operativo della struttura che svolge all'interno di essa l'attività istruttoria. Va tenuto anche conto che i soggetti attestatori, di cui il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici, devono, in ogni caso, agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori dei lavori pubblici destinatari delle norme sulla qualificazione e sono sottoposti alla sorveglianza

dell'Autorità di vigilanza.

Così definite le linee generali del previsto sistema di qualificazione, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sullo schema di regolamento attuativo sottoposto al suo esame, formula le seguenti osservazioni:

- a) La predisposta bozza di regolamento, da emanarsi con le formalità della delegificazione di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, appare apprezzabile ed esaustiva per il profilo sia sostanziale che formale. La stessa è suddivisa in quattro titoli, ciascuno distinto in più articoli.

Il titolo I contiene disposizioni generali e definisce, più propriamente, l'ambito di applicazione dell'emanando Regolamento (art. 1), i contenuti delle categorie giuridiche utilizzate (art. 2), le categorie e classifiche nelle quali è articolata la qualificazione (art. 3) e rinvia ad un allegato per la individuazione degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale (art. 4). Il titolo II disciplina, poi, il procedimento riguardante il rilascio da parte della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici dell'autorizzazione all'attività di attestazione di cui al neo previsto sistema di qualificazione. E' determinata, in particolare, la composizione e la nomina della Commissione consultiva (artt. 5 e 6); sono indicati i requisiti generali di indipendenza e tecnici delle società di attestazione (artt. 7-8-9); sono individuate le condizioni per il rilascio da parte della Autorità di vigilanza della concessione dell'autorizzazione all'attività di attestazione e per la sua eventuale revoca (art. 10); è prevista la istituzione di un albo delle società di attestazione e delle imprese qualificate (art. 11); è stabilito che l'attività di attestazione della qualificazione assume la natura di pubblica funzione e sono fissate le regole di comportamento dei soggetti abilitati al suo esercizio (art. 12); è prevista infine la necessità di un'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per gli organismi già accreditati secondo la legislazione vigente al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità e che intendano svolgere anche attività di attestazione (art. 13). Il titolo III fissa, poi, i requisiti delle imprese necessari per il riconoscimento della qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici: sono in particolare definiti i rapporti tra le società di attestazione e le imprese qualificate (art. 14); sono individuati i requisiti di ordine generale (art. 15) e di ordine speciale (art. 16) occorrenti per la qualificazione, con riferimento anche ai consorzi stabili di imprese (art. 17); è prevista la rivalutazione degli importi dei lavori ultimati sulla base delle variazioni attestate dall'ISTAT (art. 18); è determinato il periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 19); sono fissati i criteri per l'accertamento e la valutazione dei lavori eseguiti all'estero (art. 20) e dei lavori eseguiti in subappalto (art. 21); sono, quindi, determinati criteri per la valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 22); sono stabilite le modalità per la individuazione della direzione tecnica dei lavori (art. 23); è prevista, quindi, una sorta di ricorso gerarchico improprio avverso le

determinazioni delle società di accreditamento (art. 24) ed è disposta la istituzione presso l'Osservatorio per i lavori pubblici di un Casellario informatico delle imprese qualificate (art. 25); sono stabiliti i requisiti che devono possedere le imprese per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 ECU (art. 26).

Il Titolo IV, infine, contiene norme che vanno applicate nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema e che sono più propriamente transitorie (art. 27); riguardano le categorie prevalenti e le lavorazioni subappaltabili o scorporabili (art. 28), concernono gli appalti di importo pari o inferiore ad 1,5 miliardi (art. 29) ovvero di importo superiore ma inferiore a 9 miliardi.(art. 30).

- b) Va segnalata l'eventuale opportunità di una ricognizione ed elencazione delle fonti normative primarie da considerarsi abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- c) Con riferimento al testo di cui all'art. 3 dello schema di regolamento, appare opportuno indicare l'importo dei lavori, oltre che in lire anche in Euro.

Sembra opportuno, poi, con riferimento all'art. 4, disporre l'allegazione al regolamento dei sistemi di qualità ISO 9000 o delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

- d) Va tenuto presente l'aggravio operativo derivante all'Autorità di vigilanza per il supporto operativo prestato al funzionamento della Commissione e per la successiva vigilanza sugli organismi di attestazione. All'art. 5 dello schema di regolamento andrebbero, quindi, aggiunte ulteriori disposizioni intese al sopperimento delle risorse per far fronte all'anzidetto aggravio che potrebbero articolarsi in tre ulteriori comma così formulati:

"7. Per l'istruttoria e per l'espletamento dell'attività di vigilanza, di cui al successivo articolo 10, l'Autorità si avvale di un apposito ufficio costituito da non più di venti unità, cui sovrintende un dirigente generale di livello C, in aumento alla dotazione organica prevista dagli artt. 4 e 5 della Legge.

8. Alla copertura dei posti di cui al comma precedente ed alle necessità relative al funzionamento dell'attività di vigilanza si provvede con trasferimento di personale assegnato agli uffici del Comitato Centrale dell'Albo dei costruttori e degli stanziamenti del relativo Centro di responsabilità.

9. Con apposito regolamento l'Autorità disciplina il funzionamento dell'Ufficio ed i lavori della Commissione consultiva per quanto non previsto dal presente Regolamento."

- e) Nel comma 3 dell'art. 7, dopo le parole "e di effettuazione dei" e prima delle parole "controlli tecnici" potrebbe essere aggiunta, per una più puntuale individuazione dell'oggetto dello statuto delle società di attestazione, la parola "connessi".

Non appare, poi, chiaro il contenuto del disposto di cui al comma 5 dello stesso art. 7. Qualora si sia inteso riferire alle evenienze che possano avere incidenza sul requisito di indipendenza della SOA, il comma potrebbe così essere meglio formulato:

"5. Le SOA devono dichiarare l'eventuale sussistenza di circostanze, di cui devono fornire adeguata documentazione, che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza".

Per un migliore svolgimento nell'articolazione delle norme, il disposto di cui al comma 7, sempre dell'art. 7, potrebbe essere anteposto a quello di cui al comma 6, che numerato a sua volta come comma 7, potrebbe essere così meglio formulato:

"7. Le SOA comunicano all'Autorità qualunque cambiamento relativo al proprio campo di interesse rispetto agli assetti originariamente denunciati, nonché il verificarsi di alcune delle evenienze di cui al precedente comma; la rilevanza di tali circostanze, ai fini del permanere della autorizzazione all'attività di attestazione, è valutata caso per caso dall'Autorità di Vigilanza".

Inoltre, per come è articolato il disposto di cui al comma 4 dell'art. 9 sembra implicare un'eccessiva interferenza nell'organizzazione aziendale delle imprese. Sicché, lo stesso potrebbe essere meglio specificato in due comma così formulati:

"4. L'attrezzatura informatica della SOA deve essere conforme agli standard per la comunicazione delle informazioni.

5. L'Autorità definisce le modalità e gli standard per la comunicazione in via informatica delle informazioni da parte delle SOA."

- f) Al comma 5 dell'art. 10, al primo periodo, dopo le parole "dei requisiti e delle condizioni" potrebbero essere aggiunte le parole "di cui agli articoli da 7 a 9".

Così come nel successivo periodo l'espressione "art. 8" potrebbe essere sostituita con l'espressione "articoli 7, 8 e 9."

Il disposto di cui al comma 6, sempre all'art. 10, potrebbe essere meglio enunciato con l'articolazione in due distinti comma che potrebbero essere così formulati:

"6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione ha obbligatoriamente inizio quando l'Autorità viene a conoscenza dell'esistenza di una delle circostanze di cui al comma precedente.

7. Detto procedimento prende avvio, su segnalazione di terzi interessati, ovvero ad iniziativa d'ufficio da parte dell'Autorità con la formale comunicazione alla SOA delle circostanze addebitate e con la contestuale assegnazione di un congruo termine per fornire le proprie controdeduzioni; l'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie ad istruire il procedimento".

Se si aderisce a tale suggerimento, l'attuale comma 7 assumerebbe la numerazione di comma 8.

Va segnalato che nella complessiva formulazione dell'art. 10, non è stata fissata alcuna disciplina relativa ai contratti in corso con le SOA cui è revocata l'autorizzazione all'attestazione.

6. Le ulteriori osservazioni che seguono possono essere esposte in forma sintetica per l'evidenza delle motivazioni e la portata dei suggerimenti.

- a) Con riferimento alla tariffa di cui al comma 3 dell'art. 12, va segnalata l'opportunità di stabilire, ove non sia possibile aderire a quanto proposto al punto 4), la devoluzione di una percentuale della stessa al bilancio dell'Autorità in considerazione dell'onere economico per essa derivante dal sistema di qualificazione.
- b) Al comma 1 dell'art. 13 le parole "secondo la legislazione vigente" potrebbero essere soppresse in quanto non risulta una espressa disciplina legislativa in materia di certificazione di qualità.
- c) Il comma 1 dell'art. 14 potrebbe essere meglio formulato, evitando problemi interpretativi, con l'aggiungere dopo "a) e b) della Legge" la precisazione "nei casi previsti dal Regolamento stesso".
- d) Il comma 2 dell'art. 18 potrebbe essere così meglio formulato:
"2. Non sono soggetti a rivalutazione gli importi dei lavori in proprio e non su committenza".
- e) Al comma 1 dell'art. 19 dopo la parola "in esame" potrebbe essere aggiunta l'espressione "ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui agli articoli 16, 17 e 18".
- f) Analogamente a quanto suggerito per il comma 2 dell'art. 18, al comma 3 dell'art. 22, dopo le parole "in proprio", potrebbero essere aggiunte quelle "e non su committenza".
- g) Al comma 1 dell'art. 24 l'espressione "di una SOA o di un organismo di attestazione autorizzato" potrebbe essere soppressa.
- h) Alla fine del comma 5 dell'art. 25 potrebbe essere aggiunta l'espressione "fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti".
Sembra che i comma 4 e 5 dell'art. 25, per come formulati, possano apparire contraddittori.
Si suggerisce l'opportunità di una loro unificazione con la specificazione che i dati per i quali è possibile la pubblicizzazione sono quelli indicati al precedente comma 2.

**Capitolato generale di appalto ex art.3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni**

(Parere in data 21 dicembre 1999)

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni prevede, al comma 5, l'adozione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del nuovo capitolato generale di appalto dei lavori pubblici.

E' previsto, altresì, che il decreto ministeriale entri in vigore contemporaneamente al regolamento generale sui lavori pubblici, di cui al precedente comma 2 dello stesso indicato articolo 3, e che lo stesso debba trovare applicazione per i lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 2 della medesima legge n. 109/1994. In riferimento alla normativa indicata, il Ministro dei lavori pubblici, con nota prot. n. 1873/99/5p del 10 novembre 1999, ha trasmesso per le valutazioni di competenza una bozza di capitolato generale predisposta dall'ufficio legislativo di essa amministrazione.

Al riguardo, il Consiglio della Autorità, nella riunione del 21 dicembre 1999, ha ritenuto di poter formulare sullo schema indicato le seguenti

OSSERVAZIONI

In linea generale, può convenirsi con la considerazione dell'Ufficio legislativo del Ministero concernente la non indispensabilità, nel contesto complessivo della disciplina definita dalla legge-quadro sui lavori pubblici e dal relativo regolamento di attuazione, di un capitolato generale di appalto. Effettivamente, come da detto ufficio rilevato, la normativa primaria e quella regolamentare delegata, in corso di definizione, concernenti la materia, si caratterizza per una puntualità e specificità delle relative prescrizioni che lascia poco spazio ad un ulteriore intervento regolatore di carattere generale. Sicché, come pure osservato dal Consiglio di Stato (parere 123, Adunanza generale del 12 luglio 1999), la funzione del capitolato generale di appalto si riduce alla individuazione di poche disposizioni di rango secondario che potrebbero trovare agevole collocazione nell'ambito dei capitoli speciali di cui, peraltro, si sarebbe potuto meglio definire la natura e la portata.

Resta il fatto, tuttavia - come pure osservato nella relazione dell'ufficio legislativo - che la necessità dell'adozione di un capitolato generale di appalto scaturisce dall'esplicita previsione della legge-quadro che, peraltro, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dall'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ne ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione estendendolo, dalle sole amministrazioni dello Stato come era inizialmente previsto, a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui al relativo articolo 2, comma 2, lett. a). Va considerata, inoltre, la confermata

esplicita natura regolamentare dell'atto in esame, quale si desume dal riferimento, per la sua adozione, alla disposizione di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, e conseguentemente il definitivo superamento, per il caso in esame, delle pregresse questioni interpretative collegate alla precedente legislazione.

La riconosciuta natura regolamentare del nuovo capitolato generale di appalto comporta, poi, che lo stesso - a norma del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 17 della indicata legge n. 400/1988 - debba recare la denominazione di "regolamento"; che alla sua adozione si debba pervenire "previo parere del Consiglio di Stato" e che esso debba essere sottoposto "al visto ed alla registrazione della Corte dei conti", con successiva pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

La natura regolamentare dell'atto implica, quindi - per le amministrazioni aggiudicatrici (enti pubblici) richiamate - la vincolatività per forza propria, sia per l'amministrazione appaltante sia per i soggetti che con la medesima entrano in rapporto; oltre, ovviamente, alle ulteriori correlate conseguenze in ordine alla individuazione dei canoni interpretativi (che sono quelli relativi alle norme giuridiche e non ai contratti), alla ammissibilità del ricorso in Cassazione per la sua violazione o errata interpretazione, ed all'onere probatorio scaturente dalla sua eventuale contestazione in giudizio.

Dalle svolte considerazioni sembra, pertanto, conseguire - con riferimento allo schema in esame - sia la necessità di un preambolo all'articolato che, oltre alla indicazione della denominazione di "regolamento", faccia riferimento anche al parere del Consiglio di Stato, sia di una migliore puntualizzazione di tutto l'articolo 1 il quale, per come è oggettivamente formulato, può apparire definito nel presupposto (peraltro opposto a quanto sostenuto nella stessa relazione allo schema in esame) della natura contrattuale dell'atto anche per le amministrazioni aggiudicatrici cui specificamente si impone per detta sua natura. A tale ultimo riguardo, può essere segnalata, in particolare, l'inopportunità del riferimento alle "condizioni generali di contratto", che solo su una natura contrattuale dell'atto potrebbe apparire giustificato; e ciò stante anche l'evocazione che da esse deriva della categoria civilistica dei contratti per adesione, con tutte le implicazioni connesse alla loro applicabilità alla pubblica amministrazione.

Ed analogamente non sembrerebbe necessario prevedere, per imporne l'imperatività e con riferimento agli enti pubblici cui lo stesso specificamente si applica, che il capitolato generale debba essere richiamato (a parte l'obbligo di allegazione previsto dal regolamento generale) al contratto di appalto, dal momento che le prescrizioni in esso contenute, proprio per avere natura regolamentare, non formano oggetto di negoziazione tra le parti prevalendo naturalmente sulle eventuali clausole difformi del capitolato speciale (in tali sensi Cons. Stato Ad. gen. 123/1999).

Né sembra decisivo sul punto rilevare, come fa il Ministero, ed al fine del mantenimento del testo dell'articolo 1, così come è stato formulato, che -

con riferimento agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, per i quali il Capitolato non ha forza di regolamento - le specifiche prescrizioni contenute nel capitolato generale possono formare oggetto di un impegno di tipo negoziale ed imporsi, pertanto, in quanto clausole contrattuali ed in conseguenza della esplicita formalizzazione dell'accordo. Da ciò non discende però l'opportunità di una generale previsione relativa al richiamo espresso in ogni contratto, di cui costituirebbe parte integrante, e da cui dovrebbe conseguire una generalizzata applicazione delle prescrizioni del Capitolato. Questo richiamo potrebbe essere nella norma previsto e così prescritto solo per gli enti aggiudicatori ai quali non si applica il Capitolato quale norma regolamentare.

Quanto, poi, al contenuto dello schema in esame che, peraltro, in molti punti è riproduttivo del testo di cui al DPR 16 luglio 1962, n. 1063, va, in linea generale, apprezzata l'opportuna trasfusione in precetti normativi di alcuni principi elaborati in sede giurisprudenziale soprattutto arbitrale. Ci si riferisce, in particolare e tra l'altro, alla previsione di cui all'articolo 8 relativa alle spese del contratto che vanno poste a carico dell'appaltatore unitamente a tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari. Rileva, inoltre, la previsione di cui all'articolo 31 relativa alla decadenza dalle riserve prevista, oltre che nel caso della tardiva iscrizione, anche nell'ipotesi, richiamata più volte dalla giurisprudenza, di mancata o imprecisa quantificazione. Ed ancora si può richiamare la disciplina di cui all'articolo 33 relativa alla possibilità del ricorso all'arbitrato nel corso dei lavori; anche in tal caso, infatti, pur continuandosi a considerare tale ipotesi come eccezionale, risulta, tuttavia, in parte recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale tendenzialmente favorevole all'immediata soluzione delle controversie anche prima dell'ultimazione dei lavori.

Analogamente apprezzabile appare, poi, l'intervento risolutore in merito ad alcune questioni interpretative per le quali non esisteva un orientamento consolidato in giurisprudenza. In particolare rileva, al riguardo, la normativa di cui all'articolo 17 concernente la sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto. E' stato adeguatamente stabilito che nessun compenso aggiuntivo spetta all'appaltatore qualora il luogo di provenienza del materiale non sia previsto negli atti contrattuali ovvero, qualora previsto, sia stato successivamente cambiato nell'interesse dello stesso appaltatore. Analogamente rilevante, per il profilo in esame, infine, è la disciplina di cui all'articolo 25 in merito alla quantificazione del danno derivante all'appaltatore da sospensioni ritenute illegittime.

Con specifico riferimento all'articolato, va segnalata, innanzitutto, la necessità, al comma 4 dell'articolo 1, di indicare il numero (n. 109) della legge 11 febbraio 1994.

Per come è formulata, poi, la prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 4 appare eccessivamente rigida ed interferente con l'autonomia organizzativa dell'imprenditore.

Con riferimento al comma 1, lett. b) dell'articolo 3, pare opportuno che si faccia anche riferimento all'ipotesi della cessione del contratto.

Con riferimento all'articolo 5, sembra opportuno escludere dal complesso delle spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore di cui alla lettera a), del comma 1, quelle relative alla sicurezza nei cantieri, da ritenersi ricomprese negli oneri ad esse relativi.

Con riferimento all'articolo 10, può essere opportuna, alla fine del comma 6, una specificazione secondo cui la variazione della quantità si considera pregiudizievole per la sola parte eccedente il quinto d'obbligo.

La disposizione, peraltro, di cui al relativo comma 5 non desta perplessità ove la si intenda nel senso che gli aumenti dei costi delle opere relative alle fondazioni sono indifferenti rispetto alla determinazione del quinto e non si sommano agli altri aumenti al fine di individuare se detto quinto sia stato superato. Soltanto se da soli gli aumenti dei costi delle opere relative alle fondazioni superano il quinto dell'importo totale del contratto, sono applicabili le prescrizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo.

Al fine, comunque, di evitare possibili contrasti interpretativi, potrebbe essere utile riportare nel testo la prescrizione indicata in precedenza.

Con riferimento al comma 6 dell'articolo 10 si segnala l'opportunità di apportare una aggiunta alla fine del primo periodo indicando che l'equo compenso deve essere proporzionale all'incidenza del gruppo di lavorazioni che lo ha determinato rispetto all'importo totale dell'appalto.

Particolarmente rilevante appare, poi, la disposizione di cui all'articolo 11 relativa alle varianti migliorative ed alla ripartizione delle relative economie in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Sembra, comunque, preferibile sostituire, al primo comma, l'inciso "ai sensi dell'articolo 25" con l'inciso "nei casi di cui all'articolo 25", il che contribuisce ad una migliore chiarezza del testo normativo.

La previsione normativa indicata sembra intesa a favorire l'apporto delle conoscenze tecnologiche che l'operatore privato potrebbe essere in grado di acquisire con maggiore tempestività rispetto alla stazione appaltante. La stessa sembra, poi, collegarsi ad altre disposizioni della legge - quadro intese a favorire l'utilizzazione della capacità tecnica dell'impresa sia nella fase progettuale sia in quelle strettamente esecutive. Va tuttavia segnalata la delicatezza del delineato meccanismo operativo, stante la difficoltà di definire il confine tra l'apporto ideativo in fase di esecuzione dell'impresa appaltatrice e l'eventuale carenza di progettazione.

Analoghi problemi comporta la previsione di cui all'articolo 23 relativa al premio di accelerazione per il caso di anticipata ultimazione dei lavori ed

ancorché lo stesso trovi riferimento nell'articolo 12 del regolamento generale, potendo anche in tal caso ipotizzarsi un uso improprio del ricorso all'istituto; sarebbe opportuno prevederne l'applicazione alla ipotesi di effettiva e motivata utilità di anticipata consegna dell'opera.

Con riferimento all'articolo 24, potrebbe essere opportuno, al comma 1, un riferimento alla responsabilità del progettista per gli errori di progettazione, nonché ai limiti alle varianti in corso d'opera.

Se pienamente condivisibile, infine, è la previsione di cui al già richiamato articolo 25, relativa alla determinazione del danno derivante dalle sospensioni illegittime può essere, tuttavia, opportuna una attenuazione della rigida previsione di cui al relativo comma 3, considerando la possibilità di prevedere la risarcibilità di ulteriori spese documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori, ancorché non ricomprese nel calcolo forfettario come fissato nei precedenti commi.

PAGINA BIANCA

**Schema di decreto ministeriale ex articolo 14, comma 11 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

(Parere del 21 Dicembre 1999)

1. Ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si deve svolgere sulla base di un "programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali", predisposti ed approvati "unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno ..." (articolo 14, comma 1, legge indicata).

Vi sono tenute le "amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (a) gli enti pubblici, compresi quelli economici, (a) gli enti e (al) le amministrazioni locali, (al) le loro associazioni e consorzi nonché (a) gli altri organismi di diritto pubblico" (comma 2, lett. a) dell'articolo 2, richiamato dal comma 1 dell'articolo 14 detta legge).

Dall'obbligo della programmazione triennale sono, pertanto, esentate le regioni; vi sono obbligati, invece, tutti gli altri enti pubblici, ancorché la relativa attività istituzionale non attenga, se non indirettamente ed occasionalmente, all'esecuzione di opere pubbliche.

Vi sono tenuti, in particolare, gli "organismi di diritto pubblico", come individuati dalla normativa comunitaria sugli appalti e come definiti dal comma 6, lett. a) dell'articolo 2 della legge n. 109/1994.

La prevista attività programmatoria triennale tende a garantire la realizzabilità tecnica ed economica delle opere pubbliche.

"L'esigenza è quella di determinare le opere pubbliche che possano essere effettivamente e completamente realizzate, in base alle disponibilità finanziarie e secondo un ordine di priorità che si basa sulla valutazione dei costi e dei benefici" (Corte Cost. 7 novembre 1995, n. 482).

Il programma triennale costituisce, in particolare, "momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti (che vi sono tenuti) predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con gli altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari".

"Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche".

E' imposta, in particolare, l'individuazione "con priorità (de) i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con

capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica" (articolo 14, comma 2).

"Il programma triennale deve prevedere (poi) un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario" (articolo 14, comma 3).

"Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che (in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto) possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, (e) previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria" (articolo 14, comma 4).

E' fatta comunque salva l'armonizzazione della programmazione triennale con quella ulteriore già prevista dalla legislazione (anche regionale) vigente e con la normativa urbanistica.

I soggetti tenuti alla programmazione triennale sono obbligati "nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma (a) rispettare le priorità ivi indicate" (articolo 14, comma 5).

Tuttavia, il programma triennale dei lavori pubblici non "costituisce uno strumento chiuso e statico, giacché lo stesso articolo 14 dispone, al comma 7 (ora comma 5, secondo periodo) che le amministrazioni aggiudicatrici possono discostarsi dalle priorità fissate nel programma non solo per gli interventi imposti da eventi imprevedibili e da calamità, ma anche se vi sono modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o da atti amministrativi, anche a livello regionale" (Corte Cost. n. 482/1995 indicata).

L'elenco annuale dei lavori costituisce, a sua volta, il momento attuativo della programmazione triennale. In esso vanno ricomprese le opere previste dal programma di cui si può provvedere alla realizzazione, tenendo conto delle priorità indicate nel programma stesso e nel rispetto della compatibilità con la pianificazione urbanistica vigente o adottata. Di tale opere deve, tuttavia, essere stato redatto almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi (articolo 14, comma 5 e 6).

Possono essere inseriti nel programma annuale anche lavori o tronchi di lavoro a rete, limitatamente a uno o più lotti e sempre che "con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro" (articolo 14, comma 7).

L'elenco annuale, predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributo o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni" (articolo 14, comma 9).

I lavori non inseriti nell'elenco annuale e per i quali non è consentita la deroga alla relativa iscrizione non possono usufruire di alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni (articolo 14, comma 10). Essi possono essere eventualmente eseguiti soltanto "sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia" (articolo 14, comma 9).

Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori devono essere adottati sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

I programmi e gli elenchi vanno trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, fatta eccezione per quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e dalle amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, vanno trasmessi anche al CIPE per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti (articolo 14, comma 11).

Il complessivo delineato sistema troverà applicazione dalla data del primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale indicato, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno (articolo 14, comma 12).

2. Passando, poi, all'esame della bozza di provvedimento ministeriale, va rilevato, preliminarmente, che lo stesso, più che come uno "schema tipo" di programma, sembra configurato come un regolamento esplicativo dei criteri per la relativa redazione.

La circostanza non pare, tuttavia, implicarne il contrasto con il disposto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come in precedenza illustrato, posto che di tale disposizione appaiono rispettate le finalità ed il contenuto sostanziale. La genericità, anzi, delle formulate indicazioni consente a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di interloquire più incisivamente - il che rientra, peraltro, appieno nella sua competenza - in relazione alla concreta puntualizzazione del programma, in sede di procedimento relativo alla raccolta delle informazioni in esso contenute con

la predisposizione dell'apposita e prevista (articolo 5 dello schema in esame) modulistica di rivelazione.

Sempre in linea preliminare, va sottolineato, poi, che l'esaminata bozza di decreto configura il programma triennale dei lavori pubblici come un documento di tipo scorrevole, in ciò conformandosi alle indicazioni contenute nello schema di regolamento generale in corso di approvazione.

Ai sensi dell'articolo 1 della bozza in esame, infatti, la predisposizione e approvazione del programma devono avvenire "aggiornando quello precedentemente approvato". Ditalché, rispetto ed in base a quello originariamente redatto, gli aggiornamenti annuali successivi si configurano come una determinazione di esso che ha luogo detraendo dal quadro complessivo di quelli inizialmente programmati i lavori ricompresi nel primo elenco annuale cui si è dato inizio nell'anno e ridefinendo le indicazioni temporali relative a quelli non avviati ed eventualmente a quelli ulteriori che si ritiene di dover inserire nel programma in relazione al previsto slittamento annuale dello stesso.

In conformità, infine, alla natura programmatoria dell'atto in esame è implicitamente esclusa, in attuazione del disposto di cui al relativo art. 13, l'applicabilità della normativa di cui alla legge n. 241 del 1990, riguardante l'istituto della partecipazione; ed è, peraltro, previsto, al terzo considerato dello schema, che la pubblicizzazione del programma debba avvenire con la sola sua trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici istituito presso l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Più puntualmente, poi, va rilevato che nel primo considerato del preambolo del testo in esame si fa riferimento alla predisposizione ed approvazione di schemi tipo anche per gli aggiornamenti annuali del programma da intendersi, come rilevato in precedenza, parte integrante dello stesso in quanto comportanti la sola sua rideterminazione temporale.

Appare invece utile chiarire il contenuto del secondo considerato con l'aggiunta alla fine dello stesso e, dopo la parola "priorità", dell'espressione "tra le categorie di lavori e relativa tipologia". Ne deriverebbe una più puntuale esplicitazione della prescrizione ed una migliore coerenza nel successivo richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1 (che definisce la nozione di "lavori pubblici") e 14, comma 3 (che attiene, invece, all'ordine delle priorità) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

La proposizione di cui al terzo considerato del preambolo in esame contiene, poi, l'enunciazione di due concetti (uno relativo alla trasmissione dei programmi all'Osservatorio dei lavori pubblici e l'altro riguardante la successiva pubblicizzazione dei dati trasmessi da parte dell'Osservatorio che opera, peraltro, secondo procedure informatiche) che sembra opportuno formulare distintamente.

Di modo che, sopprime nel considerato in esame le ultime proposizioni "perché ne venga data pubblicità, e che lo stesso opera mediante procedure informatiche" potrebbe essere aggiunto un ulteriore enunciato così formulato:

"Considerato, infine, che la sezione culturale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, che opera mediante procedure informatiche, pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati".

Alla fine del preambolo andrebbe aggiunta l'espressione: "Sentita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici".

Con riferimento, quindi, all'articolato va segnalata, innanzitutto, l'opportunità di una numerazione dei relativi comma.

Va sottolineato, poi, che, l'ultima preposizione del primo periodo (che dovrebbe costituire il comma 1) dell'articolo 1 fissa la decorrenza del programma annuale dei lavori e dell'elenco annuale "a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale, contenente lo schema - tipo. Per conformare la disposizione a quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 dovrebbe essere aggiunta l'ulteriore frase "ovvero nell'esercizio finanziario successivo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno"

Per la necessaria conformazione all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nella prima proposizione della seconda parte (da enumerarsi come comma 2) dell'articolo 1, dopo le parole "dei programmi" andrebbero aggiunte le parole "ed i relativi aggiornamenti annuali", per i quali il comma 2 del detto articolo 14 non prevede l'affissione.

La prevista eccezione, inoltre - sempre in tale prima preposizione della seconda parte dell'articolo 1 - dei programmi adottati dal Ministero della difesa dalla trasmissione dell'Osservatorio appare illegittima. E tanto in quanto il comma 11 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 prevede l'esenzione di tali programmi, non tanto dall'obbligo della loro trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici, quanto piuttosto dal solo obbligo della successiva loro pubblicizzazione ad opera dell'Osservatorio.

Va segnalato, quindi, che l'indicato comma 11 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n.109, esclude dall'obbligo della segnalazione al CIPE i soli programmi e relativi aggiornamenti "predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi". Sicché, dal testo del secondo periodo, sempre della seconda parte (comma 2), dell'articolo 1 dello schema in esame, dovrebbero essere espunte le parole "predisposti dalle amministrazioni dello Stato" ed aggiunta alla fine, dopo la parola "CIPE" la proposizione "fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi"

Nella quinta parte dell'articolo 1 (comma 5) la parola "procedono" potrebbe essere sostituita dalla parola "approvano".

Il comma 6 dello stesso articolo 1 prevede gli stessi termini indicati nello schema ridefinito di regolamento generale per la redazione dell'aggiornamento del programma e dell'elenco dei lavori.

Ne deriva comunque la necessità di riconsiderare il riferimento all'anno successivo perché sarebbe inusuale un elenco annuale che si riferisca ad un esercizio finanziario diverso da quello relativo al bilancio cui è collegato.

Desta qualche perplessità, la formulazione dell'articolo 1, comma 7. Il richiamo alla supposta maggiore priorità da attribuire "ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica" non riguarda, infatti, secondo la legge 109/94 (articolo 14 comma 2) la redazione del programma ma la valutazione preliminare dei bisogni. Per cui, risulterebbe meglio conforme al dettato normativo la eliminazione del riferimento al programma triennale nella prima parte del comma che terminerebbe con gestione economica." Potrebbe, poi, seguire l'ulteriore seguente proposizione:

"Nella redazione del programma triennale deve essere prevista una graduatoria di priorità."

Nell'articolo 2, comma 1, non è chiaro l'inserimento del termine "priorità" tra gli elementi identificativi dei lavori da eseguire nel triennio considerato, dal momento che nello stesso comma è già specificato che l'elencazione degli interventi è effettuata secondo l'ordine di priorità. Pertanto, tale termine potrebbe essere eliminato.

Ancora, con riferimento all'articolo 2 dello schema in esame, va sottolineato che il ricorso, nella seconda, terza, quarta e quinta alinea della parte prima (comma 1) alla parola "ecc.", peraltro inusuale nei testi normativi, sembra implicare una dilatazione ed indeterminazione eccessiva della prescrizione contenuta nella norma.

Va segnalato, infine, che il rinvio, contenuto nella quarta parte (comma 4) dell'articolo 2 e successivi articoli 3 e 4, sembra superfluo.

Sezione III

ATTI DI REGOLAZIONE E DETERMINAZIONI

ATTI DI REGOLAZIONE

- 1 Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ai settori esclusi
- 2 Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori ex articolo 17 legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni

DETERMINAZIONI

- 3 Danno erariale
- 4 Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere
- 5 Offerte anomale
- 6 Autorizzazione subappalto
- 7 Opere affini
- 8 Frazionamento degli incarichi di progettazione
- 9 Merito tecnico nella valutazione delle offerte
- 10 Servizio di monitoraggio
- 11 Individuazione della nozione di "chiunque ne abbia interesse" per le richieste di ispezioni
- 12 Norme di sicurezza nei cantieri
- 13 Contratti misti
- 14 Applicazione del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55
- 15 Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria

PAGINA BIANCA

1

**Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni ai settori esclusi**

(Deliberazione del 16 luglio 1999)

1. Il fatto e le questioni proposte

- A) In data 11 febbraio 1999 la Soc. Italferr S.p.A. procedeva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee di un bando di gara a procedura ristretta avente ad oggetto la realizzazione di una prima fase dell'ampliamento della ferrovia tra il C.so Vittorio Emanuele II ed il Corso Grosseto a Torino, la costruzione della strada denominata Spina centrale e delle opere complementari a carattere urbano, da realizzare nell'ambito degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Torino, per un importo a base d'asta pari a £. 455.758.000.000.

Il suddetto bando non risulta essere stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Venivano, quindi, elencati nel bando in questione i lavori costituenti l'appalto tra cui la realizzazione di:

- sede di binari e di marciapiedi e di sottopassaggi da realizzare in sotterraneo;
- sottopassaggi veicolari;
- fabbricato viaggiatori;
- collettive di fognatura;
- modifica delle fognature interferite dai lavori;
- adeguamento dei servizi di sotto e soprasuolo interferiti;
- adeguamento dei binari e degli impianti ferroviari interferiti;
- viale alberato;
- modifica di strade interferite;
- lavori di arredo urbano;
- impianti semaforici e di segnaletica stradale;
- impianti di illuminazione pubblica;
- opere di demolizione di impianti e strutture;
- monitoraggio della stabilità delle strutture latitanti i cantieri, ecc.

La stazione appaltante indicava nel bando le categorie del vigente Albo nazionale dei costruttori relative alle lavorazioni previste nell'intervento, con il corrispondente importo, individuando nelle categorie G3 e G6 le categorie prevalenti.

L'appalto veniva assoggettato alla normativa di cui al decreto legislativo 158/95, relativo agli appalti nei settori dei trasporti, acqua, energia e telecomunicazioni.

Nel bando stesso, inoltre, la stazione appaltante richiedeva, tra le condizioni minime di partecipazione, una dichiarazione riportante l'elenco dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione negli ultimi 10 anni, "analoghi a quelli oggetto dell'appalto, ossia la realizzazione di gallerie artificiali, in ambito urbano, con paratie di grandi dimensioni e in

terreni di varia natura e consistenza, compresi conglomerati e cementati."

B) In data 10 maggio 1999 le imprese Trevi S.p.A. e Ing. Giovanni Bodio & C. Impresa Costruzioni presentavano un esposto a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativamente ai seguenti aspetti:

1. I lavori oggetto della procedura di appalto si riferiscono sostanzialmente alla parte infrastrutturale del cosiddetto nodo ferroviario di Torino, con esclusione dell'affidamento di ogni intervento speciale connesso al traffico ferroviario se non per alcuni limitati interventi riferentisi ad "adeguamento dei binari e degli impianti ferroviari interferiti dalle fasi costruttive". Questi ultimi rientrano nella categoria S9, per un importo pari a £. 4.021.000.000, equivalenti a meno dell'1% dell'importo totale dell'appalto.

Le imprese suddette non ritengono, pertanto, applicabile all'appalto in esame la normativa di cui al decreto legislativo 158/95, bensì quella propria della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

- a) i lavori da realizzare ricadono nelle ipotesi di cui al D.P.C.M. 517/97, non essendo gli stessi strettamente connessi e funzionali all'esecuzione di lavori soggetti alla disciplina del menzionato decreto legislativo 158/95 ed essendo progettabili ed appaltabili separatamente;
- b) i lavori stessi non sono condizionati da specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 158/95, tanto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle in vigore presso le FF.SS. ovvero presso il Comune di Torino;
- c) "i rilevati aeroportuali e ferroviari" sono sottoposti alla disciplina della legge 109/94 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b) della legge stessa, fatto salvo che essi non siano progettabili ed appaltabili separatamente dai lavori disciplinati dal decreto legislativo 158/95.

2. L'omessa indicazione nel bando, da parte di Italferr, delle lavorazioni appartenenti alla categoria S21, in cui sono ricomprese quelle lavorazioni cui fa riferimento la stazione appaltante nel bando stesso, cioè la realizzazione di gallerie artificiali in ambito urbano, con paratie di grandi dimensioni ed in terreni di varia natura e consistenza, compresi conglomerati e cementati, appare illegittima.

Dette opere, secondo le citate imprese, rappresentano una percentuale pari al 30% dell'intero appalto e, pertanto, fanno apparire del tutto illegittimo l'operato della stazione appaltante che, in tal modo, ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 23 del decreto legislativo 406/91 e dell'art. 13, comma 7 e 8, della legge 109/94.

C) A seguito della richiesta di informazioni e chiarimenti avanzata dall'Autorità, la Soc. Italferr, in data 16 giugno 1999, presentava una nota esplicativa con la quale comunicava di aver sospeso il bando e nel

contempo replicava alle contestazioni degli esponenti sulla base delle seguenti osservazioni.

Per quanto attiene all'aspetto di cui al punto B.1), la Soc. Italferr evidenziava la presunta, forte interconnessione esistente tra, le opere civili da realizzare e l'esercizio ferroviario, con complesse problematiche inerenti la disattivazione e l'attivazione di tratti di linea in concomitanza con le fasi realizzative dei lavori.

Affermava, inoltre, che le modalità esecutive dell'opera sono proprie di una tecnica ferroviaria esclusiva, la cui mancata adozione renderebbe addirittura i lavori irrealizzabili.

Inoltre, sosteneva che fosse necessario l'impiego di un armamento non convenzionale, circostanza che avrebbe reso assolutamente complementari la progettazione e l'esecuzione delle opere civili rispetto a quelle di attrezzaggio tecnologico ferroviario.

Per quanto attiene, invece, alla contestazione di cui al punto B.2), la Soc. Italferr dichiarava di aver ritenuto rientranti nella categoria G3 anche la realizzazione delle gallerie artificiali in ambito urbano con paratie.

Tuttavia, stante i rilievi mossi dalle imprese esponenti, la società stessa si dichiarava disposta a considerare i lavori delle paratie afferenti alla categoria dell'Albo nazionale dei costruttori S21 e, pertanto, a predisporre un nuovo bando di gara inserendo la suddetta categoria fra quelle previste per la realizzazione dell'intervento.

La Soc. Italferr, infine, richiedeva un incontro con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per esporre direttamente gli ulteriori elementi derivanti dal progetto esecutivo relativo all'opera in questione.

Successivamente, durante l'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità in data 1° luglio 1999, la società stessa ha ribadito le argomentazioni oggetto della nota di risposta del 16 giugno 1999, precisando quanto segue.

In primo luogo, sottolineava la particolare rilevanza da attribuire all'esistenza di un forte rapporto di compenetrazione tra le attività di armamento ferroviario ed i lavori civili oggetto dell'appalto in esame, essendo questi complessivamente caratterizzati dalla specificità tecnica propria del settore; rilevava, inoltre, il fatto che pur essendo il valore dei lavori propriamente di armamento ferroviario inferiore all'1% del valore complessivo dell'appalto, ciò non rendeva di per sé inapplicabile l'ipotesi, normativamente prevista, di stretta connessione e funzionalità dei lavori civili rispetto a quelli soggetti alla disciplina del decreto legislativo 158/95.

In secondo luogo, dichiarava che la applicazione della disciplina del decreto legislativo 158/95 all'appalto in esame consentirebbe alla stazione appaltante di non doversi uniformare alle norme contenute nel D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, relative al "bando tipo", e, di conseguenza, di poter stabilire requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle imprese concorrenti diversi e maggiormente selettivi.

Infine, faceva presente l'interferenza dell'esecuzione dei lavori con l'esercizio della linea ferroviaria.

2. La valutazione dell'Autorità

Alla luce dei fatti esposti l'Autorità osserva quanto segue.

Va preliminarmente precisato che l'intervento di questa Autorità è finalizzato a stabilire l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare, soprattutto in presenza di norme che possono ingenerare dubbi applicativi come nella fattispecie in esame, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni ed, in particolare, di quello della libera concorrenza fra gli operatori.

Infatti, l'applicazione della disciplina del decreto legislativo 158/95 in luogo di quella di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni, qualora non giustificata sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente, assume particolare rilievo in considerazione del potenziale pregiudizio che potrebbe derivare al richiamato principio della libera concorrenza.

In merito alla problematica di cui al punto B.1), occorre preliminarmente individuare la normativa applicabile ai lavori da appaltare da parte dei soggetti operanti nei settori dei trasporti, energia, acqua e telecomunicazioni.

A tal proposito, occorre precisare che la normativa di recepimento delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative agli appalti nei richiamati settori, e cioè il decreto legislativo 158/95, ha introdotto una innovazione di carattere sostanziale nella parte in cui provvede a delimitare, relativamente ai soli appalti di lavori, una ulteriore e specifica area di esclusione dal proprio campo di applicazione.

Nell'ambito della suddetta area di esclusione, il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo stesso individua una prima categoria di appalti soggetti alla normativa sui lavori pubblici e cioè quelli relativi a lavori che gli enti operanti nei settori considerati affidano per scopi diversi da quelli propri istituzionali.

Per quanto attiene, invece, alla seconda categoria di appalti, cioè quelli correlati agli scopi istituzionali degli enti in questione, l'art. 8, comma 6, demanda ad un apposito regolamento l'individuazione dei lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità proprie del settore e per i quali si applica, in luogo del decreto legislativo 158/95, la legge 109/94 e successive modificazioni.

Il combinato disposto del D.P.C.M. 517/97, (emanato in attuazione del suindicato art. 8, comma 6), e dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni, consente di delineare la disciplina applicabile ai lavori di questa seconda categoria. Vanno, in primo luogo, distinti i lavori a seconda che abbiano o meno contenuto specialistico.

Mentre i lavori che non hanno detto contenuto specialistico dovranno essere sempre appaltati secondo le regole della legge 109/94 e successive modificazioni, i lavori che presentino detto speciale contenuto ricadranno nell'ambito della disciplina sui lavori pubblici, a condizione che siano progettabili ed appaltabili separatamente rispetto a quei lavori che ricadono sotto la disciplina di cui al decreto legislativo 158/95.

Pertanto, la stazione appaltante in tal caso potrà, alternativamente:

- appaltare le opere di ingegneria civile e quelle specialistiche con un unico appalto secondo la normativa della legge 109/94 e successive modificazioni;
- appaltare separatamente i lavori civili e quelli specialistici, impiegando per quelli civili la disciplina di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni e per quelli specialistici quella del decreto legislativo 158/95.

Qualora le opere non siano progettabili e appaltabili separatamente, la stazione appaltante dovrà con un unico appalto affidare l'esecuzione dei lavori civili e specialistici sulla base della normativa di cui al decreto legislativo 158/95.

Alla disciplina sopra delineata sono assoggettati anche i rilevati aeroportuali e ferroviari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni.

Quanto all'esame del bando di gara in questione, la tipologia delle lavorazioni ivi descritte appare riconducibile in considerevole proporzione a quei lavori elencati all'art. 2 del D.P.C.M. 517/97, e cioè, in particolare:

- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente: demolizione e sterri;
- realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
- opere speciali in cemento armato;
- impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili, nonché fornitura in opera di componenti speciali ;
- gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;
- lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe.

Trattandosi di lavori propri di ingegneria civile, l'unica residuale ipotesi che consentirebbe l'esclusione dalla applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni, potrebbe essere la non separabilità della progettazione ed esecuzione di questi lavori da quelli specialistici del settore.

A tal fine, la Soc. Italferr basa fundamentalmente le proprie argomentazioni sulla forte interconnessione fra questi lavori civili da realizzare e l'esercizio ferroviario.

Sul punto si deve, in primo luogo, considerare che le norme citate non prevedono alcuna deroga né richiamano in alcun modo come condizione ostativa all'applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni, la connessione dei lavori da realizzare con aspetti relativi alla gestione ed all'esercizio. Al contrario, l'unica condizione prevista dalla normativa è che i suddetti lavori non siano separabili in quanto connessi e funzionali all'esecuzione di lavori specialistici propri del settore.

In secondo luogo, è da rilevarsi che la circostanza che i lavori civili di cui trattasi debbano essere eseguiti in presenza e in mantenimento dell'esercizio ferroviario può ben essere indicata nel bando di gara, quale peculiarità del luogo e del progetto da realizzare, al fine di rappresentare ai concorrenti la necessità di effettuare lavorazioni secondo speciali accorgimenti tecnici ed in conformità con le vigenti disposizioni sulla

sicurezza, ma non può essere invocata quale motivo di esclusione dalla applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni.

D'altra parte, le diverse specificità dei lavori sono il fondamento su cui sono costruiti i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Inoltre, l'applicazione della legge 109/94 e successive modificazioni impone all'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, lettera c), la redazione " di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori" che, pertanto, dovrà tener conto dei problemi derivanti dall'esecuzione dei lavori in presenza di esercizio.

In terzo luogo, in riferimento a quanto affermato dalla Soc. Italferr relativamente al fatto di poter fissare autonomamente requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla gara, in conseguenza della non applicazione del D.P.C.M. 55/91, va rilevato che tale mancata applicazione, che potrebbe avere come conseguenza una restrizione della concorrenza, è giustificata quando i lavori hanno una specifica caratteristica tecnica e non quando, come affermato dalla stessa Italferr, trattasi di lavori la cui esecuzione deve avvenire con accorgimenti particolari conseguenti al fatto della presenza di una linea in esercizio.

Infine, l'assoluta complementarietà delle opere civili rispetto a quelle specialistiche ferroviarie, sostenuta da Italferr, non risulta dimostrata, stante l'elencazione dei lavori contenuta nel bando di gara, in cui la parte di lavorazioni effettivamente riconducibili alla specialità del settore appare essere limitata ad alcuni interventi che non solo hanno un valore che rappresenta una ridotta parte dell'intero appalto, ma non condizionano l'esecuzione delle altre lavorazioni in quanto sono eseguibili in fasi successive.

Per quanto attiene, poi, agli aspetti di cui al punto B.2), è opportuno fare riferimento alla disciplina prevista dalla legge 109/94 e successive modificazioni.

L'art. 34 della legge 109/94, come modificato dalla legge 415/98, interviene, modificandolo ulteriormente, sull'art. 18 della legge 55/90.

Al comma 3 del suddetto articolo 18 è previsto l'obbligo per il soggetto appaltante di indicare nel bando di gara e nel progetto la categoria o le categorie prevalenti dell'Albo nazionale dei costruttori con il relativo importo dei lavori nonché le ulteriori categorie relative a tutte le lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo, che sono tutte subappaltabili.

Parimenti, la legge 57/62, all'art. 2, comma 2, prevede l'obbligo per l'esecutore dei lavori di avvalersi delle ditte iscritte per le categorie specializzate, qualora debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali riportati nella tabella allegata alla legge stessa, fra cui figurano quelli oggi rientranti nella categoria S21.

Queste discipline hanno la finalità di garantire la più ampia partecipazione alle gare consentendo alle imprese di concorrere agli appalti in uno dei seguenti modi:

- come impresa singola;

- come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale;
- come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.

Peraltro, va rilevato che il suddetto obbligo viene confermato dall'art. 73, comma 2, dello schema di regolamento della legge 109/94 e successive modificazioni, in corso di approvazione, che fa riferimento, in particolare, alle parti costituenti l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. E ciò al fine, evidentemente di rispettare il principio della libera concorrenza tra le imprese.

Nel bando di gara in esame la società Italferr ha ommesso di indicare, tra le categorie di lavorazioni la S21, che riguarda *Fondazioni speciali, consolidamento dei terreni, pozzi*. Il genere di lavorazioni specificato nella declaratoria di cui al decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304 è indubbiamente e specificamente presente nell'appalto di cui trattasi, come d'altra parte riconosciuto dalla stessa Italferr nella sua nota di risposta.

La società ha anche sostenuto di aver inteso ricomprendere questo tipo di lavorazione nell'ambito della categoria G3, considerata prevalente.

Ad integrazione di quanto detto è utile richiamare il dettato dell'art. 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni che prevede il caso in cui nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere che richiedano lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ciascuno dei quali superi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, vietandone il subappalto ed imponendo, obbligatoriamente, la costituzione di una riunione verticale di imprese.

Tale disposizione, anche se non applicabile al caso in esame in quanto non tutte le lavorazioni indicate nel bando superano il 15% dell'intero importo, dimostra, tuttavia, l'importanza attribuita dal legislatore all'indicazione nel bando di gara di *tutte* le lavorazioni costituenti l'opera.

Alla luce di quanto suesposto, risulta chiaro che i lavori di cui alla categoria S21 previste nel progetto in esame non possono essere considerate facenti parte della categoria G3, ma necessitano di apposita ed autonoma indicazione nel bando.

3. Conclusioni

Per i motivi suesposti, l'Autorità ritiene che:

1. ai lavori oggetto dell'appalto in esame deve applicarsi la normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, in quanto trattasi di lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche dei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed in quanto gli stessi possono essere progettati ed appaltati separatamente dai lavori soggetti alla disciplina di cui al suddetto decreto legislativo 158/95;
2. nel bando di gara deve essere indicata la categoria di lavorazioni dell'Albo nazionale dei costruttori S21, in quanto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 il soggetto appaltante è tenuto

ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.

**Regolazione degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
ex art. 17 legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni
(Deliberazione del 4 novembre 1999)**

1. Il fatto e le questioni proposte

Con alcuni esposti a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, venivano segnalati comportamenti di pubbliche amministrazioni che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dalle leggi sul pubblico impiego e successive modificazioni, in appresso indicata come legge - quadro, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione e connesse attività di supporto tecnico-amministrativo.

In relazione alle questioni prospettate, il Consiglio dell'Autorità, nella riunione del 15 giugno 1999, deliberava la predisposizione di un documento di base inteso ad individuare, con riferimento alle ipotesi denunciate, l'assetto normativo generale di riferimento e, quindi, verificare "l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia", compito rimesso all'Autorità dagli artt.1 e 4 della legge quadro.

Predisposto il documento indicato, si provvedeva alla sua diffusione e si sollecitavano alle amministrazioni, agli enti operanti nel settore, agli ordini e alle associazioni professionali contributi in ordine alle specifiche questioni prospettate.

Si acquisivano, così, memorie e documentazione e si procedeva in data 30 settembre 1999 ad una discussione orale, di cui sono trascritte le conclusioni (tutta la documentazione è presso gli uffici dell'Autorità e ne è consentito l'accesso) ed il Consiglio dell'Autorità nelle adunanze del 12 ottobre, 2 e 4 novembre 1999 assumeva la seguente deliberazione.

2. La valutazione dell'Autorità

A) L'articolo 17, comma 1, della legge quadro contiene un'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di lavori pubblici (di cui all'articolo 2 della legge - quadro) "le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14".

Detta elencazione ricomprende gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui quelle aggiudicatrici possono avvalersi per legge, nonché liberi professionisti

singoli o associati, società di professionisti e quelle di ingegneria ed i loro raggruppamenti temporanei.

Va premesso che una speciale disciplina per gli appalti nei settori esclusi è contenuta nell'articolo 17, comma 14 septies della legge - quadro e che gli incarichi di cui sopra sono "servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici", secondo quanto previsto alla categoria 12 allegato 1A Direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 (numero di riferimento CPC 867) recepita nell'ordinamento interno col decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Sempre in via preliminare, è da considerare che la formulazione normativa che fa reggere l'elencazione degli affidatari delle prestazioni relative alla progettazione dal verbo "sono espletate", dà certezza della tassatività della elencazione, d'altronde esaustiva, dei possibili soggetti.

E', invece, da definire se detta elencazione indichi anche un ordine per la scelta tra due ipotesi. La prima in cui le prestazioni vengono riferite ad uffici, e per essi alle persone fisiche ivi addette, propri delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di altre amministrazioni pubbliche di cui le prime si possono avvalere (progettazione interna); la seconda, invece, in cui le stesse, sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, si avvalgono dell'opera professionale di soggetti esterni, singoli privati, ovvero di persone giuridiche private, comunque estranei all'organizzazione amministrativa in generale (progettazione esterna).

Per quanto concerne le prestazioni relative alla direzione dei lavori ed al collaudo vi è specifica regolamentazione (artt. 27 e 28 della legge - quadro) che verrà presa in esame in seguito. Va rilevato che nella legge - quadro non sono considerati i problemi riguardanti la generale attività di controllo sull'uso delle risorse, quando sono concesse da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti operanti nel settore.

B) Il problema in esame va preso, in primo luogo, in considerazione con riferimento all'attività di progettazione.

Nel testo definitivo dell'articolo 17, comma 4, della legge - quadro (così come sostituito dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415), è stato espunto il riferimento (introdotto dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216, che pure aveva per la prima volta generalizzato la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi, per l'espletamento delle prestazioni riguardanti la progettazione, di "collaborazioni esterne"), alla "assoluta priorità" del ricorso alla utilizzazione dei propri uffici interni.

Sulla base del testo attualmente in vigore, risulta, quindi, rimosso il disfavore, già contenuto nella legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F ed esplicitamente ribadito nel R.D. dell'8 febbraio 1923, n. 422, articolo 1, nei confronti della progettazione e similari attività tecnico-amministrative commesse a soggetti estranei e viene resa derogabile la competenza dell'apparato tecnico pubblico in merito alla realizzazione dei lavori pubblici.

Risulta, altresì, confermata la scelta normativa della legge - quadro in ordine alla possibilità di coinvolgere i privati nell'attività considerata.

Non può, peraltro, ritenersi ammissibile un libero ricorso, alternativo, alla progettazione interna o esterna, se non altro per la subordinazione, espressamente stabilita dall'articolo 17 in esame, al verificarsi di ipotesi tassative per il ricorso alla progettazione esterna.

Questi "casi", come li qualifica la norma, non implicano momenti di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, in quanto si concretano in situazioni di fatto, individuabili sulla base di ponderazioni solo tecniche e perciò affidate al tecnico responsabile del procedimento, che le deve compiere e "certificare", dice la legge, confermando così la carenza di ogni valutazione con connotati di discrezionalità.

- C) La progettazione interna nei primi due casi di cui alla lett.a) e b) dell'articolo 17, comma 1, si concreta in prestazioni da parte di pubblici "uffici", da intendersi - secondo la nozione comune - come complessi di mezzi e di persone fisiche ad essi addetti e che sono identificati, o nella particolare articolazione tecnica interna della pubblica amministrazione, ovvero nella comune struttura tecnica consortile di più enti locali.

La terza ipotesi (lett. c) dell'articolo 17, comma 1, consiste, invece, in un rinvio a tutte le disposizioni di legge che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi, per la progettazione di lavori pubblici, di altre amministrazioni che utilizzano, a loro volta, propri "organismi", cioè propri uffici.

La circostanza che le prestazioni relative alla progettazione attengono ad un'attività umana prettamente intellettuale e di contenuto corrispondente a quello proprio di una professione liberale, individualmente esercitata, non idonea a far ritenere che, nel nostro ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico svolgano un'attività di libera professione in quanto autori delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione.

Questa qualificazione professionale è garantita dalla legge - quadro col prevedere che gli addetti ai competenti uffici (articolo 17, comma 2), oltre alla garanzia data dalla selezione per l'accesso all'impiego, debbano possedere, per poter firmare il progetto, l'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero, per i tecnici diplomati, il pregresso esercizio di analoghi incarichi, ritenuto equipollente.

E' significativo che in tali sensi si sia modificato il testo originario della norma, come introdotta dalla legge n. 216/1995 citata e che prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare il carattere non decisivo, ai fini dell'oggettiva affidabilità della prestazione, di detta iscrizione.

Vale, altresì, notare che tutta la problematica relativa alla iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici non ha rilievo sotto il profilo ora in esame; lo può avere in ordine ai limiti dell'attività dei pubblici dipendenti quali liberi professionisti, in base alle norme generali sul

pubblico impiego. Ciò in quanto il sindacato esercitato dagli ordini professionali "non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività", ma riguarda soltanto "coloro che esercitano la libera professione, esplicando l'attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori", ed esulando quindi dalla competenza di detti ordini professionali "il controllo dei pubblici funzionari che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione" (Cons. di Stato, sez.V, 23 maggio 1997, n. 527).

Né ha valore, ai fini di assimilare la progettazione interna all'attività libero professionale, la circostanza che sia richiesta al dipendente pubblico la firma del progetto (articolo 17, comma 2).

Tale firma comporta, come per ogni attività propria del pubblico impiego, l'assunzione della responsabilità penale e contabile, perché si tratta di responsabilità a carattere "personale". A queste si aggiunge soltanto - sempre nel presupposto che se ne verifichino le condizioni - la responsabilità civile verso terzi del progettista, solidale con quella dell'amministrazione di appartenenza, a termini delle norme generali sul pubblico impiego. Ed ai rischi specificamente connessi a quest'ultima responsabilità si riferisce, quanto meno, la polizza assicurativa da stipularsi, ai sensi del successivo comma 3, dell'articolo 17, con aggravio delle relative spese all'amministrazione di dipendenza.

- D) Deriva da tali premesse la conseguenza che, nel caso della progettazione interna, come in precedenza individuata, la relativa prestazione dei dipendenti, addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente alla amministrazione di appartenenza, è da considerare svolta "ratione officii" e non "intuitu personae" e si risolve "in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego" (Cass.Civ. Sez. Un. 2 aprile 1998, n. 3386), nell'ambito della cui disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva ed individuale vanno pertanto individuati i termini della relativa retribuzione.

In tale prospettiva è, quindi, da inquadrare la previsione riguardante l'incentivazione di cui all'articolo 18, comma 1 e 2, della legge - quadro, nel testo fissato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e concernente l'obbligo di corrispondere un compenso da ripartire tra i dipendenti più specificamente interessati, con finalità incentivante e premiale per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio di appartenenza, con conseguente espressa abrogazione dell'articolo 62, comma 4 e 5 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, che erano divenuti incompatibili con il delineato sistema.

Rimane ovviamente salva la percezione di compensi per il possibile conferimento di altri e diversi incarichi che, previa autorizzazione, possono avere i tecnici come tutti gli altri dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

E) Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge - quadro, si può ricorrere alla progettazione "esterna" "in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze".

Nella definitiva formulazione della norma, quale fissata dalla legge n. 415/1998, il ricorso alla progettazione esterna è consentito, oltre che nel caso di carenza di organico delle stazioni appaltanti, come stabilito nel testo precedente, anche nel caso di particolare complessità delle relative elaborazioni progettuali.

Per potervi fare ricorso è necessario, come precisato, la sussistenza di alcuna delle ipotesi indicate, accertata e certificata dal responsabile unico del procedimento.

Possibili affidatari dell'incarico di progettazione esterna sono alternativamente: i liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, le società di professionisti e le società di ingegneria come disciplinate dall'articolo 17, comma 6 e 7, nonché relativi raggruppamenti temporanei (articolo 17, comma 1, lett. d, e, f, g).

L'incarico di progettazione esterna in generale dovrà essere conferito a mezzo di convenzione (articolo 17, comma 12 bis) conseguente ad un appalto di servizi da aggiudicarsi nel rispetto di specifiche procedure che implicano: l'applicazione della direttiva CEE 92/50, come recepita nell'ordinamento interno, per gli appalti di importo superiore alla soglia di 200.000 ECU; il ricorso - in attesa di specifica ulteriore disciplina regolamentare - ad una valutazione comparativa dei curricula presentati dai progettisti, per gli appalti ricompresi nella soglia di 40.000 e 200.000 ECU; in via fiduciaria nel caso di appalti il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU (articolo 17, comma 10,11,12).

F) Dalla disciplina come sopra delineata, emerge che il legislatore nazionale, nel configurare l'istituto della progettazione esterna, continua essenzialmente a considerare la relativa prestazione con costante riferimento a persone fisiche le quali autonomamente, con continuità e con assunzione in proprio dei relativi rischi, esercitano la libera professione.

La circostanza è incontestabile, stante anche il dato testuale, con riferimento alla ipotesi, che, particolarmente interessa ai fini dell'indagine in esame. L'articolo 17, comma 1, lett.d), con l'indicazione relativa ai "liberi professionisti singoli o associati", si riferisce a soggetti che individualmente tale attività esplicano senza vincolo di subordinazione con il committente e comunque non occasionalmente. Alla stessa conclusione si perviene anche con riferimento alla disciplina concernente le società di professionisti e di ingegneria che - in deroga al principio di cui all'articolo 2 della legge n. 1815/1939, contenente il divieto dello svolgimento in forme societarie delle professioni che

richiedono l'iscrizione in albi - sono state previste dalla legge - quadro per un'esigenza di conformazione ai principi comunitari della massima concorrenzialità e trasparenza e del divieto di ogni discriminazione derivante dalla configurazione dell'affidatario come persona fisica o giuridica. Detta disciplina, nel delineare la struttura di dette entità, indica i professionisti iscritti negli appositi albi professionali; inoltre, nell'articolo 17 in esame, al comma 8, si dispone che, "indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali".

In un siffatto contesto normativo, non vi è riferimento alcuno all'affidamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, a dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero di quelle di cui esse intendano avvalersi.

Questo mancato riferimento è coerente con la disciplina generale sul pubblico impiego, la quale con l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dal decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, estende a tutti i dipendenti pubblici "la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957"; disciplina implicante specificatamente la preclusione all'esercizio, oltre che del commercio e dell'industria, di "alcuna professione", da intendersi come già chiarito nel senso di attività libero professionale.

E ciò in conseguenza della incompatibilità logica prima che giuridica (eccettuate peraltro alcune specifiche ipotesi relative ad ordinamenti settoriali con regime particolare e di cui al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/ 1993) tra la professione come in precedenza intesa ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione di dipendenza, non esigibile da chi svolge anche una libera professione.

Né a conclusione diversa conduce la normativa sul "conferimento" degli incarichi ai pubblici dipendenti ed in particolare il comma 2 dello stesso indicato articolo 58, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni non possono conferire a dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati".

Pur ritenendosi, infatti, che la disgiunzione (o) finale, contenuta nella norma, consente di ipotizzare, in aggiunta a quelli specificatamente previsti per legge, ulteriori incarichi conferibili al dipendente nel solo presupposto di una espressa loro autorizzazione da parte della amministrazione, non può non rilevarsi che a siffatta autorizzazione, tuttavia, potrà pervenirsi soltanto nel caso della saltuarietà ed occasionalità degli incarichi stessi. Ma la progettazione esterna, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1 della legge - quadro, può essere commessa, per quanto detto in precedenza, soltanto a soggetti che esercitano professionalmente la relativa attività e che non possono quindi identificarsi in generale, tranne espresse eccezioni normative, con coloro che hanno la qualità di pubblici dipendenti.

- G) Senonché - se si può fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego per ritrovare la conferma della preclusione al conferimento di incarichi professionali a dipendenti pubblici - non si può prescindere dalla considerazione di tutta la normativa in essa contenuta per completare il quadro delle regole relative alle attività consentite ai dipendenti stessi. In altri termini, non sarebbe coerente attestarsi in una posizione che consideri le norme sui lavori pubblici come disciplina speciale che escluda l'applicazione delle norme generali che sono, appunto, quelle dettate in materia di pubblico impiego.

E queste norme generali hanno posto una distinzione tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non inferiore al 50 per cento di quella relativa al tempo pieno.

Per i dipendenti a tempo pieno vale, senza possibilità di deroghe, il divieto di assegnazione di incarichi del tipo di quelli in esame da parte delle pubbliche amministrazioni, quali previsti per i liberi professionisti, perché essi, si ripete, non possono svolgere alcuna "professione".

Per i dipendenti non a tempo pieno la normativa si è così evoluta.

Con la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (articolo 7), è stata estesa al pubblico impiego la possibilità, consentita in precedenza per il solo lavoro di diritto privato, di configurare un rapporto implicante un orario di servizio inferiore a quello ordinario, facendosi rinvio, ad apposita regolamentazione attuativa, per la specifica, relativa disciplina.

Con d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, è stato stabilito poi che, ferma restando anche per tale tipo di rapporto di lavoro l'applicazione della normativa concernente quello a tempo pieno, fosse consentito "al personale interessato e cioè con rapporto a tempo definito e previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o ente di appartenenza l'esercizio di altre prestazioni, che non (arrecassero) pregiudizio alle esigenze di servizio e non (fossero) incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente".

Successivamente, con l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla finanziaria per il 1997), è stato ulteriormente disposto che, per il dipendente delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione non superiore al 50 per cento di quella ordinaria, non si applicavano le norme di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, nel regolare le incompatibilità relative ai dipendenti pubblici, continuava a precludere - anche per quelli a tempo parziale - il contemporaneo esercizio dell'attività libero professionale. Disposizione che veniva, poi, ribadita e meglio specificata con il comma 56 bis aggiunto al detto articolo 1 della

legge 662/1996 indicata e come introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 che dispone esplicitamente l'abrogazione, per i dipendenti a tempo parziale in esame, delle norme che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività libero professionali; con la preclusione, tuttavia, per i dipendenti iscritti a tali albi e che svolgevano detta attività libero professionale, del "conferimento" di incarichi da parte delle "amministrazioni pubbliche".

Divieto, quest'ultimo, palesemente inteso ad ovviare ai pericoli di possibili condizionamenti e favoritismi che potevano, altrimenti, configurarsi in relazione alla eventualità che l'amministrazione pubblica conferisse (e cioè concedesse discrezionalmente) incarichi professionali non d'ufficio a soggetti che, sia pure con orario di lavoro limitato, erano contemporaneamente suoi dipendenti. Tale divieto, peraltro, è stato ritenuto e deve tuttora ritenersi non operante (ed in tali sensi concludeva anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 18 luglio 1997, n. 6/1997) nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico professionale conseguiva, non già ad una scelta fiduciaria dell'amministrazione, bensì ad un meccanismo selettivo conseguente ad un procedimento di tipo concorsuale per il quale non hanno ragione di essere le preoccupazioni intese ad evitare i richiamati, possibili condizionamenti o favoritismi e per cui, quindi, non si poteva parlare di divieto di "conferimento" di incarico.

In tale contesto l'articolo 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ha aggiunto i comma 2 ter ("I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego") e 2 quater ("E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge") all'articolo 18 della legge - quadro.

Da queste disposizioni si evince l'evidente intento del legislatore di introdurre ulteriori divieti per tutelare, innanzitutto, l'esigenza di assicurare e rendere visibile la correttezza e la trasparenza dell'attività amministrativa, esigenza che poteva risultare compromessa nell'eventualità che un incarico professionale esterno dovesse svolgersi nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza del professionista pubblico dipendente.

Sicché, si riteneva di dover vietare al pubblico dipendente l'espletamento, in tale ambito territoriale, di ogni incarico avente natura libero professionale, sia se affidato dalla propria amministrazione di appartenenza, sia se affidato da altre amministrazioni pubbliche; con la precisazione, tuttavia, che allo stesso restava comunque consentito (il che, peraltro, era già implicito nel sistema) l'espletamento delle attività corrispondenti a quelle proprie delle professioni, se riferite al rapporto di impiego e quindi prestate come dovere di ufficio all'interno dello

svolgimento del rapporto medesimo. Si riteneva, poi, di dover esplicitamente intervenire per evitare ogni possibilità di elusione delle prescrizioni come in precedenza definite; per cui veniva formulato un divieto (comma 2 quater), per così dire, di chiusura del sistema; divieto implicante, sia la preclusione all'affidamento degli incarichi di progettazione (nonché direzione lavori, collaudo e qualunque attività di supporto) ricorrendo a forme di contratto di lavoro a tempo determinato (che è diverso da quella a tempo definito) sia utilizzando modalità e procedure di affidamento diverse da quelle esplicitamente previste dalla legge-quadro.

Va rilevato che l'unica attività affidabile con contratto a tempo determinato è quella del responsabile unico del procedimento.

- H) Scaturisce, da quanto esposto al precedente punto 7, che al dipendente a tempo definito e con orario di lavoro pari o inferiore al 50 per cento del normale - in quanto ritenuto anche libero professionista - possono essere sicuramente affidati, con i divieti peraltro di cui alle limitazioni territoriali indicate, incarichi professionali esterni, per gli importi che implicano il ricorso alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, come in precedenza definite e con diritto al corrispettivo.

Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore ai 40.000 ECU e per i quali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere ad una scelta "di loro fiducia" non è, invece, consentito l'affidamento a dipendenti a tempo definito, ostando a tale possibilità il perdurante (e non abrogato) divieto al "conferimento" di incarichi di cui al menzionato articolo 1, comma 56 bis, della legge 662/1996.

Ciò in quanto le amministrazioni aggiudicatrici procedono, in tal caso, ad una scelta "di loro fiducia" per la quale non ricorre la *ratio* della deroga prima detta al generale divieto, e cioè che sarebbe improprio escludere a priori una categoria di professionisti come partecipanti a gare, in quanto incoerente con il principio della concorrenza. Anzi, emerge nel caso di scelta di "fiducia" una opposta situazione di possibili violazioni di questi principi per esservi una potenziale posizione di privilegio nell'accesso a questi incarichi.

Né a diversa conclusione interpretativa, in relazione a tale ultima ipotesi, può pervenirsi sulla base di una ritenuta specificità ed esaustività della normativa contenuta negli artt. 17 e 18 della legge quadro in materia di affidamento degli incarichi professionali; ovvero considerando che, anche per il conferimento degli incarichi di fiducia, l'amministrazione pubblica è pur sempre tenuta a motivare la scelta nel rispetto anche dei principi di logicità e parità di trattamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Quanto alla prima considerazione, non sembra, infatti, pur valutando la specificità della normativa in esame, che dalla previsione dei due divieti, come introdotti dall'articolo 18, comma 2 ter indicato, sia conseguita una implicita abrogazione del più ampio divieto (al "conferimento" di incarichi da pubbliche amministrazioni) enunciato

nella normativa generale e concernente il rapporto di lavoro a tempo definito.

Quanto, poi, alla seconda osservazione, va tenuto presente che l'obbligo di motivazione nel rispetto, anche nel caso delle nomine fiduciarie, dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, non consente di ritenere che la loro osservanza dia luogo ad una procedura di tipo selettivo e concorsuale, al cui sussistere soltanto può configurarsi la possibilità per i dipendenti a tempo definito di accedere all'affidamento di incarichi pubblici come definiti al comma 1 dell'articolo 17. Soltanto se una tale procedura sia adottata, per scelta dell'amministrazione anche gli incarichi di progettazione con importo inferiore a 40.000 ECU potranno essere conferiti ai tecnici a tempo definito.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo definito è, poi, consentito, in ogni caso, ed a prescindere da ogni limitazione territoriale, espletare attività di progettazione " interna " nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ed in relazione alle prestazioni inerenti al rapporto di impiego, oltre, ovviamente e senza bisogno di autorizzazione quale prevista per il dipendente a tempo pieno, di ogni altra attività libero professionale in ambito e a favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

- 1) Per le prestazioni relative alla direzione dei lavori la disciplina normativa è nei medesimi termini illustrati in ordine alla progettazione (punto 1); si aggiungono le disposizioni integrative contenute nell'articolo 27 della legge - quadro, il quale prevede, anzitutto, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire un ufficio di direzione dei lavori e richiama, poi, le condizioni, stabilite per le progettazioni, al cui verificarsi è consentito l'affidamento ad ufficio o soggetto diverso.

In questa norma relativa alla direzione dei lavori, però, la scelta dell'amministrazione deve seguire "nell'ordine", cioè occorre verificare la possibilità di utilizzazione di questi soggetti seguendo la elencazione che ne è fatta nella norma citata.

In ordine alla direzione dei lavori, l'ufficio che le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti e quindi può essere composto anche dal solo direttore dei lavori; nel qual caso mancherà la organizzazione di persone mentre rimane comunque nella competenza "propria" dell'unico titolare l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri allo stesso assegnati dalle norme vigenti.

Possono confermarsi anche per gli incarichi di direzione i principi indicati in materia di progettazione.

L'elencazione dei soggetti cui possono essere richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori di lavori pubblici le prestazioni relative, nonché le connesse attività di supporto, ha carattere tassativo. Inoltre gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo si riferiscono anche in questo caso ai

servizi in materia di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla direttiva 92/50/CEE.

Il ricorso alla direzione di lavori "esterna", come la progettazione, è previsto solo quando ricorrano le ipotesi tassativamente indicate che si concretano in situazioni di fatto da accertare senza ambiti di discrezionalità amministrativa e da certificare dal responsabile del procedimento.

La direzione di lavori che comporta esercizio di poteri amministrativi, quando affidata a uffici delle amministrazioni pubbliche e per esse ai tecnici addetti, costituisce attività professionale qualificata; è svolta dal tecnico in ragione del suo ufficio pubblico e concreta una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, per cui la sua retribuzione è determinata dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

L'affidamento della direzione dei lavori "esterna" non comporta scelte, quando gli incaricati vengono individuati in base alla regola di far coincidere il direttore dei lavori con il progettista esterno, scelto con l'osservanza delle norme che si sono in precedenza precisate.

L'ultima ipotesi relativa all'affidamento "esterno" della direzione dei lavori da considerarsi residuale è attuata con le "procedure" previste nella normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia e quindi non in via fiduciaria, coerentemente con le regole della concorrenza e della trasparenza.

Per quanto concerne, infine, gli incarichi ai pubblici dipendenti a tempo pieno o parziale, valgono le stesse considerazioni svolte per la progettazione.

- L) Per quanto riguarda le operazioni di collaudo (articolo 28 legge - quadro) è previsto espressamente che è prioritaria la scelta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del collaudatore nell'ambito delle proprie strutture.

La deroga a questa regola è prevista nel solo caso di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

Le modalità di scelta del collaudatore "esterno" saranno stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 3 della legge - quadro.

Per quanto riguarda il regime dei compensi del collaudo esso è affidato al regolamento, salve restando le espresse disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1 e 2 quater della legge - quadro.

- M) Particolare considerazione merita, infine, l'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge - quadro, come modificato dall'articolo 9, comma 32, della legge n. 415 del 1998. Ipotesi relativa alla possibilità, "sulla base di apposito disciplinare" e per "le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), di affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche od alle amministrazioni provinciali".

La norma è inserita in un contesto di generale divieto (articolo 19, comma 3, primo periodo) di ricorso, per la realizzazione di lavori pubblici, alla concessione di committenza.

Dalla esaminata disposizione consegue soltanto un'incrementazione (per legge) delle competenze dei Provveditorati alle OO.PP. e delle amministrazioni provinciali, ancorché per la sua attivazione si renda necessario uno specifico atto di affidamento, nella forma del disciplinare convenuto con le amministrazioni aggiudicatrici.

L'anzidetta incrementazione disposta per legge della competenza dei Provveditorati e delle amministrazioni provinciali sta a significare che il relativo esercizio rientra tra i doveri di ufficio, e cioè tra gli ordinari doveri dei dipendenti ad essi assegnati.

La qualificazione dei Provveditorati e delle Province come "stazioni appaltanti" comporta, poi, la possibilità, ove ne sussistano i presupposti, del ricorso ad affidamenti esterni, nei limiti, condizioni e modalità in precedenza individuate da retribuirsì, in tal caso, sulla base delle tariffe professionali.

Per quanto riguarda gli aspetti economici è nel disciplinare di concessione che potrà essere ipotizzato un rimborso di tali spese aggiuntive rispetto a quanto richiesto dall'ordinario espletamento delle competenze proprie dei Provveditorati e amministrazioni provinciali indicati.

Inoltre, nel caso dell'utilizzazione da parte dei Provveditorati ed amministrazioni provinciali delle prestazioni dei propri dipendenti interni, è da ritenersi ammissibile la devoluzione della quota del fondo di incentivazione, di cui all'articolo 18 della legge quadro.

3. Conclusioni

In base alle suesposte considerazioni e richiamate tutte le premesse in esso contenute:

1. l'attività professionale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, va individuata con riferimento alla descrizione di cui alla categoria 12, numero di riferimento CPC 867, della tabella 1.A della Direttiva CEE 92/50 del Consiglio, del 18 giugno 1992, recepita con il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 157;
2. le prestazioni di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2 della legge n. 109/1994, nel caso di "progettazione interna", comportano il diritto degli stessi alla corresponsione, in aggiunta al trattamento stipendiale, della sola incentivazione di cui all'articolo 18 della legge - quadro nella misura e con le modalità ivi stabilite;
3. il solo compenso incentivante compete nel caso in cui la progettazione sia affidata a dipendenti di amministrazioni diverse da quelle aggiudicatrici e di cui queste ultime si avvalgono; nonché nell'ipotesi di affidamento di funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche e alle amministrazioni provinciali;
4. l'affidamento di incarichi di "progettazione esterna" a pubblici dipendenti aventi un rapporto di impiego a tempo definito ed esercenti, in quanto iscritti al relativo albo, la corrispondente attività libero-

- professionale, è consentito qualora non si tratti di professionisti direttamente dipendenti dell'amministrazione che affida l'incarico e l'incarico stesso non debba essere espletato nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ufficio di dipendenza;
5. ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo definito possono, peraltro, essere affidati incarichi di progettazione soltanto nel rispetto delle procedure concorsuali e non nel caso, pertanto, di progettazioni di importo inferiore a 40.000 ECU, salvo che non siano assunte anche in queste fattispecie le anzidette procedure;
 6. per le prestazioni relative alla direzione dei lavori e salve le specifiche regole per la individuazione dei soggetti cui le stesse possono essere affidate, valgono i principi indicati in tema di progettazione;
 7. per le prestazioni relative al collaudo vige il regime particolare quale sarà meglio definito nelle disposizioni dell'emanando regolamento;
 8. rimangono salvi, per i dipendenti a tempo pieno, lo svolgimento degli incarichi consentiti dalle norme sul pubblico impiego e, per i dipendenti a tempo definito, lo svolgimento degli incarichi che non incorrano nei divieti sopraindicati, nonché, per particolari categorie di dipendenti, l'applicazione di disposizioni che derogano alla disciplina generale sopra esaminata;
 9. sono da considerarsi compito di istituto l'affidamento, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici a propri dipendenti, di attività di controllo sull'uso delle risorse quando da esse concesse ad altri soggetti operanti nel settore.

PAGINA BIANCA

Danno erariale

(Deliberazione del 6 maggio 1999)

I maggiori costi che si verifichino nella esecuzione di opere e lavori pubblici possono concretare fattispecie di danno erariale e la legge assegna all'Autorità il compito di accertare che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato danno erariale, il che, volto in positivo, sta a dire che occorre disporre accertamento nei casi di danno.

Ciò al fine della trasmissione degli atti ai soggetti interessati ed alla Procura generale della Corte dei conti.

Una prima precisazione da fare sul tema è nel senso che non è previsto, ancorché nel 1994 e negli anni successivi in cui sono intervenute modifiche alla legge sui lavori pubblici esistessero già le Procure regionali della Corte dei conti, un rapporto diretto dell'Autorità con questi organi decentrati.

Una seconda precisazione è che le fattispecie di danno erariale se comportano diseconomicità della gestione dei lavori pubblici, devono essere oggetto di cognizione da parte dell'Autorità ai fini dell'esercizio della sua funzione di vigilanza e quindi vanno segnalate dalle amministrazioni all'Autorità stessa, anche se ne sia contemporaneamente investita la Procura regionale competente.

Inoltre, la previsione che gli atti e i rilievi devono essere trasmessi, oltre che alla Procura generale, ai "soggetti interessati", nel caso di pregiudizio per il pubblico erario, assegna all'Autorità la funzione di rendere consapevoli e gli autori dei fatti e le autorità competenti dell'amministrazione o ente che ha subito il danno del prevedibile intervento dell'organo giudiziario con l'esercizio dell'azione di responsabilità a ristoro del danno. Questo avviso (previa delibera dell'Autorità e con nota del Presidente) può incentivare l'adozione, con effetti immediati, di provvedimenti intesi a conseguire in sede amministrativa la reintegrazione del danno arrecato, ad evitare il perdurare di situazioni lesive per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere

(Deliberazione del 2 agosto 1999)

Il Comune di C.V. ha posto il quesito della individuazione dell'offerta valida nel caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere nell'ambito di una licitazione tenuta con il criterio della media di cui all'art. 21, comma. 1 *bis*, L. 109/94.

Nella specie, con il bando era indetto un pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara e con il criterio delle offerte anomale, per l'effettuazione di lavori di copertura e rinaturazione di un canale di bonifica.

Dopo l'individuazione delle due migliori offerte secondo il criterio di calcolo della soglia di anomalia, una impresa esclusa allegava che la percentuale di ribasso scritta in cifre sulla propria offerta, tenuta in considerazione in sede di gara, era discordante da quella scritta in lettere, che invece la rendeva aggiudicataria provvisoria dell'appalto, in quanto titolare della seconda migliore offerta.

Secondo l'art. 72, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento sulla contabilità di Stato), *"Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione"*. Detta norma risolve dunque il caso di discordanza tra lettere e cifre considerando non già le forme in cui la volontà viene espressa, ma il vantaggio derivante all'Amministrazione dalla scelta dell'una o dell'altra.

In altri termini, è esclusa un'indagine sulla volontà del partecipante alla gara, in presenza di una norma pubblicistica - l'art. 72, appunto - posta a presidio della realizzazione del pubblico interesse, e pertanto prevalente sulle norme di diritto comune applicabili alla interpretazione della volontà nei contratti.

Questa constatazione è idonea a far ritenere applicabile il citato art. 72 anche ai casi di aggiudicazione con il sistema della media in quanto, tale disposizione è espressione di una soluzione normativa per le ipotesi di dubbia interpretazione della volontà di parte nella formulazione dell'offerta.

La interpretazione così fissata trova riscontro nella prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui sono giuridicamente irrilevanti sia l'equivocità che può derivare dalla discordanza tra un'offerta in cifre ed una in lettere, sia la causa di tale equivocità, in presenza "del tassativo criterio normativo che conferisce validità giuridica alla dichiarazione più favorevole per l'Amministrazione".

PAGINA BIANCA

Offerte anomale

(Deliberazione del 26 ottobre 1999)

Con alcuni esposti pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative riguardanti la materia delle *offerte di ribasso anormalmente basse*.

Con riferimento alle questioni sollevate, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non prive di rilievo, nella riunione del 26 ottobre 1999 ha approvato la presente determinazione.

La materia dell'*anomalia delle offerte* è disciplinata dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche.

Il comma prevede, sia nel caso di lavori di importo *inferiore a 5 milioni di ECU* e sia nel caso di lavori di importo *pari o superiore a 5 milioni di ECU*, la determinazione di una *soglia di anomalia* dei ribassi.

1. Il calcolo della *soglia di anomalia* si effettua nel seguente modo:

- 1.1 si forma l'elenco delle *offerte ammesse* disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcun ordine;
- 1.2 si calcola il dieci per cento del numero delle *offerte ammesse* e lo si arrotonda all'unità superiore;
- 1.3 si escludono *fittiziamente* dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2, nonché un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2 (cosiddetto taglio delle ali);
- 1.4 si calcola la *media aritmetica dei ribassi* delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione *fittizia* di cui al punto 1.3;
- 1.5 si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione *fittizia* di cui al punto 1.3 - lo scarto dei ribassi superiori alla *media* di cui al punto 1.4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta *media*;
- 1.6 si calcola la *media aritmetica degli scarti* e cioè la *media* delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla *media* di cui al punto 1.4 sia pari ad uno la *media* degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;
- 1.7 si somma la *media* di cui al punto 1.4 con la *media* di cui al punto 1.6; tale somma costituisce la *soglia di anomalia*.

2. Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui ai punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica operazione:

- 2.1 si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione *fittizia* di cui al punto 1.3 - la *media*

aritmetica dei ribassi superiori alla *media* di cui al punto 1.4; tale *media aritmetica* costituisce direttamente la soglia di anomalia.

3. Determinata la *soglia di anomalia* si procede:

3.1 nel caso degli appalti di importo *inferiore* a 5 milioni di ECU:

- a) alla esclusione *effettiva* di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla *soglia di anomalia* di cui al punto 1.7 e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito alla determinazione delle *medie* di cui ai punti 1.4 e 1.5;
- b) ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla *soglia di anomalia*; in caso di parità si procede per sorteggio.

3.2 nel caso degli appalti di importo *pari o superiore* a 5 milioni di ECU:

- a) ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 1-bis della legge 109/94 e successive modifiche, alla *valutazione di anomalia* di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla *soglia di anomalia* di cui al punto 1.7 *comprese*, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla determinazione delle *medie* di cui ai punti 1.4 e 1.5; la *valutazione* si effettua progressivamente a partire dall'offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene una offerta non anomala ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non anomala;
- b) ad aggiudicare l'appalto:
 - al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla *soglia di anomalia*, sia stata ritenuta, a seguito della *valutazione di anomalia* di cui al punto 1.1, non anomala;
 - al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla *soglia di anomalia* qualora tutte le offerte pari o superiore alla *soglia di anomalia* siano state ritenute, a seguito della *valutazione di anomalia* di cui al punto 1.1, anomale; in caso di parità si procede per sorteggio.

Non si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.

Ai fini di consentire la *valutazione di anomalia*, il bando di gara o la lettera di invito riguardanti appalti di importo *pari o superiore* a 5 milioni di ECU, devono indicare le lavorazioni per le quali i concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a corredo dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo offerto; le lavorazioni devono essere quelle più significative e, cioè, quelle che nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare un importo non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.

Non sono idonei a giustificare situazioni di anomalia delle offerte gli elementi i cui valori sono contrastanti sia con quelli minimi stabiliti come

inderogabili da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e sia con quelli rilevabili da dati ufficiali.

Devono, pertanto, essere presi in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate:

- sull'economicità del procedimento di costruzione;
- sulle soluzioni tecniche adottate;
- sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1-bis, primo, secondo e terzo periodo implicano che, per gli appalti di importo *pari o superiore* a 5 milioni di ECU, le offerte debbano essere formulate esclusivamente a prezzi unitari, così da consentire alle stazioni appaltanti di tenere conto nella *valutazione di anomalia* oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle relative quantità.

Quanto alla regola in testa al punto 3.4 può derogarsi in via eccezionale quando, ad avviso dell'Amministrazione, esistono concordanti elementi che richiedono di procedere alla ulteriore verifica anche di offerte sottosoglia.

PAGINA BIANCA

Autorizzazione al subappalto

(Deliberazione del 4 novembre 1999)

L'A. di Roma ha avanzato richiesta di autorizzazione all'affidamento in subappalto - articolo 34, comma 2 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

1. L'articolo 34 della legge n.109/94, nelle sue successive formulazioni, ha disciplinato il subappalto mediante:

- a) modifiche apportate all'articolo 18 legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha per oggetto il medesimo istituto (comma 1 e 2);
- b) norme di carattere transitorio (comma 3).

Quanto alle prime, l'articolo 34 citato, nella versione originaria (legge 109/94) innovava la disciplina previgente, tra l'altro disponendo:

- l'obbligo dei concorrenti di indicare le parti dell'opera da subappaltare *ed i relativi subappaltatori* (da 1 a 6);
- il deposito del contratto di subappalto presso la S.A. entro 90 gg. dalla data di aggiudicazione, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti del subappaltatore;
- l'affidamento del subappalto a *soggetti diversi* da quelli indicati in sede di gara in presenza di accertata impossibilità a contrarre con questi ultimi e previa autorizzazione dell'Autorità.

Quanto alle seconde, l'articolo 34 comma 3, dispone che la nuova disciplina del subappalto si applica alle gare indette successivamente all'entrata in vigore della legge.

2. La legge 18 novembre 1998, n.415 (articolo 9, comma 65, 66, 67 e 69) ha ulteriormente innovato, disponendo che:

- l'obbligo dell'appaltatore è limitato alla sola indicazione delle opere da subappaltare, rimanendo egli libero *di scegliere il subappaltatore* in qualunque tempo fino al deposito del contratto derivato, che va effettuato non oltre 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni, unitamente alla documentazione concernente i requisiti;
- è abrogato il comma 3 *ter* dell'articolo 18 legge 55/1990 introdotto dal comma 2 dell'articolo 34 legge n.109/94, riguardante l'autorizzazione dell'Autorità che viene sostituita dal provvedimento della stazione appaltante.

La citata legge n. 415/98 non ha, peraltro, modificato l'anzidetta norma transitoria, onde potrebbe sostenersi che *le anzidette innovazioni si applicherebbero solo alle gare indette successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 415 del 1998* mentre l'esecuzione dei contratti stipulati a seguito di gare indette dopo l'entrata in vigore della legge n.109/94, ma prima dell'entrata in vigore della legge. n. 415/98, sarebbe disciplinata dalle norme indicate sub 1).

3. Tale lettura della norma transitoria non appare consentita, in quanto il venir meno dell'obbligo dell'appaltatore di indicare i nominativi dei subappaltatori evidenzia la mutata valutazione normativa dell'interesse pubblico alla regolarità del subappalto.

Ciò che occorre, oggi, è il deposito nei termini del contratto relativo e la dimostrazione del possesso nel subappaltatore dei requisiti di legge. La normativa sopravvenuta che innova un procedimento amministrativo si applica ai procedimenti in corso, cioè ad essa occorre riferirsi per le fasi che intervengono dopo la sua entrata in vigore e che sono innovativamente disciplinate. L'appaltatore dovrà quindi depositare il contratto di subappalto e documentare il possesso nel subappaltatore dei requisiti presenti sia che si tratti di subappaltatore già nominativamente indicato, in sede di gara, sia di soggetto diverso. Né occorre la dimostrazione della impossibilità a contrarre con i soggetti in sede di gara.

Questa nuova disciplina non può non interferire sulla previsione dell'autorizzazione dell'Autorità perché si possa affidare il subappalto a soggetti diversi da quelli indicati in sede di gara. Se è venuta meno la previsione di un vincolo conseguente all'indicazione in sede di gara, derogabile soltanto in base ad un provvedimento autorizzatorio, viene meno anche la funzionalità di quest'ultimo provvedimento.

Anche il Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare 22 dicembre 1998, n. 2100-U.L., ha posto in rilievo la natura procedurale e non sostanziale delle innovazioni di cui trattasi ed ha ritenuto l'immediata applicabilità della nuova disciplina a tutti i contratti in corso d'esecuzione.

L'autorizzazione al contratto derivato, pertanto, deve essere anche per tutti i contratti in corso rilasciata dalla stazione appaltante, come previsto dall'articolo 18, comma 9 della legge n. 55/1990, modificata dall'articolo 9, comma 69 della legge n. 415/98.

Opere affini

(Deliberazione dell' 8 novembre 1999)

Il Comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.

Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di definire la relativa questione, emergeva che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad alcuni lavori eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo avviso, costituenti opere " non affini" a quelle oggetto dell'affidamento.

La valutazione di affinità delle opere costituisce questione a valenza generale che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto discrezionale dell'ente committente, quanto idonea a determinare per identiche fattispecie soluzioni differenti - che non risultano nemmeno motivate - con violazione dei principi d'imparzialità e di parità di trattamento propri dell'azione amministrativa.

La circostanza che manchi una espressa definizione normativa di opera affine non sta a significare che questo vuoto normativo non debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti nell'ordinamento di settore, ancorché in testo differente da quello della legge sui lavori pubblici.

Tenuto conto che questa nozione ha valenza sia nei lavori pubblici, cui si è fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e che pertiene allo svolgimento dell'attività di progettazione, ci si può riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina dettata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

Detta disciplina, richiamata più volte nella normativa vigente ed anche nello schema di Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse.

Le classi individuano nove differenti tipologie di interventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse.

Il richiamo al concetto di opere affini, ai fini della valutazione delle offerte, non può, peraltro, essere rinvenuto con riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre risulta, infatti, funzionale il

riferimento alle categorie, in quanto esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale e funzionale del bene da realizzare, le classi, viceversa, pur individuando un'area di appartenenza delle tipologie di progetti, si riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa natura.

Alla luce di quanto precisato, pertanto, ai fini della valutazione delle offerte, l'affinità delle opere eseguite rispetto a quella oggetto dell'affidamento deve essere valutata sulla base dei principi desumibili dalla legge 143/1949, con riferimento alle classi di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui alla tabella che segue:

- a) opere appartenenti alla Classe I con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonché delle strutture di cui alle categorie f) e g);
- b) opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte all'art. 31 lett. b)-c)-d) della legge 457/78, Titolo IV;
- c) piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica;
- d) decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;
- e) strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I;
- f) opere appartenenti alla Classe II;
- g) opere appartenenti alla Classe III;
- h) opere appartenenti alla Classe IV;
- i) opere appartenenti alla Classe V;
- l) opere appartenenti alla Classe VI;
- m) opere appartenenti alla Classe VII;
- n) opere appartenenti alla Classe VIII;
- o) opere appartenenti alla Classe IX.

Frazionamento degli incarichi di progettazione

(Deliberazione dell' 8 novembre 1999)

L'O.M.T. pubblicava tre distinti bandi di gara relativi all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva di servizi concernenti la realizzazione di nuovi reparti di ospedale. Più specificamente i bandi riguardavano gli "impianti termoidraulici e di condizionamento dell'area e affini"; "impianti elettrici ed affini"; "opere statiche e strutturali".

Con esposto in data 8 aprile 1999, l'OICE segnalava a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che il disposto frazionamento non era giustificato da evidenti motivazioni tecniche. Ne era conseguito che, risultando in tal modo "sotto soglia", le singole gare non erano aperte alle società di ingegneria, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportatevi dalla legge 18 novembre 1998, n. 415.

Venivano assunte informazioni e chiarimenti da parte della stazione appaltante.

L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato con la legge 18 novembre 1998, n.415, a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative "parti") non dispone esplicitamente in merito alla possibilità o meno del frazionamento della progettazione.

Dall'insieme delle disposizioni contenute sembra, tuttavia, sottinteso il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; e tanto in considerazione del costante riferimento, che si evince dalle norme allorché si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali.

Peraltro, l'articolo 4, comma, 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, di recepimento della Direttiva 92/50/CEE, dispone esplicitamente che "nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione" ed il comma 4 della stessa norma, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione stabilisce, comunque, che nel caso di ripartizione del servizio in più lotti, ai fini della determinazione degli onorari, si deve tener conto "della somma del valore dei singoli lotti".

E' consentita deroga a questa prescrizione, solo allorché il valore dei singoli lotti è inferiore a 80.000 ECU ed il valore stimato complessivo dei lotti così esentati dall'applicazione della disciplina comunitaria non supera il 20% del valore complessivo della progettazione.

In analogia all'indicato divieto, l'ultimo comma dell'articolo 62 dello schema di regolamento generale in corso di approvazione stabilisce testualmente che "la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio".

Alla luce di queste prescrizioni, può concludersi che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata. E ciò tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono coinvolti sempre da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, tant'è che il legislatore, nel caso che il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (articolo 17, comma 8, legge 11 febbraio 1994, n. 109) che nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche".

Merito tecnico nella valutazione delle offerte

(Deliberazione dell'8 novembre 1999)

Il Comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.

Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di definire la relativa questione, emergeva che l'affidamento dell'incarico di progettazione era avvenuto, oltre che in base agli elementi previsti nei parametri individuati nel bando di gara, in base alle valutazioni della provata capacità dei progettisti che si affermava avessero ben operato nell'ambito territoriale.

La fattispecie prospettava un problema di carattere generale riguardante la diversità dei criteri da seguire nella scelta dei professionisti da ammettere a presentare l'offerta e nella scelta delle offerte.

In realtà, per l'affidamento degli incarichi di progettazione di importo compreso tra i 40.000 ed i 200.000 ECU, l'articolo 17, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, opera un rinvio al regolamento di attuazione per quanto attiene alla disciplina relativa alle modalità di aggiudicazione.

Lo schema del regolamento all'articolo 63 indica i criteri cui deve attenersi la stazione appaltante per effettuare la scelta dei professionisti da ammettere successivamente a presentare l'offerta; il criterio per procedere alla valutazione delle offerte, invece, è stabilito all'articolo 64 del suddetto schema, ed è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base di criteri determinati dalla norma.

Questa disciplina va intesa nel senso che nelle procedure di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione i due momenti della valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara e dell'esame dei requisiti di selezione delle offerte appartengono a fasi differenti del procedimento di gara.

La disciplina stessa costituisce, peraltro, esternazione di un principio insito nella diversa funzione che assolvono i due momenti anzidetti e, quindi, queste regole devono essere osservate anche nelle more dell'entrata in vigore del regolamento e, divenuto questo vigente, le disposizioni di cui trattasi vanno lette alla luce del principio stesso.

E' utile, quindi, precisare che il merito tecnico, che viene esaminato nella fase di prequalifica, ha ad oggetto elementi che necessitano alla stazione appaltante per effettuare una valutazione circa l'idoneità del progettista a concorrere per l'affidamento, anche sulla base dell'esperienza professionale

pregressa. Detta valutazione viene effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi consistendo nell'accertamento dell'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo anteriore alla data del bando.

Invece, il merito tecnico da valutarsi nella fase di aggiudicazione dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritiene rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare.

Non sarebbe fondato, inoltre, ritenere che l'amministrazione possa far riferimento, al momento della valutazione dell'offerta, allo stesso elemento preso in considerazione in sede di prequalifica. Il merito tecnico, quale indice di qualità dell'offerta desunta dalla documentazione relativa a non più di tre progetti redatti dal concorrente e concernenti lavori affini a quello oggetto delle prestazioni richieste, può formare oggetto di valutazione dell'offerta stessa solo in quanto indicativo delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico.

In conclusione, si ritiene che la valutazione del merito tecnico assolve ad una diversa funzione nel momento dell'esame dei requisiti di partecipazione alla gara rispetto a quello relativo ai requisiti di selezione delle offerte in quanto, mentre nel primo caso occorre prendere in considerazione aspetti quantitativi dell'esperienza e della capacità professionale del concorrente, nel secondo vengono in evidenza profili esclusivamente qualitativi della capacità stessa, correlati allo specifico incarico da espletare.

Al riguardo, inoltre, è da rilevare che risulterebbe privo di giustificazione discriminare nella valutazione del merito tecnico le prestazioni a seconda della natura pubblica o privata del soggetto a cui sono state rese in quanto ciò costituirebbe ostacolo alla più ampia partecipazione di gara e, quindi, una violazione dei principi della concorrenza.

Servizio di monitoraggio
(Deliberazione del 17 novembre 1999)

Con alcuni esposti sono state segnalate a quest'Autorità questioni interpretative riguardanti l'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ai bandi di gara indetti dal Ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per l'ANC e per i contratti - per l'affidamento di servizi d'assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati relativi a "programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" o a "programmi piloti di riqualificazione urbana".

La segnalazione è stata fatta richiamando la competenza dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge 109/94, concernente la vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia e sulla regolarità delle procedure di affidamento.

In particolare, è stata prospettata una individuazione non regolare della categoria 11 al posto della categoria 12 di servizi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n.157 del 1995 cui si riferivano i bandi di gara e di conseguenza la mancata applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal DPCM 27 febbraio 1997, n.116 "recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto 157/95."

Come noto, per l'affidamento di tutti i servizi è prevista l'adozione anche del criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*.

Questo criterio è caratterizzato da aspetti teorici e applicativi molto complessi ed ha avuto una regolamentazione sul piano legislativo variabile nel tempo. Il legislatore all'articolo 21, comma 3, della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche) ha disposto che il regolamento attuativo della legge definisca opportune metodologie, tali da consentire di individuare con un unico parametro finale l'offerta più vantaggiosa. Ugual disposizione il legislatore ha introdotto nel decreto legislativo n.157 del 1995 di recepimento della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. All'articolo 23, comma 6, è, infatti, prevista l'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposti dai Ministri competenti per i diversi settori ai quali si applica il decreto 157/95, con i quali si devono stabilire parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi attraverso i quali è determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa. E' inoltre prescritto che i parametri devono essere individuati in relazione alla natura del servizio ed essere tali da garantire un corretto rapporto prezzo-qualità.

Il già citato DPCM n. 116 che riguarda i *servizi di architettura e di ingegneria di cui all'allegato 1A categoria 12 della direttiva 92/50/CEE*, individua all'articolo 2 i possibili elementi di valutazione; all'articolo 3 l'ambito di variabilità dei fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione fermo restando che la loro somma deve essere pari a cento ed all'articolo 4 nonchè agli allegati A e B le formule e le linee-guida per la attribuzione dei punteggi alle varie offerte.

Da una analisi dei bandi cui si riferiscono gli esposti si è rilevato che i servizi da affidare consistevano:

1. nell'assistenza per la predisposizione di una banca dati contenente indicatori:
 - 1.1. finanziari relativi agli apporti pubblici e privati;
 - 1.2. procedurali relativamente alle azioni locali e centrali;
 - 1.3. fisici relativamente agli interventi sia pubblici che privati;
 - 1.4. di costo dalla fase di programma fino al consuntivo;
 - 1.5. di valutazione di congruità e scostamento rispetto ai valori di mercato;
 - 1.6. di impatto sul territorio, sull'ambiente e sul contesto sociale;
2. nella definizione dei flussi informativi nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione, vigilanza e controllo dei programmi e nei riguardi della pubblica opinione;
3. nella elaborazione di grafici e tabelle e di indicatori attinenti al sistema dei costi, dei tempi delle procedure e degli effetti;
4. nella definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di fornitura su supporti cartacei e magnetici standardizzati delle informazioni;
5. nella formazione del personale;
6. nella predisposizione e diffusione di una pubblicazione a conclusione delle attività.

Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che:

1. i servizi cui si applicano le disposizioni della direttiva 92/50/CEE recante norme in materia di *procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi* e del d.lgs. 157/95 di attuazione della suddetta direttiva comunitaria, sono rispettivamente contenuti negli allegati IA e IB e negli allegati 1 e 2 dei predetti documenti normativi;
2. l'indicazione sintetica delle attività contenuta nei suddetti allegati non consente di definire in maniera esauriente l'effettivo oggetto delle attività stesse per cui la direttiva 92/50/CEE ha ritenuto di provvedere ad una più ampia specificazione facendo ricorso alla classificazione CPC (*Central Product Classification*, Classificazione centrale dei prodotti) elaborata in ambito ONU;
3. le direttive comunitarie in materia di affidamenti di commesse pubbliche (lavori, forniture e servizi) prevedono sempre la possibilità di impiegare per la individuazione dell'aggiudicatario il criterio dell' *offerta economicamente più vantaggiosa* da determinarsi sulla base di vari elementi.

La categoria 12 dell'allegato 12 del d.lgs. 157/95 è definita: *Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi* e corrisponde al numero di riferimento CPC n. 867. Tale numero si riferisce ai seguenti servizi:

- Servizi in materia d'architettura
- Servizi di consulenza e di progettazione preliminare in materia di architettura
- Servizi di progettazione in materia d'architettura
- Altri servizi in materia d'architettura
- Servizi in materia d'ingegneria
- Servizi di consulenza in materia d'ingegneria
- Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di fondazioni e di strutture d'edifici
- Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici d'edifici
- Servizi di progettazione tecnica per la costruzione d'opere di genio civile
- Servizi di progettazione tecnica per processi e produzione industriali
- Servizi di progettazione tecnica n.c.a.
- Altri servizi in materia d'ingegneria
- Servizi integrati di ingegneria per progetti <<chiavi in mano>>
- Servizi di urbanistica e di architettura del paesaggio
- Servizi di urbanistica
- Servizi di architettura del paesaggio
- Servizi di gestione di progetti connessi a costruzione e ad opere di genio civile
- Servizi di consulenza scientifica e tecnica in materia di ingegneria
- Servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica
- Servizi di prospezione sotterranea
- Servizi di prospezione in superficie
- Servizi di cartografia
- Servizi di collaudo e analisi tecniche
- Servizi di collaudo e analisi della composizione e della purezza
- Servizi di collaudo e analisi delle proprietà fisiche
- Servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati
- Servizi di controllo tecnico di autoveicoli
- Altri servizi di controllo tecnico
- Altri servizi di collaudo e analisi tecniche
- Servizi di pubblicità
- Servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari
- Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario
- Altri servizi di pubblicità.

La categoria 11 dell'allegato 1 del d.lgs. 157/95 è definita: *Servizi di consulenza gestionale ed affini* e corrisponde ai numeri di riferimento CPC n. 865 ed 866. Tali numeri si riferiscono ai seguenti servizi:

- Servizi di consulenza amministrativo-gestionale
- Servizi di consulenza in materia di gestione generale
- Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l'imposta sugli affari)
- Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing
- Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane
- Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione
- Servizi di pubbliche relazioni
- Altri servizi di consulenza in materia di gestione
- Altri servizi connessi in materia di gestione
- Servizi di gestione di progetti diversi da quelli nel campo delle costruzioni
- Servizi di arbitrato e di conciliazione
- Altri servizi connessi in materia di gestione
- Servizi di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative).

Le questioni sollevate, risultavano rilevanti in quanto è crescente per le amministrazioni aggiudicatrici la necessità di affidare servizi di assistenza tecnica e di monitoraggio di programmi interessanti la realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico ed è rilevante sul piano operativo l'applicazione o meno del citato DPCM n. 116 del 1997.

In ordine ai problemi sollevati dagli esposti giova, poi, preliminarmente sottolineare che il servizio di consulenza gestionale, tradizionalmente, consiste nell'esecuzione della valutazione delle iniziative programmate o in itinere o dei risultati o dell'impatto di progetti e programmi pregressi. Tali incarichi sono in genere inseriti nell'ambito della programmazione delle attività di controllo interno ed hanno le finalità tipiche del monitoraggio tecnico economico e sociologico. La natura di tali servizi, secondo la classificazione europea, può essere sicuramente individuata in più categorie. Oltre alle categorie 11 e 12, prima richiamate può riguardare, infatti, anche le categorie 7 (n. CPC 84), e 10 (n. CPC 864).

Non risulta che il Ministero dei Lavori pubblici abbia avviato la predisposizione di un apposito DPCM in materia di servizi di cui alle categorie diverse dalla categoria n. 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995 che, alla luce dei bandi indetti, sembrano, invece, essere valutati dal Ministero stesso servizi di propria competenza.

Così riassunto il quadro di riferimento per la soluzione delle questioni interpretative, come segnalate, appare necessario un assestamento relativo ai seguenti punti:

- a) a quale categoria dell'allegato 1 del d.lgs. 157 del 1995 appartengano i servizi di assistenza tecnica e monitoraggio;
- b) qualora si ritenga non appartengano in via esclusiva a nessuna delle categorie ma viceversa a più categorie se il bando debba riferirsi alla categoria prevalente ovvero a tutte le categorie cui si riferiscono i servizi;

c) qualora fra le categorie sia compresa la categoria 12, se sia obbligatoria o facoltativa l'applicazione della normativa di cui al DPCM 116/95. Occorrerà, poi, valutare, qualora non sia obbligatoria l'applicazione della normativa di cui al DPCM 116/95, se gli elementi, i pesi e la modalità di determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* da indicare nei documenti di gara siano idonei a garantire il rispetto dei principi indicati nell'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Il Ministero dei Lavori Pubblici sentito al riguardo ha rappresentato che i servizi richiesti nel bando non erano riconducibili totalmente a nessuna delle categorie di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 157/95 e che quando ci si trovi in tali situazioni occorre applicare il criterio della prevalenza.

La declaratoria dei servizi contenuta nelle CPC n. 865, 866 e 867 e l'oggetto del bando dà ragione alla prima affermazione del Ministero. I servizi richiesti sono a margine delle due categorie 11 e 12 dal momento che le singole attività riguardano servizi di gestione (categoria 11) che incidono, però, su servizi urbanistici, di architettura e di ingegneria (categoria 12).

In tale situazione non può convenirsi in ordine all'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto, questo criterio è pertinente ai casi in cui occorra procedere ad una scelta fra due procedure di gara, mentre, nel caso che interessa si tratta di individuare la tipologia dei servizi da affidare. Se più sono queste tipologie, non vi sono ragioni per non indicare tutte le categorie di servizi previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995. E ciò per le seguenti concordanti ragioni.

L'indicazione di tutti i servizi ha, in primo luogo, l'obiettivo di far conoscere ai possibili concorrenti, in modo trasparente e completo, l'oggetto del contratto di servizi posto in gara.

Inoltre, nell'ambito dei lavori pubblici la normativa vigente (art. 18, comma 3, della legge n. 55 del 1990) prevede l'obbligo di indicare nel bando di gara tutte le categorie generali e specializzate costituenti l'intervento da appaltare e si tratta di norma esplicativa della necessità di una completa indicazione degli elementi essenziali del bando.

La prassi, infine, è in questi sensi. Lo stesso Ministero dei lavori pubblici, in occasione dei bandi di gara per i servizi di *"consulenza tecnica, economico-finanziaria e di analisi del traffico ai fini della valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione"* dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria e della tratta autostradale Pedemontana Veneta, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente pubblicati nelle G.U. del 30 agosto 1999, n. 203 e 23 ottobre 1999 n. 250, ha indicato le due categorie 11 e 12 seguendo così il criterio della doppia indicazione. La stessa doppia indicazione fu adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e

Grandi Eventi, in occasione dei bandi per i servizi di monitoraggio relativi alle opere del Giubileo dentro e fuori la regione Lazio rispettivamente pubblicati sulle G.U. 10 luglio 1997, n. 159 e 22 gennaio 1998, n. 17.

Da questa plurima indicazione di categorie di servizi non discende, peraltro, la obbligatorietà di applicare le disposizioni del DPCM n. 116 del 1997 nel caso di bandi per l'affidamento di servizi appartenenti a più categorie, trattandosi, in ogni caso, di servizi con prestazioni di natura intellettuale fra le quali la categoria 12; ma la inesistenza di questo obbligo non esclude, la possibilità di applicazione e richiede che l'una o l'altra soluzione sia motivatamente assunta.

Inoltre, la metodologia di valutazione delle offerte previste nel bando non deve vanificare i principi di trasparenza e di concorrenza che risultano garantiti con il citato decreto 116 del 1997 tutte le volte che si versa nell'ambito degli anzidetti servizi che sono compresi tra quelli oggetto dei bandi di gara in esame.

La formula di assegnazione dei punti relativi all'offerta economica assunta dall'amministrazione è, invece, del tutto diversa da quella del più volte citato DPCM 116 del 1997, in quanto essa non consente una effettiva diversificazione del punteggio assegnato alla offerta economica (previsto in 20 punti) di tutti i concorrenti, con la conseguenza che l'affidamento avviene solo sulla base della valutazione, molto discrezionale, dell'offerta tecnica per cui sono assegnati 80 punti.

Ne segue che risultano fortemente squilibrati i valori attribuiti agli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Conclusivamente ed in base alle suesposte considerazioni, in caso di servizi riconducibili a più categorie fra quelle di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n.157 del 1995, il bando deve far riferimento a tutte le categorie e non soltanto a quella considerata prevalente; non è obbligatorio per la valutazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* applicare il DPCM 116 del 1997 ma la mancata applicazione va congruamente motivata e, comunque, i criteri per la valutazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* non devono, in nessun caso, vanificare i principi della trasparenza e della concorrenza, come avviene nei casi di distribuzione del punteggio che comporti un rilevante squilibrio nella connessa assegnazione, si da rendere decisivo uno solo degli elementi prescelti per la valutazione.

**Individuazione della nozione di "chiunque ne
abbia interesse" per le richieste di ispezioni**
(Deliberazione del 17 novembre 1999)

In base alla disposizione di cui alla seconda proposizione del primo periodo del comma 6° dell'art.4 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici "anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni". La congiunzione iniziale (anche) evidenzia che il relativo procedimento può, pertanto, conseguire, sia ad un atto di iniziativa di ufficio di essa Autorità sia ad una sollecitazione da parte di altro distinto soggetto. Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, per effetto del verbo impiegato (può), è da ritenere che non sussista alcun obbligo ad iniziare il procedimento medesimo, essendo la relativa facoltà rimessa al potere discrezionale dell'Autorità di vigilanza.

Sulla base, poi, dei principi propri del procedimento amministrativo, l'atto di iniziativa di ufficio di quello in esame può, a sua volta, essere costituito o da una decisione interna dell'Autorità, non necessariamente formalizzata, cui segue successivamente un'attività all'esterno rilevante; ovvero, da un atto dell'Autorità stessa contestualmente formalizzato e rilevante all'esterno.

Nel caso, invece, di procedimento sollecitato da altri soggetti, è necessario che l'atto di iniziativa assuma una configurazione qualificata; non essendo, in particolare, sufficiente un qualsiasi atto di impulso procedimentale e dovendo lo stesso assumere la connotazione sostanziale della "richiesta".

In particolare, non basta la mera rappresentazione di fatti e circostanze, ancorché accompagnata dall'auspicio che si dia corso al procedimento.

Se così fosse stato, il legislatore avrebbe fatto riferimento ad atti di "denuncia" "voto" "invito" o atti similari.

Alla rappresentazione indicata occorre, pertanto, sia aggiunta una sollecitazione formale a che si proceda, la quale attribuisca all'atto di impulso la connotazione della "richiesta".

Stante, peraltro, la genericità della formulazione del testo di cui all'indicato comma 6 dell'art.4 della legge 109/1994 è da ritenere nel caso ivi regolato che siffatta sollecitazione possa provenire, oltre che da altra figura soggettiva che agisca quale autorità (come è nel caso della "richiesta" in senso proprio), anche da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che agisca in proprio ovvero quale rappresentante di interessi collettivi o diffusi ("richiesta" intesa in senso improprio ed atecnico). La sollecitazione, in ogni caso, deve essere motivata; deve, cioè, contenere l'indicazione delle specifiche ragioni per le quali si chiede l'ispezione.

E' da ritenere, poi, che in caso di accoglimento da parte dell'Autorità di vigilanza della sollecitazione proposta, il richiedente assume la qualità di parte del conseguente procedimento con tutte le facoltà proprie dalla stessa derivanti.

Sulla base dei principi generali in tema di procedimento amministrativo, a differenza di quanto avviene nei casi di mancato impulso alla iniziativa di ufficio, se viene presentata una richiesta motivata di ispezione, l'eventuale determinazione di non dar luogo alla stessa deve essere motivata; e tanto in relazione all'obbligo generico di provvedere che incombe sulle amministrazioni e che consegue alla presentazione dell'atto formale di sollecitazione di parte. La determinazione conclusiva, in tal caso, può anche riguardare la sola insussistenza dell'obbligo a provvedere; e tanto sia nel caso di una ritenuta irritualità della "richiesta", ovvero della mancanza di legittimazione procedimentale di chi l'ha proposta. In tale evenienza, tuttavia, all'istanza proposta potrà riconoscersi il valore di sola denuncia, da cui può farsi eventualmente scaturire un'iniziativa procedimentale d'ufficio.

La legittimazione alla proposizione della "richiesta", come in precedenza intesa a norma del comma 6 dell'art.4 della legge 109/1994 in esame compete a "chiunque ne abbia interesse".

Concettualmente, la disposizione si ricollega alla norma di cui all'art.9 della legge 7 agosto 1990, n.241, sul procedimento amministrativo, in base alla quale "qualunque soggetto, portatore di interessi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento". Entrambe le disposizioni, ancorchè relative a fasi diverse del procedimento medesimo tendono ad assicurare la massima trasparenza e partecipazione al procedimento medesimo. Le due norme, tuttavia, vanno interpretate in maniera coerente con il complessivo ordinamento e tenendo conto del dibattito, sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza e che ha portato alla loro formulazione, sulla tutela degli interessi cosiddetti diffusi, siano essi collettivi o adespoti. Dibattito cui si rinvia e le cui conclusioni inducono a far ritenere come, nell'uno e nell'altro caso, non si sia inteso configurare una sorta di generalizzata azione popolare implicante una indifferenziata legittimazione a sollecitare l'inizio del procedimento, ovvero ad intervenire nello stesso per la totalità delle figure soggettive e per la tutela di qualsiasi interesse.

Con specifico riferimento al caso in esame, siffatta interpretazione trova anche giustificazione nel rilievo che l'illimitatezza, che è propria del pronome impiegato (chiunque), trova definizione e contenimento nella prevista correlata necessità dell'avervi interesse. Sicchè nel caso di cui all'art.4 della legge 109/1994, legittimata a proporre una richiesta di ispezione non è una qualsivoglia figura soggettiva; dato che un tale potere viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti che dal suo espletamento potrebbero ricevere una particolare utilità o un particolare vantaggio ed a

nulla rilevando che l'utilità ovvero il vantaggio siano propri di altri soggetti che versino nella stessa situazione del richiedente. E' da escludere, tuttavia, la legittimazione procedimentale nel caso in cui l'utilità a cui tende il soggetto non gli appartenga per intero, identificando soltanto una quota di utilità più generale ed indivisibile spettante, unitariamente e complessivamente, ad una collettività più o meno istituzionalizzata e fatte salve, in tal caso, le azioni popolari previste dall'ordinamento (art.4 della legge 3 agosto 1999, n.265).

E' necessario, poi, che il vantaggio o l'utilità perseguiti siano correlati ad interessi giuridicamente rilevanti sotto il profilo oggettivo, e non pertengano invece a mere aspirazioni individuali ed in ogni caso non implicano pretese pretestuose, vessatorie o comunque emulative. In definitiva, pertanto, non appare sufficiente per poter riconoscere la legittimazione alla proposizione dell'istanza di ispezione il solo riferimento ad una possibile evenienza, per effetto del suo accoglimento, di un risultato personalmente favorevole occorrendo l'ulteriore condizione, da verificarsi in concreto e caso per caso, che tale evenienza attenga ad un bene della vita individuale di un soggetto singolo o collettivo oggettivamente rilevante e comunque direttamente o indirettamente collegato al potere di cui viene sollecitata l'esplicazione.

PAGINA BIANCA

Norme di sicurezza nei cantieri

(Deliberazione del 15 dicembre 1999)

Con esposto pervenuto il 23 novembre 1999 le organizzazioni sindacali FILLEA/CGIL, FENEAL/UIL, FILCA/CISL esponevano una situazione di mancata osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri edili e l'esame della normativa evidenziava una situazione di incertezza circa i termini in cui debbono essere applicate coerenti misure, situazione che richiede un intervento dell'Autorità che offra alle amministrazioni appaltatrici e alle imprese chiari elementi di riferimento per l'adempimento dei relativi obblighi, di particolare significazione sociale.

In base alla normativa vigente, è da ritenere quanto segue:

- La mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle indicazioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.
- Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.
- Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento e che saranno precisati nel regolamento di cui al punto 1, alla determinazione degli oneri suddetti, le stazioni appaltanti devono provvedere caso per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della specificità dei lavori ed in ogni caso nei limiti dei contenuti minimi dei piani.
- Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate, vanno conformati i bandi in corso di definizione; laddove, per i bandi già definiti, dovranno comunque essere adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle lavorazioni in atto.
- Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un'applicazione elusiva alle prescrizioni normative.

Ciò in base alle seguenti considerazioni.

L'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che garantisca l'incolumità fisica degli addetti, per le opere pubbliche, ha avuto, per la prima volta, enunciazione generale con l'art. 18, comma 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una serie di adempimenti a carico dell'appaltatore tenuto, tra l'altro, ad adottare un piano di sicurezza da coordinare, eventualmente, con analoghi piani redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri.

Era previsto un indiretto coinvolgimento e responsabilizzazione anche dell'amministrazione committente, che era tenuta preventivamente ad acquisire il piano per tenerlo a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

Responsabile diretto della attuazione del piano di sicurezza era il direttore tecnico di cantiere.

Il coinvolgimento del committente in materia di sicurezza nei cantieri veniva, peraltro, accentuato con l'art. 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva comunitaria 89/440/CEE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo superiore ai 5 milioni di ECU. Con tale disposizione si stabiliva, infatti, che le stazioni appaltanti dovessero richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di avere tenuto conto, nella predisposizione delle offerte, degli oneri correlati agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in tema di sicurezza vigenti nei luoghi ove erano eseguiti i lavori.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, veniva emanata, in attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, una regolamentazione generale della materia della sicurezza e che, tra l'altro, equiparava i datori di lavoro pubblici e privati quanto all'osservanza degli obblighi al riguardo previsti nel decreto. Seguiva il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva comunitaria n. 92/54/CEE concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, che rinviava all'osservanza dei principi e delle misure generali indicati nel precedente decreto meglio definendo la materia e spostando, tuttavia, sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, imponendogli di predisporre piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva dell'opera ed ancor prima della individuazione delle imprese cui affidare i lavori. Il coinvolgimento del committente, poi, non riguardava la sola fase della progettazione, bensì anche quella successiva di esecuzione dei lavori. Era prevista, infatti, l'indicazione da parte del committente medesimo, oltre che di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dell'opera; con attribuzione ad entrambi di competenze concretamente operative e tese ad individuare le effettive misure necessarie a prevenire gli infortuni.

In definitiva, pertanto, si può dire, che sulla base della disciplina contenuta nei due indicati decreti legislativi, è stato ribaltato il principio, in precedenza operante, e secondo cui responsabile sostanziale della sicurezza era il solo appaltatore e non anche il committente che risulta, invece, ora direttamente e specificamente coinvolto sin dalla fase della progettazione dell'opera.

Da sottolineare al riguardo, poi, che, ai sensi degli art. 12, comma 2, e art. 13, comma 2, del decreto legislativo 494/1996, per il settore pubblico, le

disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano fino alla emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed attualmente, come già rilevato, non ancora emanato.

E' da ritenere che la previsione di cui agli indicati decreti legislativi circa, in particolare, l'obbligo per il committente (art. 4, comma 1, d. lgs. 494/1996) della predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero, per i lavori particolarmente complessi, di un piano generale di sicurezza, abbia assorbito, implicitamente abrogandola, la disposizione di cui al menzionato art. 18 della legge n. 55/1990 relativo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori cui era tenuto l'appaltatore (in tali sensi si è anche espressa la circolare del Ministero del lavoro n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorché sia da precisare che detta abrogazione non possa considerarsi, tuttavia, sussistente nelle ipotesi in cui non ricorrano concretamente le condizioni per l'applicazione dell'indicato decreto legislativo 494/1996 (conforme parere del Consiglio di Stato n. 1533 del 1 luglio 1997 e circolare dello stesso indicato Ministero del lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998).

Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state introdotte, infine, alcune modifiche al delineato sistema. In particolare, è stata prevista la facoltà per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del piano di sicurezza ove predisposto dal committente, ovvero un suo piano di sicurezza sostitutivo di quelli del committente ove non obbligatori (con implicita confermata reviviscenza, in tale seconda ipotesi, dell'obbligo di cui all'indicato art. 18 della legge n. 55/1990).

E' stato, poi, stabilito che l'appaltatore o il concessionario sono tenuti, comunque, a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quelli di competenza del committente e contenente l'indicazione delle concrete proposte operative riguardanti i singoli cantieri.

E' previsto, altresì, che gli indicati atti relativi alla sicurezza devono essere considerati come parti integranti del contratto di appalto; ed infine, è stabilito che gli oneri relativi alla sicurezza devono essere indicati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso.

Sulla base di quanto precede, si può ritenere che, allo stato - pur in mancanza del previsto regolamento generale sulle misure minime di sicurezza nei lavori pubblici - la normativa in materia di sicurezza nei cantieri appare sufficientemente chiara e delineata anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, dovendo applicarsi allo stesso tutte le disposizioni di cui ai menzionati decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza. A tale conclusione induce, innanzitutto, la considerazione relativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 494/1996 attuativo della direttiva comunitaria n. 92/57 CEE, che ha generalizzato l'obbligo dei piani di sicurezza e che è successiva a quella di cui alla legge 2 giugno 1995, n. 216 che già prevedeva il rinvio alla disciplina regolamentare per la parametrizzazione dei relativi costi;

vale, inoltre, la considerazione che l'emananda disciplina regolamentare, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 31 della legge quadro sui lavori pubblici, dovrà essere comunque adottata " in conformità alle direttive 89/391 CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57 CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento", sicché non potrà mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che si aggiunge la considerazione che trattasi di materia di elevata rilevanza sociale oggetto di disciplina a livello comunitario, la cui applicazione non può essere condizionata da adempimenti interni correlati ad esigenze di tipo meramente economico.

Consegue quindi anche la necessità che siano attualmente le amministrazioni appaltanti a dover provvedere alla individuazione ed alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza; oneri che saranno determinati dalla amministrazione medesima tenendo conto delle specifiche esigenze di cantiere e che dovranno, in ogni caso, essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni in essi contenute.

Contratti misti

(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

Con alcuni esposti a questa Autorità veniva sottoposta questione riguardante le procedure di affidamento di barriere spartitraffico nelle sedi autostradali.

Va dato atto del rilievo delle questioni interpretative prospettate che consigliano gli opportuni approfondimenti.

Va, poi, considerato che la questione interpretativa relativa alla individuazione della normativa applicabile all'esaminata fattispecie va risolta tenendo conto, innanzitutto, di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Lo stesso, in particolare, stabilisce che "nei contratti misti, di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento".

Va ancora tenuta presente, poi, la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal comma 75 dell'art. 9 della stessa indicata legge n.415/1998. Disposizione secondo cui "gli appalti che, insieme alle prestazioni di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale, e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto".

Dalle norme ora indicate si desume che il legislatore nazionale ha operato una scelta univoca al fine di individuare il regime giuridico da osservare, sia nel caso di contratti misti di lavoro, forniture e servizi sia nel caso in cui i lavori siano accessori rispetto a forniture o servizi, che costituiscano, invece, oggetto principale del contratto. Si precisa, al riguardo, che i contratti misti anzidetti, sono quelli in cui sono previste prestazioni di lavoro, forniture e servizi.

In entrambe le ipotesi ora indicate, nell'ordinamento italiano il criterio dell'accessorietà contenuto nelle direttive comunitarie 92/50 e 93/36 è integrato - o è meglio dire - specificato con il criterio della prevalenza economica, che costituisce nella normalità dei casi, concreta evidenziazione della sussistenza di una situazione di accessorialità.

Le relative disposizioni, in tal modo interpretate, possono ritenersi compatibili con quanto previsto, per i contratti misti, dalle direttive comunitarie 92/50 e 93/36 relative, rispettivamente, agli appalti pubblici di servizi ed agli appalti pubblici di forniture.

E' pur vero, infatti, che le direttive stesse fanno riferimento, per la individuazione della disciplina applicabile a tali contratti, al solo criterio

della accessorialità della prestazione, per cui, i lavori compresenti in un contratto di servizi "non possono giustificare la classificazione dell'appalto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui (essi) sono accessori e non costituiscono oggetto dell'appalto" (16° considerando della direttiva 92/50/CEE); ed analogamente, deve considerarsi di fornitura anche l'appalto che prevede "a titolo accessorio lavori di posa in opera ed installazione" (art. 1, direttiva 93/36/CEE).

E' altrettanto vero, tuttavia, che il criterio della accessorialità richiamato dalle indicate direttive, anche alla luce della prevalente dottrina, non va inteso come correlato ad una soggettiva e discrezionale valutazione di strumentalità o secondarietà di una prestazione rispetto ad altra, da parte delle amministrazioni appaltanti. Si deve, invece, ed in coerenza con l'indisponibilità della disciplina pubblicistica dei relativi settori da parte delle amministrazioni medesime, a tale criterio attribuire una obiettiva valenza funzionale che non può non riferirsi anche all'effettiva consistenza economica delle singole concorrenti prestazioni.

Perciò non può ritenersi confliggente con l'enunciazione in sede comunitaria dell'indicato principio di accessorialità una previsione normativa interna - quale è, appunto, quella di cui al secondo periodo del comma 1 del richiamato art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - che ha provveduto ad integrarlo, ponendo, nel caso di contratti con prestazioni eterogenee, un limite invalicabile (50 per cento) all'apprezzamento soggettivo dell'amministrazione appaltante circa l'incidenza, nella configurazione complessiva del contratto, del valore della prestazione di lavori che, qualora economicamente ad altre prevalente, non può essere ritenuta alle stesse funzionalmente subvalente al fine della individuazione della normativa complessivamente applicabile.

Ciò non esclude, tuttavia, proprio in base all'individuato principio della obiettiva valenza funzionale del criterio dell'accessorialità, che il dato della prevalenza economica che ha funzioni di evidenziatore della accessorialità di altra prestazione, non conservi valenza determinante in fattispecie non disciplinate nel nostro ordinamento in cui il contratto che prevede lavori e forniture e servizi ma in special modo lavori e forniture possa essere considerato misto solamente in senso improprio.

Ci si riferisce ai casi in cui l'oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico. Ciò si ha quando la sua funzione, cioè il risultato che dallo stesso l'amministrazione pubblica intende conseguire, è quella della realizzazione dell'opera pubblica, che costituisce l'oggetto principale del contratto. In questa ipotesi, pur se sono previste forniture di materiali o di componenti, come consentito dalla moderna tecnica, di valore economico prevalente rispetto agli oneri di lavorazione, queste forniture conservano una funzione meramente strumentale, non acquistano valenza di autonoma prestazione che si affianchi a quella concernente lavori, il contratto non diviene misto, la fornitura costituisce mera componente dell'unitaria prestazione di lavoro pubblico, prestazione - si ripete - intesa a che sia realizzata l'opera pubblica.

Conclusivamente, si deve quindi ritenere che al contratto di fornitura e posa in opera di beni (nella specie inerenti la sicurezza della circolazione stradale) qualora implicanti prestazione di lavori assumentesi rilievo economico superiore al 50 per cento del complessivo contratto ed ancorché la prestazione relativa ai lavori sia funzionalmente ritenuta subvalente rispetto alla fornitura del bene, deve trovare applicazione la normativa di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Questa normativa si applica anche nei casi in cui la fornitura, quale ne sia l'entità economica, abbia una valenza meramente strumentale rispetto alla unitaria funzione del contratto che, per essere inteso alla realizzazione di un'opera pubblica costituisce un contratto in senso proprio unitario e concernente lavori pubblici.

PAGINA BIANCA

Applicazione del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55

(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

Il Collegio Costruttori Edili della Provincia di B. segnalava, con atto pervenuto il 4 novembre 1999, che il bando di gara, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della residenza universitaria I., di importo a base d'asta di MLD 4,395, conteneva le seguenti prescrizioni in tema di requisiti dei partecipanti alla gara:

- a) fatturato per lavori di ristrutturazione non inferiore a L. 7.000.000.000 per ciascun anno;
- b) elenco dei lavori di ristrutturazione svolti e relative referenze da parte delle committenze, che attestino che i lavori di ristrutturazione eseguiti dall'impresa sono stati svolti in modo soddisfacente.

Il Collegio dei Costruttori Edili sosteneva nell'atto citato che il bando innanzi detto era illegittimo perché in contrasto con il D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.55, recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti alla stazione committente relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche.

L'art. 4, comma 2, del citato D.P.C.M. dispone, infatti, che per gli appalti di importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, quale l'appalto in esame, l'ente committente può richiedere, oltre al certificato dell'Albo Nazionale dei Costruttori, ulteriori requisiti afferenti alla cifra d'affari in lavori, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo a base d'asta, il costo del personale dipendente, non inferiore allo 0,1% della cifra d'affari richiesta nel limite anzidetto, nonché, per gli appalti di importo pari o superiore 3,5 milioni di ECU, l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40 volte l'importo a base d'asta.

La stazione appaltante A., cui il Collegio dei Costruttori aveva richiesto con nota 10 settembre 1999 n.1020/D.1 la modifica del bando, non contestava l'asserito contrasto con il D.P.C.M. 55/91, ma sosteneva che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1994 n.109, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n.415, l'applicazione del D.P.C.M. citato non era più un obbligo ma una mera facoltà della stazione appaltante.

Secondo l'A., infatti, l'espressione "la partecipazione... è altresì ammessa in base al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55", usata dal legislatore della L.415 in luogo di quella del testo previgente dell'art.9: "la partecipazione ... è regolata dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55" avrebbe l'effetto di privare il citato D.P.C.M. dell'efficacia propria di norma d'ordine pubblico, e di ridurlo invece ad un insieme di regole meramente dispositive.

La stazione appaltante esponeva quindi i motivi per cui non aveva ritenuto, per il caso in esame, di fare ricorso alla facoltà di applicare il D.P.C.M. citato, indicandoli nella particolare complessità della natura dell'intervento e nel particolare rilievo urbanistico della zona interessata dai lavori.

La tesi della stazione appaltante non può essere condivisa.

Va osservato, in primo luogo, che la norma di cui all'art. 9 della L. 109 del 1994 nella sua formulazione definitiva, fa espresso riferimento anche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Tale circostanza che, secondo le indicazioni interpretative sostenute da detta stazione, porterebbe ad escludere perfino l'obbligatorietà della stessa iscrizione all'ANC, contribuisce in realtà a chiarire il significato dell'espressione contenuta nel testo novellato dell'art.9, c.1, della citata legge n. 109/94.

La disposizione in esame va, infatti, letta, in conformità ai generali principi di ermeneutica, nell'intero contesto della legge n. 109/94, come modificata dalla legge 415/98.

Così operando, vengono in rilievo le modifiche apportate al testo di altro articolo, l'8, che prevede la possibile operatività del nuovo sistema di qualificazione, anche anteriormente al 31 dicembre 1999.

Il legislatore della novella del 1998, col precisare che la partecipazione è "ammessa in base" e non più è "regolata", ha voluto consentire che la disciplina della partecipazione stessa potesse rinvenirsi anche nel D.P.C.M. del 1991, pur se emanata la normativa sul nuovo sistema di qualificazione.

Le norme in tema di requisiti di partecipazione di cui alla legge 10.2.1962, n.57 e del D.P.C.M. 10.1.1991, n.55 conservano, pertanto, piena efficacia fino a detta data del 31 dicembre 1999, salve le particolari disposizioni transitorie che potranno essere emanate in ordine al passaggio dal precedente al nuovo sistema di qualificazione delle imprese.

15

Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria

(Deliberazione del 28 dicembre 1999)

1. L'Associazione costruttori edili della Provincia di B. segnalava, con atto del 25 agosto 1999, che in un bando di gara pubblicato dal Consorzio di B., avente ad oggetto la costruzione di un canale di gronda, per un importo a base di gara pari a L. 3.817.145.123, erano contenute delle prescrizioni non conformi alla normativa che disciplina i requisiti che le imprese devono possedere per poter partecipare alle gare. In particolare l'Associazione evidenzia che i requisiti di cui all'elenco che segue, sono relativi ad affidamenti sopra la soglia dei 5 MLD di Ecu e, pertanto, non potevano essere richiesti nel bando:
 - a) referenze bancarie;
 - b) cifra di affari globale ed in lavori, nell'ultimo triennio, da attività diretta od indiretta rispettivamente di 8 e 6 MLD;
 - c) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di lavori analoghi per la categoria G8 per 3 MLD;
 - d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria G8, per un importo di 2 MLD (se un solo lavoro) e di 3,4 MLD (se due lavori);
 - e) elenco attrezzature, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico;
 - f) organico medio annuo e numero dei dirigenti negli ultimi tre anni, con costo del personale dipendente almeno pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori.
2. Sostiene l'esponente che i requisiti indicati possono essere richiesti solo per appalti pubblici di importo pari o superiori ai 5 MLD di Ecu, così come previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e dall'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, mentre per la gara in questione avrebbe dovuto trovare applicazione, quanto ai requisiti comprovanti l'idoneità tecnica e finanziaria, il comma 2 dell'art. 5 del D.P.C.M. 55/91.

Sostengono sempre gli esponenti che, a seguito dell'introduzione nel bando delle richiamate prescrizioni, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente operato un'arbitraria restrizione circa il numero dei possibili concorrenti all'appalto.
3. Con riferimento alla prima questione prospettata dall'esponente, assume rilievo l'art. 9, comma 1 e 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Tale disposizione detta norme in materia di partecipazione alle gare che rimarranno in vigore fino all'introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, previsto per il 1° gennaio 2000.

La disposizione in parola effettua un richiamo espresso alla disciplina contenuta nel D.P.C.M. 55/91, c. d. bando tipo, che, congiuntamente alla legge istitutiva dell'Albo Nazionale Costruttori, regola l'ammissione alle gare fino al 31 dicembre 1999.

Il sistema individuato dal D.P.C.M. 55/91, come noto, indica quali sono i requisiti il cui possesso dovrà essere accertato dalla stazione appaltante, diversificati secondo l'importo dell'appalto (artt. 5 e 6).

L'enunciazione della norma consente, dunque, all'ente appaltante di affidare l'opera da realizzare a soggetti con requisiti predeterminati dalle disposizioni del decreto in commento e che verranno ammessi alla procedura di gara provando la propria capacità tecnica e finanziaria mediante la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.

D'altronde, il fine perseguito dalla legge 19 marzo 1990, n.55, di cui il D.P.C.M. 55/91 rappresenta la disciplina attuativa, è quello di garantire l'omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti in ordine ai contenuti dei bandi ed alla qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

E' evidente, dunque, che di fronte ad un'elencazione di requisiti che il concorrente deve dimostrare per potersi qualificare in una procedura ad evidenza pubblica, l'ente appaltante non potrà prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste da fonti normative.

Ciò non solo per evitare un inutile aggravio della procedura di gara, ma soprattutto nel rispetto di un principio generale, mai smentito dalla giurisprudenza, che tende a garantire la partecipazione del massimo numero di concorrenti.

Confermata la piena efficacia delle norme contenute nel decreto sul bando tipo, si rileva che a sanare l'illegittimità del bando di gara non è certo sufficiente la dichiarazione della stazione appaltante di non aver tenuto conto delle previsioni del bando stesso contrarie alle norme di riferimento, nel momento in cui ha effettuato la qualificazione delle imprese. Ciò in quanto, a seguito della pubblicazione del bando contenente le prescrizioni di cui al punto 1, ne è conseguito, di fatto, ad imprese non in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, un ostacolo alla partecipazione alla gara, con ciò concretizzandosi una illegittima restrizione del mercato.

Sezione IV

PROTOCOLLI, COMUNICATI E SCHEDE

- 1 Protocollo Generale Autorità–Conferenza Permanente Stato–Regione
- 2 Schema tipo di Protocollo d'intesa
- 3 Comunicati
- 4 Schede di rilevazione

PAGINA BIANCA

1

Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la definizione dell' articolazione dell'Osservatorio in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificato dall'articolo 9, comma 11, della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Visto l'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare i criteri e le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle articolazioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici nel rispetto dei principi generali della legge quadro sui lavori pubblici e delle norme in materia di decentramento; Dato atto che le schede informative pubblicate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sulla G.U. in data 15 Dicembre 1999, sono state predisposte dall'Autorità medesima sulla base delle risultanze del tavolo tecnico comune;

tutto quanto sopra visto e considerato,

I'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in persona del suo Presidente, Prof. Francesco Garri,

adotta il seguente

Protocollo Generale

Articolo 1. - Schema tipo

1. E' approvato lo schema tipo di protocollo tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'allegato - A - che forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2. - Attribuzione delle risorse

1. L'Autorità concorre con apporti finanziari al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti tra le suddette sezioni e la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. Gli apporti dell'Autorità sono determinati, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, alla luce delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 3, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime

in funzione del volume delle informazioni trattate e del numero delle stazioni appaltanti.

3. Qualora saranno reperite ulteriori risorse finalizzate all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici, alle sezioni di cui al comma 1 potranno essere assegnati apporti aggiuntivi.

Articolo 3 - Commissione mista

1. E' istituita una Commissione per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità attuative dei protocolli di cui all'articolo 1.

2. La Commissione esprime, su richiesta dell'Autorità o della Conferenza Permanente Stato - Regioni, valutazioni in ordine a:

- a) modalità di condivisione delle banche dati, quantificazione delle strumentazioni necessarie, standards tecnologici, procedurali, informativi, architetture delle banche dati, modalità di scambio dei flussi informativi, dotazioni strumentali hardware e software, in coerenza con le indicazioni della RUPA. (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione);
- b) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale, ai fini della loro funzionalità rispetto ai compiti assegnati all'Autorità;
- c) modalità di trasmissione dei dati tra stazioni appaltanti, sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, tenendo conto delle opportunità offerte dalle reti unitarie informatiche delle pubbliche amministrazioni;
- d) modalità di collaborazione tra le suddette sezioni;
- e) modalità di collaborazione per la definizione dei costi standardizzati per tipo di lavoro e per specifiche aree territoriali;
- f) modalità di divulgazione a livello regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche attuate dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- g) modalità per la unificazione dei flussi informativi al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di richieste di informazioni e di offrire un servizio unificato di raccolta dati sui lavori pubblici, da trasmettere in rete a tutte le Amministrazioni a livello centrale e periferico, nonché ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 1 legge n. 144/99;
- h) criteri per l'attribuzione delle risorse di cui all' articolo 2;
- i) modalità di aggiornamento delle schede informative;
- l) definizione degli standards di funzionamento delle sezioni regionali, aventi sede presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. La Commissione è composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorità, e sei nominati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ed è presieduta dal Dirigente Generale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, o da persona dallo stesso delegata.

3. Alle riunioni della Commissione, in relazione a specifiche questioni, possono essere invitati i rappresentanti ANCI, UPI, UNCEM o altri soggetti interessati.
4. La Commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorità, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente della Commissione. Le deliberazioni della Commissione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la Regione.....per la definizione dell'articolazione dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una sezione Centrale ed in sezioni territorialmente decentrate aventi sede presso le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che, in particolare:

- al comma 1, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, istituisce, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- al comma 10, lett. c), istituisce, alle dipendenze dell'Autorità, l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- al comma 14, dispone che l'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome e, che i modi e i protocolli della articolazione territorialmente decentrata sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- al comma 15, prevede che l'Osservatorio stesso operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi di altre Amministrazioni;
- al comma 16, dispone che la sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici:
 - a) svolge compiti di raccolta e di elaborazione di dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
 - b) determina annualmente i costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
 - c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
 - d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
 - e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 - f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

- g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- al comma 16 bis, dispone che in relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio;
 - al comma 17 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, una serie di informazioni concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro;
 - al comma 18, prevede che i dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

Visto l'articolo 5, comma 7 bis, della medesima legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che dispone che l'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le suddette sezioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio;

Considerata la rilevanza degli adempimenti che la legge quadro sui lavori pubblici pone in capo all'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerata l'esigenza di rendere l'Osservatorio immediatamente operativo, su tutto il territorio nazionale, per l'immediata attivazione dei compiti istituzionalmente assegnati;

Visto il Protocollo Generale predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sul quale è stato acquisito in data 16 dicembre 1999 il concerto della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Considerato altresì che la Regioneha istituito l'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici e che ha individuato il responsabile, nonché i dati organizzativi della struttura interna ai fini dell'attribuzione alla stessa, da parte dell'Autorità, delle funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Considerato che la Giunta Regionale ha stabilito:

1. di prendere atto del Protocollo Generale di cui al precedente considerato;
2. di approvare il Protocollo d'intesa redatto sulla base dell'analogo schema di protocollo d'intesa costituente l'allegato A del suddetto Protocollo Generale;

3. di dare mandato al Segretario Regionale ai Lavori Pubblici di sottoscrivere formalmente il suddetto protocollo.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
tra

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
in persona del suo Presidente Prof. Francesco Garri
e

la Regionein persona dell'Assessore Delegato

Si sottoscrive il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1. - *Attribuzioni di funzioni alla sezione regionale.*

1. L'Autorità provvede ai sensi dell'art. 4 comma 14 della legge 11.2.94 n. 109 a definire l'articolazione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, attribuendo alla struttura interna, come individuata dalla Regione nell'ambito dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, le funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio.
2. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Autorità si avvale, nel rispetto del ruolo e dei compiti istituzionali dell'Ente Regione, di detta sezione regionale, funzionalmente dipendente dall'Autorità. Il personale addetto è soggetto, nell'esercizio delle relative funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché alle incompatibilità e divieti previsti dalla normativa regionale, coerenti con quelli previsti per il personale dell'Autorità.
3. La sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, d'intesa con la sezione centrale, potrà fornire ai soggetti obbligati all'invio delle informazioni, la necessaria assistenza e collaborazione, nonché un adeguato supporto informatico, anche avvalendosi di servizi e strumenti che fossero attivati dalla Regione stessa.

Articolo 2. - *Commissione mista*

1. Le parti si impegnano ad assumere le necessarie iniziative in ordine alle valutazioni di competenza della Commissione mista, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Protocollo Generale.

Articolo 3. - *Strumenti e risorse*

1. La Regioneprovvede alle spese di funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. L'Autorità concorre

a dette spese, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Protocollo Generale e secondo le modalità definite alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione di cui all' articolo 3 del Protocollo Generale.

Articolo 4. - Trasmissione dati

1. La sezione regionale trasmette i dati forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Autorità.
2. Alla luce delle valutazioni della Commissione mista di cui all'articolo 3 del Protocollo Generale, alla sezione regionale sarà garantito l'accesso ai dati raccolti in sede centrale, alle relative elaborazioni nonché agli archivi di settore, limitatamente alla loro utilizzazione per i propri fini istituzionali.

Comunicazione della costituzione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 4 comma 10, lettera c)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni^(*)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con propria delibera del 19 ottobre 1999, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è stato costituito ed opera alle proprie dipendenze

L'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dal sessantesimo giorno, successivo all'avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è fatto obbligo di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni prescritte dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, secondo le modalità e le scadenze temporali di seguito specificate.
2. Sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ecu.
3. Si intendono per stazioni appaltanti lavori pubblici tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti infraregionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.
4. Le informazioni da comunicare, per ciascun intervento, sono quelle elencate dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di prima applicazione le comunicazioni relative al punto 5 lettera b) vanno integrate da tutte le informazioni indicate nella precedente lettera dello stesso punto.
5. I termini di invio delle informazioni di cui alla successiva lettera a) decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di aggiudicazione. Per le informazioni di cui alla successiva lettera b), i termini decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di effettuazione dell'adempimento di cui è richiesto l'invio delle informazioni.

^(*) G.U., Serie Generale n. 257 del 2 novembre 1999; ripubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U.n.293 del 15 dicembre 1999.

Pertanto, devono essere inviati:

- a) entro quindici giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o di affidamento a trattativa privata, i dati concernenti:
 1. la denominazione dei lavori;
 2. il contenuto dei bandi e dei verbali di gara;
 3. l'elenco dei soggetti partecipanti o invitati;
 4. l'importo di aggiudicazione;
 5. il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario;
 6. il nominativo del progettista.
- b) entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, i dati concernenti:
 1. l'inizio dei lavori;
 2. gli stati di avanzamento;
 3. le varianti;
 4. l'ultimazione dei lavori;
 5. l'effettuazione del collaudo;
 6. l'importo finale dei lavori.
6. I dati relativi alle trattative private ed alle varianti, derivanti da errore od omissione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 24, comma 2, e 25, comma 1, lettera d), debbono essere corredati dalla documentazione giustificativa.
7. Ai sensi dell'art. 4 comma 16, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono essere inviate informazioni riassuntive relative ai lavori di importo inferiore a 150.000 ecu dell'anno precedente e concernenti:
 1. l'elenco dei lavori affidati e relativa denominazione;
 2. l'importo di aggiudicazione;
 3. le procedure di aggiudicazione;
 4. la data di ultimazione dei lavori;
 5. il maggior tempo impiegato e i maggiori oneri sostenuti.
8. L'invio delle informazioni dovrà avvenire, con decorrenza del termine indicato al punto 1, *esclusivamente* avvalendosi dell'apposita modulistica, attualmente in via di predisposizione, che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 dicembre 1999.
9. Nelle more della definizione dell'articolazione, sull'intero territorio nazionale, dell'Osservatorio dei lavori pubblici — prevista e disciplinata dall'articolo 4, punto 10, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni — tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7, ivi comprese quelle relative ai lavori di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, dovranno essere inviati nelle forme e con le modalità di cui al punto 8, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

10. Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti:
 - a) gli indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici ai quali inviare le informazioni concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, quali definite dal protocollo d'intesa tra l'Autorità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) le modalità di invio 'telematico' delle informazioni richieste all'entrata in funzione del 'Sistema Informativo' dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - c) le ulteriori informazioni e i dati, dei quali sarà previsto l'invio dagli atti regolamentari, adottati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni;
11. La presente comunicazione vale anche ai fini di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera *f-ter*), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, relativamente alla trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse dagli organi giudicanti.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazione di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 o che non rispetti i termini di invio è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

PAGINA BIANCA

**Comunicazione dei criteri di trasmissione
dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 293 del 15 dicembre 1999**

Premesso che:

- nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
- nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito a:
 - a) indirizzi delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome alle quali inviare le informazioni previste dall'articolo 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, concernenti i lavori di interesse regionale, provinciale e comunale;
 - b) criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
 - c) ulteriori informazioni e dati da inviare;

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dà comunicazione che, con delibera di Consiglio del 9 dicembre 1999, sono stati fissati i criteri e le ulteriori specificazioni per la raccolta dei dati previsti dall'articolo 4, comma 16, lett. a) e commi 17 e 18 e dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e le relative modalità di invio. È stato altresì disposto di istituire presso l'Osservatorio un'apposita banca dati per la raccolta delle informazioni anagrafiche relative a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano al processo di produzione di interventi pubblici: stazioni appaltanti, imprese appaltatrici, incaricati dei servizi tecnico/amministrativi.

In particolare:

1. le stazioni appaltanti nazionali aventi esclusivamente struttura centralizzata inviano le informazioni alla sezione centrale dell'Osservatorio.
2. Le stazioni appaltanti lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, inviano le informazioni alla sezione regionale dell'Osservatorio competente per territorio.
3. Qualora le stazioni appaltanti nazionali abbiano struttura organizzativa articolata anche su base locale, le informazioni sono inviate alla sezione centrale dell'Osservatorio direttamente, se relative agli appalti indetti dalla sede centrale, o alla sezione regionale competente per territorio, se relative agli appalti indetti dalle sedi locali.
4. I responsabili delle Sovrintendenze per i beni ambientali e architettonici aventi sede nel capoluogo di regione inviano le informazioni relative ai lavori di propria competenza alla sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della competente sezione regionale.

5. L'Autorità darà comunicazione dell'avvenuta costituzione di ciascuna sezione regionale avente sede presso la Regione o la Provincia Autonoma e del relativo indirizzo con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le informazioni sono trasmesse alle suddette sezioni regionali dell'Osservatorio decorsi quindici giorni dalla predetta data. Nelle more della costituzione delle sezioni regionali tutte le comunicazioni inerenti gli appalti sono dirette alla sezione centrale dell'Osservatorio.
6. Dal 1° marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni — per i lavori di importo superiore a 150.000 Euro (pari a Lit. 290.440.500) - tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati a seguito di gara o affidati a trattativa privata successivamente alla data dell'1 gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito; dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub «A» e «B/1-6» e sub «C/1-3», alla presente comunicazione.
7. Dal 1 marzo 2000, sono tenute all'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - per i lavori inferiori a 150.000 euro (pari a Lit. 290.440.500) — tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti affidati a trattativa privata, successivamente alla data del 1° gennaio 2000, qualunque sia la data dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la scheda allegata sub D.
8. Dalla data del 1° gennaio 2001, sono tenute all'invio delle comunicazioni annuali — per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro (pari a Lit. 290.440.500) — previste al punto 7 dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, tutte le stazioni appaltanti lavori pubblici, per appalti aggiudicati o affidati successivamente alla data del 1° gennaio 2000, qualunque sia la data del bando o dell'invito. Dette comunicazioni devono avvenire utilizzando la scheda allegata sub E.
9. Le comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche delle stazioni appaltanti, delle imprese appaltatrici nonché quelle relative agli incaricati dei servizi tecnico/amministrativi sono inviate dalle stazioni appaltanti ogniqualevolta specificamente richiesto nella compilazione delle schede di cui ai punti precedenti. Dette comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub C/1-3.
10. Fuori dai casi di cui al precedente punto, dal 1° aprile 2000, sono comunque tenute all'invio di informazioni anagrafiche le stazioni appaltanti che abbiano appaltato o affidato almeno un lavoro nell'ultimo quinquennio. Le relative comunicazioni devono avvenire esclusivamente utilizzando le schede allegate sub C/1.
11. Dal 15 febbraio 2000 le schede di rilevazione dei dati, corredate da istruzioni per la compilazione, sono disponibili nel sito Internet dell'Autorità, all'indirizzo:

<http://www.autoritalavoripubblici.it>

12. Le stazioni appaltanti, prelevati dal sito Internet i modelli corrispondenti alle comunicazioni da inviare, li compilano e li trasmettono su supporto informatico (*floppy disk*) o tramite rete protetta della pubblica amministrazione. Fino all'entrata in funzione di un sistema di validazione dei dati informatici i modelli vengono anche stampati e sottoscritti e restano depositati nella sede dell'Osservatorio al quale viene inviato il supporto informatico.
13. Ai fini di quanto indicato nei punti precedenti si comunicano gli indirizzi dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

Via Virgilio Talli, 141 - 00139 - ROMA

Via di Ripetta, 246 - 00186 - ROMA (*a partire dal 15 febbraio 2000*)

E-Mail: jjgarr@tin.it

PAGINA BIANCA

Comunicazione ai sensi del punto 10 lett. a) e b)
dell'avviso datato 19 ottobre 1999
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 219
alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000

Premesso che

1. nella G.U. del 2 novembre 1999 n. 257, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione, alle proprie dipendenze, dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ed ha fissato i termini di invio delle informazioni riservandosi ulteriori comunicazioni in merito a:
 - a) indirizzi delle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, aventi sede presso le Regioni e Province Autonome alle quali inviare le informazioni di cui all'articolo 4 comma 17 e 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
 - b) criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
 - c) ulteriori informazioni e dati da inviare;
2. Con successivo avviso pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 l'Autorità:
 - a) ha dato comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi;
 - b) ha pubblicato le schede di rilevazione dei dati da utilizzare da parte delle stazioni appaltanti;
 - c) ha fissati i termini per l'invio obbligatorio delle informazioni;
 - d) ha reso noto l'apertura a partire dal 15 febbraio 2000 di un sito Internet dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>;

Si comunicano:

A. Gli indirizzi delle Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai quali inviare le informazioni sui lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, elencati secondo l'ordine alfabetico:

Regione Basilicata - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Dipartimento Assetto del territorio - Ufficio LL.PP.
Corso Garibaldi n. 139 - 85100 Potenza

Regione Calabria - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Assessorato ai LL.PP. ed Acque - Settore 22
Affari Tecnici Centrali - Coordinamento dei servizi
Tecnici Decentrati
Via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro

Regione Campania - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Assessorato regionale ai LL.PP. - Settore OO.PP.
Via Alcide de Gasperi n. 28 - 80132 Napoli

Regione Emilia Romagna - Osservatorio regionale dei lavori pubblici
Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici

- Sede istituzionale - Via dei Mille n. 21 - 40127 Bologna
Sede operativa - Via Zacconi n. 14 - 40127 Bologna
- Regione Friuli Venezia Giulia - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici
Via Giulia 75/1 - 34100 Trieste
- Regione Lazio - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Assessorato Opere e Reti di servizi e mobilità
Normative Tecniche - Settore 31
Via Capitan Bavastro n. 108 - 00154 Roma
- Regione Lombardia - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
Direzione Generale opere pubbliche
Ufficio Affari Generali
Via Fara n. 26 - 20124 Milano
- Regione Marche - Servizio regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Servizio dei Lavori Pubblici
Via Palestro n. 19 - 60100 Ancona
- Regione Molise - Sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici
Via Elena n. 1 - 86100 Campobasso
- Regione Piemonte - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Direzione regionale Opere Pubbliche
Settore Opere Pubbliche
Corso Bolzano n. 44 - 10122 Torino
- Regione Sicilia - Presidenza della Regione Siciliana
Osservatorio per l'accelerazione e la Qualificazione della spesa pubblica
Piazza Indipendenza - Palazzo D'Orleans
90100 Palermo
- Regione Toscana - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Area Extradipartimentale Promozione delle culture di Governo della Comunità Regionale
Via di Novoli n. 53 - 50127 Firenze
- Regione Umbria - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
Piazza dei Partigiani n. 1 - 06100 Perugia
- Regione Veneto - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Direzione lavori pubblici e Protezione Civile
Calle Priuli n. 99 - Cannaregio 30100 Venezia

*Ad integrazione dell'elenco pubblicato, si comunica l'indirizzo della Sezione Regionale Liguria con la quale è stato, in data 1° marzo 2000, stipulato il protocollo d'intesa Autorità - Regione per la formale istituzione di detta Sezione Regionale.

Regione Liguria - Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
c/o Assessorato Assetto del Territorio - LL.PP.
Via Fieschi 15, Torre "A" - 16121 Genova

I dati relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale delle Regioni non ricomprese nell'elenco debbono essere inviati, in via transitoria, alla Sezione centrale dell'Osservatorio - Palazzo Campanari - Via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma.

B. Le tabelle e le istruzioni per la compilazione delle schede di cui alla comunicazione pubblicata sul S.O. n. 219 della G.U. 15 dicembre 1999 sono allegate alla presente comunicazione e parimenti pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

C. Le informazioni di cui ai punti 6 e 7 della suddetta comunicazione devono essere inviate entro 15 giorni a partire dal 1° marzo 2000.

D. Ad integrazione di quanto previsto al punto 7, per i lavori affidati a trattativa privata, si precisa che negli stessi non sono ricompresi i servizi e/o lavori in economia, che pertanto non sono oggetto di comunicazione.

E. Per i servizi e/o lavori in economia d'importo superiore a 20.000 euro, affidati a partire dal 1° gennaio 2000, deve essere inviato annualmente ed entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo — in allegato alla scheda E (avente la stessa scadenza di invio) — un prospetto contenente l'individuazione della stazione appaltante, l'oggetto dell'intervento e l'importo dei lavori.

PAGINA BIANCA



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA A

(Denominazione dei lavori - Contenuto dei bandi c/o della trattativa privata e dei verbali di gara o affidamento - Elenco dei soggetti partecipanti o invitati - Importo di aggiudicazione o affidamento - Nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario - Nominativo del progettista)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anagrafico - Denominazione Lavori

1.1. Stazione appaltante

Denominazione

Codice stazione appaltante Cfr. Tab. I A

Codice fiscale

La stazione Appaltante agisce per conto di altro soggetto? Sì ☐ No ☐

Quale Cfr. Tab. I A

1.2. Oggetto dell'appalto

1.3. Programmazione Cod.

1.4. Strumento di Programmazione Cfr. Tab. 2

1.5. Intervento Cfr. Tab. 3

Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare:

Lotto: n 0

1.6. Categoria e tipologia di intervento Cfr. Tab. 4

SCHEDA A

1.7. Localizzazione dell'intervento (Cod. Istat)**1.8. Responsabile del procedimento**

Nome del responsabile del procedimento:

Codice fiscale

Svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori?

Sì ☐ No ☐

Codice anagrafico del responsabile del procedimento cfr. Tab. I C

Codice anagrafico del responsabile dei lavori cfr. Tab. I C

1.9. Progetto a base di garaPreliminare ☐Definitivo ☐Esecutivo ☐**1.10. Oggetto della prestazione progettuale**Progettazione di opera o lavoro ☐Perizia per manutenzione ☐E' stata designata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche Sì ☐ No ☐

Denominazione del soggetto affidatario del servizio di progettazione

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario del servizio di progettazione cfr. Tab. I C

Denominazione del soggetto affidatario del piano di sicurezza

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario del piano di sicurezza cfr. Tab. I C

Importo dell'incarico

€ 0,00 L.0

Modalità di selezioneConferma di incarico affidato prima dell'entrata in vigore della legge. n.109/94 ☐Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti ☐Pubblicazione di apposito autonomo bando di gara ☐

Data pubblicazione bando

SCHEDA A

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data di affidamento incarico esterno

Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna)

Data consegna del progetto (in caso di progettazione esterna)

Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante

Costo della progettazione:

€ 0,00 L. 0

2. Dati relativi al progetto approvato**2.1. Dimensionamento dell'intervento**

Indicare la dimensione dell'intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la quantificazione uno o più dei seguenti parametri ove applicabili

MI	0	Mq	0
Mc	0	Kw	0
Frigo calorie	0	Portata Mc/Hore	0
N. elementi	0	N. utenti	0
N. posti a sedere	0	N. aule	0
N. posti letto	0	N. posti auto	0

Altro ☐ Specificare**2.2. Finanziamento - Fondi / leggi speciali che hanno finanziato l'opera nel suo complesso**

Finanziamento (Cfr. Tab. 6)	Importo	
	€	L.
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
Totale finanziamento	0,00	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.3. Quadro economico iniziale dell'intervento

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€	L.
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	0,00	0
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00	0
Sommano	0,00	0

3.Procedura di Selezione – Aggiudicazione**3.1.Sistema di realizzazione**Contratto d'appalto ☐Su progetto esecutivo.....☐Su progetto definitivo☐Contratto di concessione ☐Lavori in economia ☐Cottimo.....☐Amministrazione diretta☐**3.2.Modalità di determinazione del corrispettivo**A corpo.....☐A misura☐A corpo e misura☐**3.3.Procedura di scelta concorrente**Pubblico incanto.....☐Licitazione privata.....☐Licitazione privata semplificata☐Appalto concorso☐Trattativa privata☐

(la procedura della modalità di affidamento a trattativa privata deve essere corredata della documentazione giustificativa circa le motivazioni di scelta)

3.4.Bando di gara

Categorie ed importi

	Cfr. Tab. 5	€	L.	Incidenza % Mano d'opera
Codice categoria prevalente		0,00	0	0,00 %

Categorie scorparabili o subappaltabili

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %

Modalità della pubblicità

Albo Pretorio data

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE data

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI data

Bollettino Ufficiale Regionale data

Quotidiani nazionali n 0

Quotidiani regionali n 0

Quotidiani provinciali n 0

Internet (specificare indirizzo).....

E' stata utilizzata la procedura accelerata per ragioni di urgenza SI ☐ NO ☐E' stata effettuata la preinformazione SI ☐ NO ☐E' stato utilizzato il termine ridotto con avviso di preinformazione SI ☐ NO ☐

Offerta

Data entro cui le imprese dovevano presentare richiesta di invito o presentare offerta

(nel caso di licitazione privata)

Data di invito delle imprese selezionate

Data di consegna delle offerte

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gara

N. imprese richiedenti: 0

N. imprese invitate: 0

N. imprese offerenti: 0

N. offerte ammesse: 0

Verifica a campione dei requisiti SI ☐ NO ☐

Numero imprese escluse in seguito a verifica : 0

Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso ☐

Esclusione offerte anomale: automatica n0

per insufficienti giustificazioni: n0

Offerta di massimo ribasso: 0,00 %

Offerta di minimo ribasso: 0,00 %

Valore soglia anomalia: 0,00 %

N. offerte $\geq$ soglia anomalia:

Valore del ribasso di aggiudicazione 0,00 %

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ☐

Esclusione per insufficienti giustificazioni n 0

Contenzioso in fase di gara (art. 31-bis, c.2) SI ☐ NO ☐

Motivazioni Cfr. Tab. 7

Data verbale di aggiudicazione

Aggiudicatario o affidatario

Denominazione dell'aggiudicatario o affidatario

Codice fiscale dell'aggiudicatario o affidatario

Codice anagrafico dell'aggiudicatario o dell'affidatario

Cfr. Tab. 1B

L'aggiudicatario ha chiesto, in fase di offerta, di subappaltare parte dei lavori? SI ☐ NO ☐DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note :

SCHEDA A



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA B1 (Inizio lavori)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Adempimenti successivi all'aggiudicazione

1.1 Atto di approvazione verbale di gara (ove previsto): data

1.2 Pubblicità esito gara: SI ☐ NO ☐

Pubblicazione:

elenco invitati ☐

elenco partecipanti ☐

vincitore ☐

altro ☐

specificare

Modalità della pubblicità:

Albo Pretorio data

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea - GUCE data

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - GURI data

Bollettino Ufficiale Regionale data

Quotidiani nazionali n.

Quotidiani regionali n

Quotidiani provinciali n

Internet (specificare indirizzo)

1.3 Data stipula contratto

1.4 Data esecutività contratto (ove prevista)

1.5 Importo cauzione definitiva € 0,00 L 0

1.6 Eventuali anticipazioni € 0,00 L 0

SCHEDA B1

2. Ufficio della direzione dei lavori

2.1 Data di costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori:

2.2 Personale addetto: n.

2.3 Il direttore lavori ed il progettista sono la stessa persona?Sì ☐No ☐2.4 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d'opera ? Sì ☐No ☐

Denominazione affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice fiscale dell'affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

2.5 Importo dell'incarico: € ...0,00. L...0

2.6 Modalità di selezioneConferma di incarico affidato prima dell'entrata in vigore della L. n.109/94 ☐Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti..... ☐Pubblicazione di apposito autonomo bando di gara ☐

Data pubblicazione bando relativo

2.7 Data di affidamento incarico esterno

2.8 Costo della direzione lavori : € 0,00. L0

2.9 Denominazione affidatario del servizio di direzione lavori

Codice fiscale dell'affidatario del servizio di direzione lavori

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

3. Termini esecuzione - Inizio lavori

3.1 Data del verbale consegna dei lavori:

3.2 Consegna sotto riserva di legge : Sì ☐No ☐

Data scioglimento di consegna sotto riserva:

3.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori:

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:

SCHEDA B1



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA B2 (Stati di avanzamento lavori)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Sospensioni dei lavori ☐

1.1 Sospensioni per:

Evento di causa maggiore	gg.0
Indisponibilità luoghi	gg.0
Varianti	gg.0
Interferenze cantieri	gg.0
Intervento Autorità giudiziaria	gg.0
Altro (specificare)	gg.0
	tot. gg.0

2. Ripresa dei lavori

2.1 Data di ripresa

2.2 Nuovo termine di ultimazione

3. Subappalti

3.1 Sono stati autorizzati subappalti?

Sì ☐ No ☐

Numero subappalti autorizzati: 0

Importo singolo subappalto autorizzato:

€ 0,00		L. 0
€ 0,00		L. 0
€ 0,00		L. 0
€ 0,00		L. 0
€ 0,00		L. 0
Totale	€ 0,00	 L. 0

Lavorazioni subappaltate:

Anagrafica ditte subappaltatrici:

Codice fiscale della ditta subappaltatrice

Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici cfr. Tab. 1 B

Tipologia di lavoro cfr. Tab. 8

Codice fiscale della ditta subappaltatrice

Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici cfr. Tab. 1 B

Tipologia di lavoro cfr. Tab. 8

Codice fiscale della ditta subappaltatrice

Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici cfr. Tab. 1 B

Tipologia di lavoro cfr. Tab. 8

Codice fiscale della ditta subappaltatrice

Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici cfr. Tab. 1 B

Tipologia di lavoro cfr. Tab. 8

Codice fiscale della ditta subappaltatrice

Codice anagrafico delle ditte subappaltatrici cfr. Tab. 1 B

Tipologia di lavoro cfr. Tab. 8

4. Stato di avanzamento lavori

4.1 Posizione contributiva / assicurativa dell'impresa aggiudicataria o affidataria:

codice INPS.....

codice INAIL

codice Cassa Edile

4.2 Modalità di pagamento del corrispettivo (Cfr. Tab. codici)

4.3 Stato di avanzamento n 0 data.....

4.4 Certificati di pagamento data

€ 0,00 L.0

4.5 Mandato di pagamento riferito al precedente SAL n.0 data

€ 0,00 L.0

Eventuali interessi legali moratori..... € 0,00 L.0

4.6 Sono stati sottoscritti verbali di accordo bonario (art.31 bis c.1) ☐ SI ☐ NO

Data di sottoscrizione

Oneri derivanti..... € 0,00 L.0

Eventuali interessi legali..... € 0,00 L.0

5. Proroghe

5.1 Maggior termine esecuzione lavori ☐ gg.0 Data

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
 (Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note:

SCHEDA B2

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
OSSERVATORIO

SCHEDA B3

(Varianti)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Varianti

1.1 In aumento ☐ Importo € 0,00 L.01.2 In diminuzione ☐ Importo € 0,00 L.0

1.3 Maggior termine esecuzione lavori gg.0

1.4 Causale: L 109/95, art. 25

c.1/a ☐c.1/b ☐c.1/b bis ☐c. 1/c ☐c.1/d ☐c.3 (secondo periodo) ☐

altro (specificare)

1.5 Rientranti nel quinto d'obbligo : ☐ SI ☐ NO1.6 Risoluzione del contratto ☐ SI data:

1.7 Nuovo quadro economico a seguito della variante

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo

In economia

Totale

€	L
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0

SCHEDA B3

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€	L.
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	0,00	0
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00	0
Sommano	0,00	0

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:

N.B. - LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA NEI CASI DI VARIANTI DERIVANTI DA ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA B4 (Ultimazione dei lavori)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Collaudo statico

1.1 Collaudatore: ☐ ☐ Interno ☐ Esterno

1.2 Commissione: ☐ ☐ Interna ☐ Esterna

Denominazione collaudatore/i:

.....
.....

Codice fiscale del Collaudatore

Codice fiscale del Collaudatore

Codice fiscale del Collaudatore

Codice anagrafico

cfr. Tab. I C

Codice anagrafico

cfr. Tab. I C

Codice anagrafico

cfr. Tab. I C

1.3 Data collaudo: :

1.4 Data nomina collaudatore / commissione di collaudo:

1.5 Esito collaudo: ☐ Positivo..... ☐ Negativo

2. Ultimazione lavori

2.1 Certificato ultimazione lavoridata

3. Termini effettivi di esecuzione

3.1 Risoluzione bonaria ed anticipata del contratto

SCHEDA B4

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senza oneri per le parti:..... ☐ SI..... ☐ NO

Data risoluzione:

3.2 Risoluzione anticipata facoltativa della stazione appaltante con pagamento mancato utile:

..... ☐ SI..... ☐ NO

Data risoluzione:

3.3 Nuovo termine finale contrattuale a seguito delibere dell'Ente (in giorni):0

3.4 Data effettiva fine lavori (come da certificato di ultimazione):

DATI RELATIVI AL COMPILATORE

(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note:

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
OSSERVATORIO

SCHEDA B5

(Collaudo tecnico-amministrativo)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Collaudo

1.1 Collaudo ☐ Regolare esecuzione ☐1.2 In corso d'operaSI ☐ NO ☐

1.3 Termine massimo contrattualmente previsto per redigere certificato di collaudo o regolare esecuzione gg 0

1.4 Data nomina collaudatore/commissione di collaudo

Denominazione collaudatore/i:

Codice fiscale del Collaudatore

Codice fiscale del Collaudatore

Codice fiscale del Collaudatore

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

1.5 Data inizio operazioni

1.6 Numero visite collaudo0

1.7 Data ultima visita

1.8 Data redazione certificato di collaudo/regolare esecuzione.....

1.9 Correzioni del collaudatore (importo): € 0,00 L.0

SCHEDA B5

- 1.10 Importo riconosciuto per riserve: € 0,00 L.0
- 1.11 Eventuale riserva impresa al collaudo (importo): € 0,00 L.0
- 1.12 Data approvazione della stazione appaltante del certificato relativo.....
- 1.13 Approvazione atti di collaudo.....data
- 1.14 Numero giornate mano d'opera totali0
- 1.14 Rata a saldo:
-data
- € 0,00 L. 0

2. Quadro economico a consuntivo

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€	L.
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all' Art.26 c.4 legge n° 109/94	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	0,00	0
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00	0
Sommano	0,00	0

3. Infortuni

☐ SI ☐ NO

3.1 Numero:0

3.2 Con postumi permanenti:0

3.3 Mortali:0

DATI RELATIVI AL COMPILATORE

(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note:



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA B6

(Importo finale)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Conto finale

1.1 Data:

1. Importo finale complessivo..... € 0,00 L. 0

1.2 Importo dovuto a saldo € 0,00 L. 0

2. Riserve:

2.1 Formalizzazione di riserve dal registro di contabilità:

numero:0 € 0,00 L. 0

2.2 Definite in via bonaria (31 bis)

numero:0 € 0,00 L. 0

Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera

Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis

Importo proposto dalla stazione appaltante € 0,00 L.0

Importo eventuale definizione € 0,00 L.0

Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera

Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis

Importo proposto dalla stazione appaltante € 0,00 L.0

Importo eventuale definizione € 0,00 L.0

Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione n	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0
Data raggiungimento importo 10% in corso d'opera		
Data avvio procedura risoluzione ex art.31-bis		
Importo proposto dalla stazione appaltante	€ 0,00	L.0
Importo eventuale definizione	€ 0,00	L.0

2.3 Definite in via amministrativa

numero:0	€ 0,00	L.0
Importo eventuale esito prima della fine dei lavori	€ 0,00	L.0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.4 Definite in via arbitrale

numero:0 € 0,00 L.0

Importo eventuale esito prima della fine dei lavori..... € 0,00 L.0

2.5 Definite in via giudiziale

numero:0 € 0,00 L.0

Importo eventuale esito prima della fine dei lavori € 0,00 L.0

3. Rescissione contrattuale in danno impresa

☐ SI ☐ NO

3.1 Tipo di rescissione

Rescissione per frode ☐Rescissione per grave negligenza..... ☐Rescissione per contravvenzione obblighi ☐Rescissione per ritardo negligente..... ☐Altro: specificare ☐

3.2 Data rescissione

Incamerata polizza: ☐ SI ☐ NOEventuale risarcimento ulteriore: ☐ SI ☐ NOPende giudizio: ☐ SI ☐ NOTipo di giudizio: arbitrale ☐ ordinario ☐

Data inizio

Data definizione eventuale:

Esito per stazione (eventuale): positivo ☐ negativo ☐DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA C1

(Anagrafica stazioni appaltanti)

Stesura iniziale ☐

Stesura in aggiunta e/o variazione ☐

1.1 Codice di riferimento anagrafica della stazione appaltante Cfr. Tab. 1A

2.1 Codice univoco di individuazione dell'intervento (a cura dell'Autorità)

3.1 Denominazione

Natura giuridica

Codice fiscale

Iscrizione Camera Commercio n° del provincia (cod. ISTAT) 000000

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) 000000 Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

4.1 Referente

Qualifica

Nome e Cognome

Codice fiscale

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) 000000 Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

Data ultimo aggiornamento

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note

SCHEDA C



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

SCHEDA C2

(Anagrafica aggiudicatari e/o affidatari)

Stesura iniziale ☐

Stesura in aggiunta e/o variazione ☐

1.1 Codice di riferimento anagrafica aggiudicatario e/o affidatario Cfr. Tab. 1B

2.1 Codice univoco di individuazione dell'intervento (a cura dell'Autorità o della Stazione appaltante).....

3.1 Denominazione

Natura giuridica

Codice fiscale

Registro ditte n°

Iscrizione Camera Commercio n° del provincia (cod. ISTAT)

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

4.1 Rappresentante Legale

Nome e Cognome

Codice fiscale

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

Data ultimo aggiornamento

~~DATI RELATIVI AL COMPILATORE~~
~~(Responsabile del procedimento)~~

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA

Note:

SCHEDA C2

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
OSSERVATORIO

SCHEDA C3

(Anagrafica professionisti)

Stesura iniziale ☐Stesura in aggiunta c/o variazione ☐

1.1 Codice di riferimento anagrafica professionisti 00000000 Cfr. Tab. 1C

1.2 Codice univoco di individuazione dell'intervento (a cura dell'Autorità o della Stazione Appaltante).....

2.1 Ragione sociale

Natura Giuridica

Codice fiscale

Iscrizione Camera Commercio n° del provincia (cod. ISTAT) 000000

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) 000000 Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

3.1 Nome e Cognome

Codice fiscale

Qualifica

Indirizzo Cap

Città, Provincia (cod. ISTAT) 000000 Nazione Italia cfr. Tab.9

Telefono - Fax

E-mail

Iscrizione all'albo professionale n° del provincia (cod. ISTAT)

Iscrizione elenco collaudatori:

Ministero LL PP. ☐Regione/Provincia autonoma ☐Altro (periodo transitorio) ☐ specificareDATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:

SCHEDA C3

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
OSSERVATORIO—
SCHEDA D

(Comunicazione ai sensi dell'art.24, comma 2)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ
CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Stazione appaltante

Denominazione

Codice stazione appaltante Cfr. Tab. 1 A

Codice fiscale

La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto? Si ☐ No ☐

Quale Cfr. Tab. 1 A

1.2 Oggetto dell'affidamento

1.3 Programmazione Cod.

1.4 Strumento di programmazione Cfr. Tab. 2

1.5 Intervento Cfr. Tab. 3

Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare:

Lotto: n

1.6 Categoria e tipologia di intervento Cfr. Tab. 4

1.7 Localizzazione dell'intervento Cod. Istat

1.8 Responsabile del procedimento

Nome del responsabile del procedimento:

Codice fiscale

Svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori? Si ☐ No ☐

Codice anagrafico del responsabile del procedimento cfr. Tab. 1 C

Codice anagrafico del responsabile dei lavori cfr. Tab. 1 C

SCHEDA D

1.9 Livello di progettazione

Preliminare ☐
 Definitivo ☐
 Esecutivo ☐

1.10 Oggetto della prestazione progettuale

Progettazione di opera o lavoro ☐
 Perizia per manutenzione ☐
 E' stata designata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche Si ☐ No ☐
 Denominazione del soggetto affidatario del servizio di progettazione

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario del servizio di progettazione cfr. Tab. I C

Denominazione del soggetto affidatario del piano di sicurezza

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario della sicurezza cfr. Tab. I C

Importo dell'incarico € 0,00. L. 0

Modalità di selezione

Conferma di incarico affidato prima dell'entrata in vigore della l. n. 109/94 ☐

Selezione diretta della Stazione appaltante da curriculum ☐

Pubblicazione di apposito autonomo bando di gara ☐

Data pubblicazione bando relativo

Data di affidamento incarico esterno

Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna)

Data consegna del progetto (in caso di progettazione esterna)

Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante

Costo della progettazione: € 0,00 L. 0

2. Dati relativi al progetto approvato**2.1 Dimensionamento dell'opera mandata in gara**

Indicare la dimensione dell'intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la quantificazione uno o più dei seguenti parametri ove applicabili

Mi	0_	Mq	0
Mc	0	Kw	0
Frigo calorie	0	Portata Mc/Hore	0
N elementi	0	N utenti	0
N posti a sedere	0	N aule	0
N posti letto	0	N posti auto	0

Altro ☐ 0

2.2 Finanziamento - Fondi / leggi speciali che hanno finanziato l'opera nel suo complesso

Finanziamento (Cfr. Tab. 6)	Importo	
	€	L.
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
Totale finanziamento	0,00	0

2.3 Categorie ed importi

	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria prevalente		0,00	0	0,00 %

Categorie scorporabili o subappaltabili	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %

2.4 Quadro economico iniziale dell'intervento

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

A corpo

In economia

Totale

€	L.
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura

A corpo

In economia

Totale

€	L.
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€	L.
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all' art. 26 c.4 legge 109/1994	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	0,00	0
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00	0
Sommano	0,00	0

3. Procedura di Selezione – Affidamento

3.1 Sistema di realizzazione

Contratto d'appalto :

Su progetto esecutivo..... ☐Su progetto definitivo ☐

Lavori in economia

Cottimo ☐Amministrazione diretta ☐

3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo

A corpo..... ☐A misura ☐A corpo e misura ☐

3.3 Procedura di affidamento dell'appalto

Gara informale

N. imprese invitate:..... 0

N. imprese offerenti:..... 0

Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso

Valore del ribasso di affidamento 0,00 %

Data di affidamento.....

Affidatario

Denominazione dell'affidatario

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice fiscale dell'affidatario

Codice anagrafico dell'affidatario..... Cfr. Tab. 1B

L'affidatario ha chiesto, in fase di gara informale, di subappaltare parte dei lavori?..... SI ☐ NO ☐**DATI RELATIVI AL COMPILATORE**
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:

N.B. - LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
CIRCA LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO ALLA TRATTATIVA PRIVATA



AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI OSSERVATORIO

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI SOTTO 150.000 EURO SCHEDA E

Sezione A ☐

(Questa sezione deve essere compilata solo nel caso di lavori affidati a trattativa privata ed il cui affidamento e' stato già comunicato mediante il modello "D")

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO	NUMERO PROGRESSIVO DELL'INTERVENTO

1. Oggetto dell'affidamento

1.1 Data stipula contratto

1.2 Data esecutività contratto (ove prevista)

2. Ufficio della direzione dei lavori

2.1 Data di costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori:

2.2 Personale addetto: n.

2.3 Il direttore lavori ed il progettista sono la stessa persona? Sì ☐ No ☐

2.4 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d'opera ? Sì ☐ No ☐

Denominazione affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice fiscale dell'affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

2.5 Denominazione affidatario del servizio di direzione lavori

Codice fiscale dell'affidatario del servizio di direzione lavori

Codice anagrafico cfr. Tab. I C

3. Termini esecuzione - Inizio lavori

3.1 Data del verbale consegna dei lavori:

3.2 Consegna sotto riserva di legge : Sì ☐ No ☐

Scioglimento di consegna sotto riserva:

3.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori:

4. Proroghe: sono state concesse proroghe....

Sì ☐ No ☐

4.1 Maggior termine esecuzione lavori gg. data

5. Conto finale

5.1 Data:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5.2 Quadro economico finale dell'intervento

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	L
A misura	0,00	0
A corpo	0,00	0
In economia	0,00	0
Totale	0,00	0

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€	L.
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00	0
c2) Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0
c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all' art. 26 c.4 legge 109/1994	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	0,00	0
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	0,00	0
Sommano	0,00	0

6. Ultimazione lavori

6.1 Certificato ultimazione lavori data

7. Infortuni

☐ Si ☐ No

7.1 Numero:

7.2 Con postumi permanenti

7.3 Mortali:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note:

Sezione B ☐

(Questa sezione deve essere compilata nel caso di lavori affidati con gara)

CODICE UNIVOCO DI INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ NUMERO PROGRESSIVO DELL'INTERVENTO

1. Stazione appaltante

Denominazione
 Codice stazione appaltante Cfr. Tab. 1 A
 Codice fiscale
 La Stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto? Si ☐ No ☐
 Quale Cfr. Tab. 1 A

1.1 Oggetto dell'affidamento

1.2 Programmazione Cod.

1.3 Strumento di Programmazione Cfr. Tab. 2

1.4 Intervento Cfr. Tab. 3

Appartenente ad un lavoro o tronco di lavoro a rete, specificare:

Lotto: n

1.5 Categoria e tipologia di intervento Cfr. Tab. 4

1.6 Localizzazione dell'intervento Cod. Istat

1.7 Responsabile del procedimento

Nome del responsabile del procedimento:

Codice fiscale
 Svolge anche le funzioni di responsabile dei lavori? Si ☐ No ☐
 Codice anagrafico del responsabile del procedimento cfr. Tab. 1 C
 Codice anagrafico del responsabile dei lavori cfr. Tab. 1 C

1.8 Oggetto della prestazione progettuale

Denominazione del soggetto affidatario del servizio di progettazione

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario del servizio di progettazione cfr. Tab. 1 C

Denominazione del soggetto affidatario del piano di sicurezza

Codice fiscale

Codice anagrafico dell'affidatario della sicurezza cfr. Tab. 1 C

Data di affidamento incarico esterno

Data ultimazione del progetto (in caso di progettazione interna)

Data consegna del progetto (in caso di progettazione esterna)

Data approvazione del progetto da parte della stazione appaltante

2. Dati relativi al progetto approvato**2.1 Dimensionamento dell'opera mandata in gara**

Indicare la dimensione dell'intervento, così come desumibile dal progetto, utilizzando per la quantificazione uno o più dei seguenti parametri ove applicabili

Mi	Mq
Mc	Kw
Frigo calorie	Portata Mc/Hore
N elementi	N. utenti
N. posti a sedere	N aule
N. posti letto	N. posti auto

☐ Altro

2.2 Finanziamento - Fondi / leggi speciali che hanno finanziato l'opera nel suo complesso

Finanziamento (Cfr. Tab. 6)	Importo	
	€	L.
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
	0,00	0
Totale finanziamento	0,00	0

2.3 Categorie ed importi

	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria prevalente		0,00	0	0,00 %

Categorie scorporabili o subappaltabili	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %

2.4 Costo dell'intervento

Importo dei lavori a base di gara € 0,00 L.0
Totale somme a disposizione € 0,00 L.0

3. Procedura di Selezione - Aggiudicazione**3.1 Sistema di realizzazione**

Contratto d'appalto ☐

Su progetto esecutivo..... ☐

Su progetto definitivo..... ☐

Lavori in economia ☐

Cottimo..... ☐

Amministrazione diretta..... ☐

3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo

A corpo..... ☐

A misura..... ☐

A corpo e misura..... ☐

3.3 Procedura di scelta concorrente

Pubblico incanto..... ☐

Licitazione privata..... ☐

Licitazione privata semplificata..... ☐

3.4 Bando di gara

Categorie ed importi

	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria prevalente		0,00	0	0,00 %

Categorie scorporabili o subappaltabili

	Cfr. Tab. 5	€	L.	incidenza % mano d'opera
Codice categoria		0,00	0	0,00 %
Codice categoria		0,00	0	0,00 %

3.5 Modalità della pubblicità

Albo Pretorio del Comune ove si effettuano i lavori data

Albo della stazione appaltante data

Offerta

Data entro cui le imprese dovevano presentare richiesta di invito offerta

(nel caso di licitazione privata)

Data di invito delle imprese selezionate

Data di consegna delle offerte

Gara

N. imprese richiedenti:

N. imprese invitate:

N. imprese offerenti:

N. offerte ammesse:

Verifica dei requisiti di qualificazione SI ☐ NO ☐

Numero imprese escluse in seguito a verifica :

Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso ☐

Valore del ribasso di affidamento %

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa SI ☐

Data di affidamento

Aggiudicatario o affidatario

Denominazione dell'aggiudicatario o affidatario

Codice fiscale dell'aggiudicatario o affidatario

Codice anagrafico dell'aggiudicatario o dell'affidatario Cfr. Tab. 1B

L'aggiudicatario ha chiesto, in fase di gara informale, di subappaltare parte dei lavori? SI ☐ NO ☐

3.6 Data stipula contratto

3.7 Data esecutività contratto (ove prevista)

3.8 Importo cauzione definitiva € 0,00. L..0

3.9 Eventuali anticipazioni € 0,00. L.. 0

4. Ufficio della direzione dei lavori

4.1 Data di costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori:

4.2 Personale addetto: n.

4.3 Il direttore lavori è anche il coordinatore della sicurezza in corso d'opera ? SI ☐ No ☐

Denominazione affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice fiscale dell'affidatario della sicurezza in corso d'opera

Codice anagrafico cfr. Tab. 1 C

4.4 Denominazione affidatario del servizio di direzione lavori

Codice fiscale dell'affidatario del servizio di direzione lavori

Codice anagrafico cfr. Tab. 1 C

5. Termini esecuzione - Inizio lavori

5.1 Data del verbale consegna dei lavori:

5.2 Consegna sotto riserva di legge : SI ☐ No ☐

Scioglimento di consegna sotto riserva:

5.3 Data contrattualmente prevista per fine lavori:

6. Proroghe : sono state concesse proroghe SI ☐ No ☐

6.1 Maggior termine esecuzione lavori gg. Data

SCHEDA E

7. Conto finale

7.1 Data:

7.2 Importo finale complessivo € 0,00 L 0

Importo dei lavori € 0,00 L.0

Totale somme a disposizione € 0,00 L.0

8. Ultimazione lavori

8.1 Certificato ultimazione lavoridata

9. Infortuni☐ Si☐ No

9.1 Numero:

9.2 Con postumi permanenti:

9.3 Mortali:

DATI RELATIVI AL COMPILATORE
(Responsabile del procedimento)

NOME

COGNOME

DATA

FIRMA _____

Note: